

Legge bilancio 2018 – articoli, relazioni e osservazioni rilevanti

Sommario

Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello Stato	10
Titolo II Misure per la crescita	10
Capo I Riduzione della pressione fiscale	10
Art. Sterilizzazione clausole IVA (RGS).....	10
Art. Agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli edifici ecobonus (Proposta Puglisi 12/10/2017) Questione MISE sentire Zaccardi	10
Relazione illustrativa	11
Art. Detrazione per sistemazione a verde (Norma da valutare da RGS)	15
Relazione illustrativa	15
Relazione tecnica	16
Art. Rinnovo della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti (super ed iper ammortamento).....	16
Relazione Illustrativa	17
Relazione Tecnica.....	18
Art. Proroga del blocco aumenti aliquote 2018	19
Relazione illustrativa	19
Capo II Misure per gli investimenti Industria 4.0	19
Art. Sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini).....	19
Relazione illustrativa	19
Art. Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0.....	20
Relazione illustrativa	21
Relazione tecnica	23
Capo III Misure per il lavoro e la previdenza (Pacchetto PCM).....	24
Art. Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile (In attesa riformulazione RGS riduzione 2.750 + riv. inflazione)	24
Relazione illustrativa (ATTENZIONE Nel caso di riformulazione l'importo massimo deve essere 2.750 + riv. interessi)	25
Relazione tecnica	25
Art. Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi.....	29
Relazione illustrativa	30
Relazione tecnica	30
Art. APE Sociale Donna (6 mesi)	32
Relazione illustrativa	32
Relazione tecnica	32
Art. APE Tempo determinato	32
Relazione illustrativa	33
Relazione tecnica	33

Art. APE Volontaria proroga	34
Relazione illustrativa	34
Relazione tecnica	34
Art. Verificare NASPI	34
Art. Norma stabilizzazione e semplificazione RITA	34
Relazione illustrativa	35
Relazione tecnica	35
Parere AE 13/10/2017 ore 17.35.....	36
Art. Integrazione alla normativa sui premi di produttività con riferimento al coinvolgimento paritetico dei lavoratori.....	36
Relazione illustrativa	36
Relazione tecnica	36
Art. Armonizzazione pubblico-privato pensioni complementari	36
Art. Integrazione alla normativa sui premi di produttività con riferimento alla sostituibilità di tali premi con azioni del datore di lavoro o di altre imprese del gruppo.....	36
Relazione illustrativa	37
Relazione tecnica	37
Art. Finanziamenti Annuale delle Attività Base di Ricerca – Ricercatori e PA.....	37
Relazione illustrativa	37
Relazione tecnica	38
Art. Disposizioni concernenti il personale dei centri per l'impiego finalizzata alla transizione delle competenze gestionali in capo alle Regioni in materia di politiche attive del lavoro attraverso il finanziamento dei rispettivi oneri (Verifica RGS MAX 250 mln - No stabilizzazioni)	38
Relazione Illustrativa	39
Relazione Tecnica.....	39
Capo IV Lotta alla povertà (Manca)	41
Capo V Misure dei settori (Proposte pervenute dai Ministeri)	41
Art. Disposizioni in materia di sport (inserire solo norme fiscali ULF)	41
Relazione tecnica e illustrativa	46
Parere RGS riferito a vecchio pacchetto.....	49
---Proposte Dipartimento delle informazioni per la sicurezza	51
Art. Fondazione per lo sviluppo di iniziative nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza informatica nazionale.....	51
Relazione	52
Art. Riconoscimento della scuola di Formazione di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124 come istituzione di alta formazione e ricerca	52
Relazione	52
Art. Imputazione dei costi relativi alle intercettazioni preventive	53
Relazione	53
Art. Diffusione cultura scientifica (PCM)	53
Relazione illustrativa	53

Relazione tecnica	54
---Proposte Mibact	54
Art. Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale	54
Relazione illustrativa	56
Relazione tecnica	57
Art. Bonus cultura per i diciottenni	58
Relazione illustrativa	58
Relazione tecnica	59
---Proposte MIUR	59
Art. Armonizzazione della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici a quella degli altri dirigenti pubblici.....	59
Relazione illustrativa	59
Relazione tecnica—versione B	60
Art. Scatti stipendiali biennali per i professori universitari	60
Relazione illustrativa	60
Art. Copertura di tutti i posti ATA vacanti e disponibili, anche oltre le facoltà assunzionali, fermo restando l'organico complessivo (IN ATTESA RIFORMULAZIONE RGS MAX 10 mln).....	60
Relazione tecnica	60
Art. Assunzione nuovi ricercatori nelle università e negli EPR (IN ATTESA RIFORMULAZIONE RGS Max 10 mln)	61
Relazione illustrativa	62
Relazione tecnica	62
Art. Promozione della formazione del sistema della formazione terziaria non universitaria	62
Art. Versamento di 10 euro di diritti di segreteria per la partecipazione ai concorsi per docente (In attesa verifica RGS sulla non onerosità)	62
Relazione illustrativa	63
Relazione tecnica	63
Art. Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e istituzione dei Politecnici delle arti	63
Art. Apertura del concorso per posti di DSGA nel limite delle facoltà assunzionali, anche agli assistenti amministrativi con 3 anni di servizio come DSGA (In attesa verifica RGS sulla non onerosità)	63
Relazione illustrativa	64
Relazione tecnica	64
Art. Internalizzazione CO.CO.CO. (In attesa verifica RGS sulla non onerosità)	64
Relazione illustrativa e tecnica	65
Art. Flessibilità nella composizione e nell'utilizzo dei fondi accessori (In attesa verifica RGS sulla non onerosità)	65
Relazione illustrativa	66
---Proposte MAECI.....	66
Art. Regime previdenziale del personale a contratto degli uffici all'estero.....	66
Relazione tecnica	66

Art. Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (Manca norma)	67
Relazione illustrativa (vecchia)	67
Art. Fondo Africa (Manca norma)	68
Relazione (vecchia)	68
Art. Assunzione contrattisti (Manca norma)	69
---Disposizioni Ministero Salute	69
Art. Payback farmaceutico (Aggiornamento Adduce + Salute 15.10.2017)	69
Relazione illustrativa	69
Relazione tecnica	69
Art. Norma in materia di personale di ricerca degli IRCCS e degli IZS (riformulazione RGS in attesa di approfondimenti Tabella A) – Probabile inserimento in sede parlamentare	70
Relazione Illustrativa	72
Relazione Tecnico - Finanziaria	74
Art. Altre disposizioni in materia di personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali	76
Relazione	76
Art. Soppressione della Fondazione IME (Approfondimento con RGS-IGOP)	77
Relazione Illustrativa	78
---Proposte Ministero Interno	78
Art. Potenziamento lotta attiva incendi boschivi (Per memoria sembra finanziata LB, serve norma)	78
Art. Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia	78
Art. Assunzione personale carriera prefettizia	78
Relazione illustrativa	79
Relazione tecnica	79
Art. Assunzione personale dell'Amministrazione civile dell'Interno	80
Relazione illustrativa	80
Relazione Tecnica	81
Art Contributi a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose	82
Relazione illustrativa	82
Relazione tecnica	83
---Ministero Giustizia	83
Art. Fondo CSM (in attesa riformulazione IGB)	83
Art. Nuove misure in materia di Fondo per le vittime di reati violenti	83
Relazione Illustrativa	83
Relazione Tecnica	83
Art. Incremento delle dotazioni finanziarie per il lavoro all'esterno dei detenuti - Legge "Smuraglia"	84
Relazione Illustrativa	84
Relazione Tecnica	84
Art. ---INTERO PACCHETTO NORME RIFORMA ORDINAMENTO PENITENZIARIO COSTITUITO DA 6 DISPOSIZIONI---	84

Art. Proroga tirocini formativi presso l'ufficio per il processo.....	84
Relazione illustrativa	85
Relazione Tecnica.....	85
Art. Compenso per l'impegno straordinario del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie per le attività di supporto al consiglio direttivo della Corte di cassazione e consigli giudiziari.....	86
Premessa (Manca la relazione illustrativa – si inserisce la premessa da loro stessi effettuata)	86
Relazione Tecnica.....	87
Art. Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari.....	87
Relazione Illustrativa	87
Relazione Tecnica.....	87
Art. Gestione accentrata delle risorse delle procedure concorsuali ed esecutive ed in sequestro conservativo.....	87
Relazione Illustrativa	88
Relazione Tecnica.....	88
Art. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.....	89
Relazione illustrativa	89
Relazione tecnica	90
Art. Imputazione dei costi relativi alle intercettazioni preventive	90
Relazione Illustrativa	90
Relazione Tecnica.....	91
Art. Disciplina del trattamento di missione per i magistrati di collegamento.....	91
Relazione Illustrativa	91
Relazione Tecnica.....	91
Art. Norma personale Giustizia, relativa a:	92
Titolo III Politiche invariate (DA DEFINIRE solo per memoria) (in attesa norma RGS)	92
Titolo IV Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi spending Ministeri art. 22 bis legge 196/2009 RGS Manca)	92
Titolo V Enti territoriali e locali	92
Art. Risorse per province e città metropolitane.....	92
Relazione illustrativa.....	93
Relazione tecnica	93
Art. Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario	93
Art. Incremento spazi finanziari enti locali per investimenti	94
Relazione illustrativa.....	95
Relazione tecnica	96
Art. Contributo agli investimenti per gli enti locali	96
Relazione illustrativa.....	97
Relazione tecnica	98
Art. Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista	98
Relazione illustrativa.....	98

Relazione tecnica	98
Art. Proroga termini decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68	98
Relazione illustrativa.....	99
Relazione tecnica	99
Art. Semplificazione limiti ricorso al debito enti locali	99
Relazione tecnica	100
Art. Incentivi per fusioni comuni	100
Relazione illustrativa.....	100
Relazione tecnica	100
Art. Recepimento Accordo Regione Sicilia	100
Relazione illustrativa.....	100
Relazione tecnica	101
Art. Definitivo passaggio al pareggio di bilancio delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino e delle Province autonome di Trento e Bolzano	101
Relazione illustrativa.....	101
Relazione tecnica	101
Art. Rimborso gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale Regione Sardegna	101
Relazione illustrativa	101
Relazione tecnica	101
Art. Rimborso minor gettito comuni	102
Relazione illustrativa	102
Relazione tecnica	102
Art. Saldo comuni capofila Probabile inserimento in sede parlamentare	102
Relazione Illustrativa	102
Art. Investimenti Unioni di comuni Probabile inserimento in sede parlamentare	103
Relazione Illustrativa	103
Relazione tecnica	103
Art. Aggiornamento Intesa con la regione Friuli Venezia Giulia	103
Relazione illustrativa	103
Relazione tecnica	103
Art. Semplificazione vincoli finanza pubblica.....	103
Relazione illustrativa.....	103
Relazione tecnica	104
Art. Irap Calabria (IN ATTESA RISCrittura IGB)	104
Relazione illustrativa	104
Relazione tecnica	104
Art. Ripiano disavanzo 2014 Regioni	105
Relazione illustrativa.....	105
Relazione tecnica	105

Art. Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile	105
Relazione illustrativa.....	106
Relazione tecnica	106
Art. Supporto metodologico per LEP e fabbisogni standard.....	107
Relazione illustrativa.....	107
Relazione tecnica	107
Art. Formazione istituzionale a favore degli enti locali	107
Relazione illustrativa.....	107
Relazione tecnica... Veda igb	107
Art. Anticipazione di liquidità alla Regione Sardegna.....	107
Relazione illustrativa	109
Relazione tecnica	109
Art. Spese connesse a eventi calamitosi (Norma Lazio)	110
Art. Spazi finanziari investimenti Regioni (Norma Piemonte)	111
Relazione illustrativa.....	111
Relazione tecnica	111
Titolo VI Disposizioni in materia di entrate (DF/AE).....	111
Capo I Contrasto all'evasione	112
Art. Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale (Fatturazione elettronica e Sogei)	112
Relazione Illustrativa	113
Relazione tecnica	115
Art. Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali.....	115
Relazione illustrativa	116
Relazione tecnica	116
Art. Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi (Manca RI).....	117
Capo II Misure di deflazione contenzioso tributario, di accelerazione del recupero dei crediti fiscali	118
Art. Smaltimento contenzioso tributario di legittimità (ULF – Manca norma)	119
Art. Disposizione per la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nelle attività svolte nei confronti delle imprese con attività internazionale (MAP)	119
Relazione illustrativa	119
Relazione tecnica	119
Art. Cessione di tutti i carichi 2000-2010 affidati all'agente della riscossione (Magazzino).....	121
Art. Modifiche alle norme in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni art 48-bis	122
Relazione illustrativa	122
Art. Sospensione deleghe di pagamento	123
Relazione illustrativa	123
Relazione tecnica	123
Capo III Disposizioni ulteriori in materia di entrate	124
Art. Modifiche alla disciplina in materia di imposta di bollo	124

Relazione Illustrativa	124
Relazione tecnica	124
Art. Norma a favore dei clienti delle banche in materia di imposta di bollo	125
Relazione illustrativa	126
Relazione tecnica	126
Art. Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni	126
Relazione illustrativa	127
Art. Modifica del regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.....	127
Relazione illustrativa	128
Relazione tecnica	129
Art. Regime fiscale delle opere d'arte (ipotesi 1) (???)	131
Art. Modifiche all'aliquota IVA degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione (ipotesi 2) (???)	131
Relazione Illustrativa	132
Relazione tecnica	132
Art. Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G – Banda larga	133
Relazione illustrativa	137
Relazione tecnica e finanziaria	143
Parere DT	144
Titolo VII Misure per il Sud	145
Art. Rifinanziamento delle misure in materia di credito di imposta per il SUD - Prioritario	145
Relazione illustrativa.....	146
Art. Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno - Prioritario	146
Relazione illustrativa.....	146
Relazione tecnica	146
Art. Integrazione finanziamento aree interne	146
Relazione illustrativa.....	147
Art Incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - Prioritario.....	147
Relazione illustrativa.....	147
Art. Fondo imprese Sud - Prioritario.....	147
Relazione illustrativa.....	148
Relazione tecnica	148
Art. Modifica articolo 1 del decreto-legge Mezzogiorno, in merito agli oneri di gestione della misura “Resto al Sud”	148
Relazione illustrativa.....	149
Relazione tecnica	149
Art. Proposta per rendere cogente la programmazione ai sensi del D.lgs. n. 228/2011	149
Relazione Illustrativa	149
Relazione tecnica	150
Titolo VIII Fondi (RGS) e ulteriori disposizioni.....	150

Art. Disciplina finanziaria e contabile applicabile alla RAI S.p.A.	150
Relazione tecnica e illustrativa.....	150
Art. Equo compenso.....	152
Relazione illustrativa (Att INADEGUATA).....	153
Art. Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (Manca RI e RT)	154
Manca RI e RT	155
PARTE II SEZIONE II- Approvazione Stati di previsione.....	155

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Titolo II
Misure per la crescita

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

Art.
Sterilizzazione clausole IVA (RGS)

Art.
Agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli edifici ecobonus (Proposta Puglisi 12/10/2017) Questione MISE sentire Zaccardi

Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. »;

il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.»;

al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;

al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,». Seguentemente le parole «il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni»;

al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;

il comma 2-septies è sostituito dal seguente: «2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;

dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-ter. Con uno più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione

dei decreti di cui al presente comma, si continua ad applicare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L'ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del D.lgs. 4 luglio 2014, n.102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto è integrata con 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.»;

all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente: 1-sexies1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. ».

Relazione illustrativa

Quadro di riferimento

Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, con validità fino al 31 dicembre 2007.

Comprendevano interventi per la riqualificazione degli edifici, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza, di motori industriali e di inverter.

La legge finanziaria per il 2008 ha esteso l'ambito degli interventi ammessi, ha modificato alcune procedure di incentivazione e prorogato il meccanismo fino a tutto il 31 dicembre 2010.

La legge di stabilità 2011 (L. 13/12/10 n. 220) ha previsto una nuova proroga degli incentivi solo per un anno, dunque per interventi effettuati entro il 31.12.2011, limitatamente agli interventi su edifici. La detrazione copre interventi come sostituzione di caldaie e infissi, installazione di pannelli solari per acqua calda, isolamento di tetti e pareti, coperture termiche. Per questi interventi, è possibile detrarre la spesa sostenuta in dieci rate (per gli interventi eseguiti prima del 2011, era cinque rate), fino a un tetto massimo di spesa, differenziato per categoria di intervento.

La Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Manovra Salva Italia) ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni e ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 22 giugno n°83, recante misure urgenti per la crescita del Paese ha prorogato le detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013.

La Legge n. 90 del 3/08/2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia dispone la proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2013 e nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, al 30 giugno 2014. Dispone anche l'innalzamento dell'entità della detrazione, nella misura del 65% per spese sostenute dal 6/6/2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.

Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 Dicembre 2014 n.190), ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, includendo le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato a tutto il 2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per privati e condomini.

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato per un anno le detrazioni fiscali per tutti gli interventi già incentivati con le precedenti disposizioni. Per quanto riguarda la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, il meccanismo è stato inoltre prorogato per cinque anni, per interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, con una detrazione del 70%; se tali interventi conseguono almeno la qualità media (di cui al D.M. 26 giugno 2015) per la prestazione energetica invernale ed estiva, la detrazione sale al 75%. In entrambi i casi, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.

Risultati della misura

Nel triennio 2014-2016 sono stati realizzati circa un milione di interventi, di cui oltre 360.000 nel 2016, anno in cui oltre la metà di essi ha riguardato la sostituzione di serramenti, e per circa il 20% la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Gli investimenti attivati nel triennio ammontano a circa 9,5 miliardi di euro: oltre il 40% delle risorse è stato destinato alla sostituzione di serramenti; il 25% alla coibentazione di solai e pareti; poco più del 9% alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'intero edificio.

L'ammontare complessivo di investimenti attivati nel 2016 è stato pari a oltre 3,3 miliardi di euro (7% in più rispetto al 2015): il valore massimo potenziale delle detrazioni fiscali che potranno essere richieste dai beneficiari nell'arco dei prossimi dieci anni è pari a 2,1 miliardi di euro.

I risparmi conseguiti ammontano nel triennio 2014-2016 a circa 0,28 Mtep/anno.

Proposta di revisione

La detrazione ha dimostrato di avere una buona efficacia a fini anticongiunturali, stimolando notevolmente gli investimenti. Tuttavia, dalle analisi condotte appare evidente che, anche in relazione al mutato contesto economico, vi sono ampi margini di miglioramento del rapporto tra costo e beneficio del meccanismo.

La presente proposta ha quindi come primo obiettivo il miglioramento dell'efficacia economica ed energetica dell'Ecobonus.

La revisione inoltre pone le basi per l'adeguamento del meccanismo al mutato contesto normativo in materia di edilizia, condizione necessaria per un buon funzionamento dello stesso.

In particolare la proposta di riforma prevede:

- la proroga al 31 dicembre 2018 per le detrazioni sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e la conferma della scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici;

- la revisione della struttura delle aliquote al fine di legare maggiormente il beneficio economico al risparmio energetico conseguibile tramite l'intervento (riduzione del beneficio al 50% per finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa),
- l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati,
- l'introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie,
- l'estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità immobiliari,
- l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti,
- la proroga al 31 dicembre 2018 delle misure in materia di ristrutturazioni edilizie,
- l'estensione, a determinate condizioni, delle detrazioni in parola agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
- l'estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del TUIR).

Si analizzano ora in dettaglio i punti suddetti.

Come previsto dal documento di consultazione per una nuova Strategia energetica nazionale (SEN), risulta particolarmente importante modulare la percentuale di detrazione in relazione al risparmio atteso, considerando l'intera vita tecnica dell'intervento, al fine di premiare gli interventi più efficienti orientando il meccanismo verso interventi radicali sull'edificio (*deep renovation*) con miglior rapporto costo-efficacia. La presente proposta, a tal fine, prevede la riduzione dell'importo detraibile dal 65 al 50% per gli interventi riguardanti finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa.

Si evidenzia tuttavia che al fine di garantire l'efficacia della proposta, risulta necessario coordinare la norma con le disposizioni in materia di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (*bonus casa*). Occorre pertanto escludere dal *bonus casa* gli interventi su finestre, schermature e caldaie a condensazione non dotati dei requisiti minimi di legge: in caso contrario il *bonus casa* spiazzerebbe gli interventi efficienti.

E' necessario inoltre aggiornare i requisiti tecnici minimi per le tecnologie che accedono al beneficio delle detrazioni. Tali requisiti, infatti, sono stati definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti al 2007 e 2008: il mancato aggiornamento di questi, oltre a comportare un disallineamento rispetto alle nuove regole introdotte con i decreti ministeriali del 2015 in materia di prestazione energetica degli edifici, potrebbe comportare il paradosso che i requisiti minimi imposti agli edifici nuovi e soggetti a riqualificazione saranno pari o addirittura più severi di quelli richiesti per l'accesso alle detrazioni fiscali. Si rappresenta anche l'esigenza di stabilire requisiti minimi per l'accesso alle detrazioni per le schermature solari e delle caldaie a biomassa, attualmente inesistenti, al fine di evitare di incentivare interventi che contribuiscono solo marginalmente al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica.

Come già previsto in altri strumenti incentivanti come il Conto Termico, è importante introdurre massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento. Il suddetto Conto Termico prevede, ad esempio, limiti di spesa di 450 € al metro quadrato per le finestre e di 160 € al kW di potenza per le caldaie. Dalle analisi condotte, è infatti risultato che i costi di investimento per gli interventi nell'ambito del meccanismo delle detrazioni fiscali siano mediamente più alti rispetto ai costi di riferimento per le tecnologie sul mercato.

Si ritiene che la possibilità di optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, introdotta di recente per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sia un importante strumento per superare la barriera più rilevante che impedisce l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica negli edifici, ovvero l'impossibilità a sostenere l'investimento iniziale. La proposta pertanto prevede l'estensione di tale possibilità anche nel caso di interventi sulle singole unità immobiliari, al netto della cessione ad istituti bancari

La proposta prevede l'istituzione, nell'ambito del costituendo Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15 del d.lgs. 4 luglio 2014, n.102, di una sezione specificatamente dedicata al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito a cittadini per la riqualificazione energetica degli immobili e degli edifici. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto è integrata con 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.

Tale misura consentirà anche alle famiglie a basso reddito che normalmente abitano in alloggi dove è maggiore il potenziale di risparmio energetico di realizzare interventi di riqualificazione energetica potendo accedere più facilmente a prestiti bancari in quanto assistiti da garanzia. Si stima che con i 50 milioni messi a disposizione ogni anno per le garanzie sarà possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro.

Con riferimento alla ristrutturazione edilizia, è stata disposta la proroga all'anno 2018 del beneficio della detrazione nella misura del 50 per cento su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro relativamente agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del TUIR. Analoga proroga è stata disposta relativamente agli interventi di efficienza energetica. E' stato altresì previsto per gli IACP e per i soggetti aventi analoghe finalità (tra cui anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa) la possibilità di fruire delle detrazioni per i citati interventi realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica (o, nel caso delle cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci).

Come già previsto per le detrazioni per la riqualificazione energetica, si ritiene di fondamentale importanza valorizzare i risparmi generati dalle detrazioni fiscali per il recupero edilizio, ad oggi non conteggiati, attraverso la strutturazione di un sistema di monitoraggio degli interventi eseguiti. Ciò permetterebbe di conteggiare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, e a costo pressoché nullo, i risparmi derivanti da una misura che, si ricorda, genera investimenti per oltre 25 miliardi di euro annui nel settore dell'edilizia.

Infine, la proposta prevede di estendere le attività di verifica condotte da ENEA sugli interventi sulle parti comuni degli edifici, anche agli interventi sulle singole unità immobiliari.

Nella Tabella 1 sono riportate le linee principali di sviluppo della misura attualmente in vigore e le modifiche oggetto della presente proposta.

Tabella 1 – Confronto tra misura in vigore e ipotesi di riforma

Tipologia di intervento	ECOBONUS in vigore ¹		Ipotesi di riforma ²	
	Singole Unità immobiliari	Parti comuni degli edifici	Singole Unità immobiliari	Parti comuni degli edifici
Riqualificazione globale	65%	65 - 75% in base al tenore dell'intervento	INVARIATO	INVARIATO
Interventi sull'involucro edilizio	65%	65 - 75% in base al tenore dell'intervento	INVARIATO	INVARIATO
Sostituzione infissi	65%	65 - 75% in base al tenore dell'intervento	50%	INVARIATO
Schermature solari	65%	65 - 75% in base al tenore dell'intervento	50%	INVARIATO
Pannelli solari per acqua calda	65%	65 - 75% in base al	INVARIATO	INVARIATO

¹ Su singole unità immobiliari è in vigore fino al 2017, su parti comuni fino al 2021.

Per i soli interventi sulle parti comuni degli edifici è consentita la cedibilità del credito ad altri soggetti privati (escluse banche e intermediari finanziari, a cui possono cedere solo gli incapienti).

Previste verifiche e controlli per gli interventi su parti comuni degli edifici.

² Su singole unità immobiliari si propone proroga fino al 2018, su parti comuni si conferma fino al 2021.

I requisiti di accesso includono prezzi specifici massimi.

A tutti gli interventi è consentita la cedibilità del credito ad altri soggetti privati (escluse banche e intermediari finanziari). Estensione delle verifiche e controlli agli interventi su singole unità immobiliari.

Istituzione del Fondo di garanzia per l'Ecoprestito

		tenore dell'intervento		
Impianti di climatizzazione invernale (caldaie a condensazione e a biomassa)	65%	65 - 75% in base al tenore dell'intervento	50%	INVARIATO
Impianti di climatizzazione invernale (Pompe di calore e building automation)	65%	65 - 75% in base al tenore dell'intervento	INVARIATO	INVARIATO

Art.**Detrazione per sistemazione a verde (Norma da valutare da RGS)**

Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

1. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

3. La detrazione di cui al presente articolo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Relazione illustrativa

Per l'anno 2018 dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese indicate nei commi 1 e 2 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione di cui al presente articolo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Relazione tecnica

La disposizione introduce una detrazione del 36% delle spese sostenute, nel corso del 2018, per interventi straordinari di "sistemazione a verde" di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere o tipo già esistenti con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo, alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico. Tale detrazione è ripartita in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa di 5.000 euro.

In base ai dati di Fiscalità Immobiliare, risulta un numero di abitazioni in ville, villini, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici di circa 2,3 milioni di unità. Utilizzando come proxy il rapporto fra la frequenza annuale di interventi di recupero edilizio rispetto al totale delle abitazioni, si ipotizza che il 15 per cento di tale numero sia relativo ad immobili oggetto degli interventi in esame, incrementato di un ulteriore 10 per cento per tener conto di altri immobili di singoli privati. Risulta inoltre, da dati Censis, circa un milione di condomini di immobili ad uso abitativo. Ai fini della stima viene considerato il 5 per cento di tale numero.

Applicando un costo medio di 5.000 euro per gli interventi sui condomini e di 2.500 euro per quanto concerne le restanti tipologie di abitazioni, si stima una spesa complessiva di circa 1.200 milioni di euro. Si ipotizza inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -43,2 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2018 di circa 150 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 136,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2018 a +40,9 milioni di IVA e +13,6 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari (in milioni di euro):

	2018	2019	2020	dal 2021 al 2028	2029	2030
IRPEF	-6,5	-69,1	-43,2	-43,2	+32,4	0
IRPEF/IRES	0,0	62,0	-26,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	9,5	-4,1	0,0	0,0	0
IVA	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	7,1	2,4	-73,9	-43,2	+32,4	0

- In milioni di euro

Art.

Rinnovo della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti (super ed iper ammortamento)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Le disposizioni dell'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31

dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2, le disposizioni dell'art. 1, comma 10, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 2.

4. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 2 e 3, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

a. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 6 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 6, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Relazione Illustrativa

La disposizione prevede, in primo luogo, la proroga, sia pure in misura diversa e con alcune eccezioni, dell'agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, già in precedenza prorogata dall'art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in termini parzialmente coincidenti.

In particolare, il comma 1, riconosce per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l'aumento del 30% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Sono, inoltre, esclusi dall'agevolazione gli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si prorogano, inoltre, le agevolazioni già previste dall'art. 1, comma 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

In particolare, il comma 2, proroga la maggiorazione, nella misura del 150%, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato A annesso alla Legge 232/2016). La maggiorazione (c.d. iper ammortamento) è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 3 proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento, di cui al comma 2, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 2. Quindi, per quanto riguarda l'estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2018, le due condizioni sopra indicate.

Il comma 4, richiedendo la produzione della documentazione prevista dall'art. 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, dispone che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio 2017, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Il comma 5 prevede che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In tal modo sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016); inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Le disposizioni previste dai commi 6 e 7 intendono evitare che il beneficio dell'iper ammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l'impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Non può escludersi, infatti, che in determinati casi l'impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica "industria 4.0".

In tali casi si prevede che la sostituzione non determina la revoca dell'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali previste per l'investimento originario dall'art.1, comma 11, della medesima legge (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Il comma 7 contempla anche l'ipotesi, che non può escludersi in ragione della possibile futura riduzione dei costi di produzione dei beni strumentali, in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Relazione Tecnica

Si riportano di seguito gli effetti di gettito:

COMPETENZA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beni tecno (150%)+SW (40%)	-279	-664	-790	-748	-725	-489	-126	0	0	0	0
Beni strumentali (30%)+veicoli strumentali	-238	-536	-597	-597	-597	-563	-520	-308	-52	0	0
TOTALE	-516	-1.200	-1.387	-1.345	-1.322	-1.051	-646	-308	-52	0	0

Milioni di euro

CASSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beni tecno (150%)+SW (40%)	0	-488	-952	-884	-716	-708	-311	146	95	0	0
Beni strumentali (30%)+veicoli strumentali	0	-416	-760	-643	-597	-597	-537	-487	-149	139	39
TOTALE	0	-903	-1.712	-1.527	-1.313	-1.306	-848	-341	-54	139	39

Milioni di euro

Art.

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
- b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017»

Relazione illustrativa

La disposizione di cui alla lett. a) provvede a contenere anche per l'anno 2018 il livello complessivo della pressione tributaria attraverso la proroga di un anno del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato.

La disposizione di cui alla lett. b) ha lo scopo di consentire esclusivamente ai comuni che nell'anno 2017 hanno legittimamente confermato la maggiorazione, a sua volta confermata nell'anno 2016, di riapplicarla nella stessa misura vigente nell'anno 2015.

Capo II

Misure per gli investimenti Industria 4.0

Art.

Sostegno agli investimenti delle PMI (Nuova Sabatini)

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni nonché dall'articolo 1, comma 56 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni e dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2018, di 110 milioni di euro per l'anno 2019, di 110 milioni di euro per l'anno 2020, di 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 110 milioni di euro per l'anno 2022 e di 55 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Una quota pari al trenta per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1. Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità complessive della misura.
3. Il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Relazione illustrativa

La norma proposta è volta ad assicurare continuità operativa e a maggiormente qualificare in chiave investimenti "Industria 4.0", la misura di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. *Nuova Sabatini*) attuata dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2016.

La *Nuova Sabatini* costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali; la rilevanza per il sistema delle piccole e medie imprese è confermata dal forte interesse mostrato - dall'avvio del 2014 - sia da parte delle imprese beneficiarie che dai soggetti finanziatori.

Al 17 luglio 2017 l'ammontare complessivo dei *finanziamenti* concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa **6,88 miliardi di euro**, per un numero di domande pari a 27.713 e un importo totale del contributo richiesto pari a 539.726.710 Le imprese richiedenti sono operanti in netta prevalenza (oltre il 70%) nel settore manifatturiero. Il 73% delle imprese è di micro e piccola

dimensione; il restante 27% è costituito da medie imprese. La legge 232/2016 ha prorogato la validità della misura dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 (termine per la concessione dei finanziamenti alle imprese da parte di banche e intermediari finanziari).

La predetta legge 232/2016 ha poi:

- a) rifinanziato la Nuova Sabatini per complessivi 560 milioni, da destinare alla copertura degli oneri per la concessione di contributi nel periodo 2017-2023;
- b) introdotto una riserva pari al 20% dello stanziamento complessivo per gli investimenti “Industria 4.0”: acquisto di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
- c) previsto, per gli stessi investimenti “Industria 4.0”, una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto per gli investimenti ordinari; il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è stato elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari.

I termini per la presentazione delle domande per gli investimenti ordinari sono stati riaperti, a seguito del rifinanziamento della citata legge 232/2016, il 2 gennaio 2017; a partire dal 1 marzo 2017 è diventato operativo lo sportello per la presentazione delle domande per gli investimenti *Industria 4.0*.

Dalla riapertura dello sportello del gennaio 2017 si è verificato un forte incremento del numero di domande presentate dalle imprese e dei contributi richiesti rispetto alle precedenti operatività della misura, a testimonianza del crescente interesse riscosso dallo strumento agevolativo nel territorio nazionale all'interno sia del tessuto produttivo che e del sistema bancario.

Rispetto al periodo 31 marzo 2014 – 2 settembre 2016 che ha visto la presentazione complessivamente di 19.716 domande (media mensile di 679 domande), nel periodo gennaio - maggio 2017 sono state presentate 7.586 domande, per una media mensile – più che raddoppiata - di 1.517 domande.

I dati sono ancora più significativi considerando il periodo aprile - maggio 2017, nel quale sono state trasmesse dagli istituti di credito le domande riferite anche agli investimenti “*Industria 4.0*”: sono state presentate 4.534 domande con una media mensile pari a quasi 2.300 domande.

L'incremento dei volumi ha determinato il passaggio da una media di assorbimento mensile delle risorse pubbliche da circa 14 milioni di € della prima fase (2014 – 2016) della *Nuova Sabatini* a una media di oltre 44 milioni di € nel periodo aprile – maggio 2017 (introduzione degli investimenti “*Industria 4.0*”).

Sulla base del trend registrato, tenuto conto delle disponibilità residue e del tasso di conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi (83,31%), si prevede il completo esaurimento delle risorse entro gennaio 2018 (in luogo del dicembre 2018 previsto con il rifinanziamento disposto dalla legge 232/2016).

Ciò premesso, considerati i risultati positivi della misura e il massiccio assorbimento delle risorse verificato, si propone di inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2018:

- d) il rifinanziamento della misura per complessivi 550 milioni di euro nel periodo 2018-2023; il rifinanziamento sarebbe così articolato in funzione delle erogazioni previste: 55 milioni di euro per l'anno 2018, 110 milioni di euro per l'anno 2019, 110 milioni di euro per l'anno 2020, 110 milioni di euro per l'anno 2021, 110 milioni di euro per l'anno 2022, 55 milioni di euro per l'anno 2023.
- e) l'incremento al 30% della riserva per i contributi sugli investimenti “*Industria 4.0*”, assicurando comunque – in caso di esaurimento delle risorse – la finanziabilità delle tecnologie più avanzate. A tale proposito si segnala che sulla base dei dati del periodo Aprile - Luglio 2017, emerge che già il 40% delle risorse è assorbito da contributi su investimenti in tecnologie digitali.
- f) la proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti delle banche fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione, al fine di non privare le piccole e medie imprese italiane del principale strumento contributivo di sostegno agli investimenti.

Il meccanismo virtuoso della Nuova Sabatini fa sì che per ogni euro di contributo in conto impianti vengano generati non meno di 12 euro di finanziamenti e ancora di più di investimenti.

Pertanto, il rifinanziamento proposto di 550 milioni di euro in sei anni (2018-2023) potrà generare nel periodo oltre 6,5 miliardi di € di investimenti in macchine e impianti (in gran parte innovativi e riferiti a “*Industria 4.0*”; sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati).

A seguito del rifinanziamento, potranno essere accolte le richieste di contributo pervenute per tutto l'anno 2018.

Art.

Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro **1.000.000** per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 3, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali;
3. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (~~big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali~~) applicate negli ambiti elencati nell'Allegato 1.
4. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
6. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
7. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
8. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
9. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
10. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche **Sociali E DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE**, sono adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

Relazione illustrativa

Per essere competitive le aziende italiane si devono trasformare e innovare, nella consapevolezza che al di là di tecnologie e processi sono le persone con le loro competenze che possono fare vincere le sfide legate alla quarta rivoluzione digitale. La formazione è una leva fondamentale per la riqualificazione e lo sviluppo delle competenze strategiche dei propri addetti.

Alcuni studi indicano che, entro il 2030, la quarta rivoluzione trasformerà radicalmente il modo di lavorare generando rischi di obsolescenza di alcune professioni ma al tempo stesso opportunità occupazionali legate a nuove figure professionali. Nel prossimo futuro, le imprese italiane avranno quindi bisogno di allineare le competenze dei propri addetti per garantire e incrementare la propria competitività e per rafforzare l'occupazione.

Le statistiche internazionali dell'Eurostat fotografano il livello europeo di partecipazione alla formazione sugli occupati adulti (25-64 anni): l'Italia presenta una percentuale di lavoratori che partecipano a corsi di formazione inferiore di circa 2,5 p.p. rispetto alla media europea.

Al fine di stimolare le imprese ad accrescere le competenze professionali dei propri dipendenti, la presente norma introduce per gli anni d'imposta 2018-2020 un credito d'imposta a favore delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione specifici su tecnologie Impresa 4.0 applicate in selezionati ambiti di formazione: vendita e marketing; informatica e tecniche e tecnologie di produzione.

Per ciascun anno, il credito d'imposta è pari al 50 per cento al costo del personale dipendente impegnato in corsi di formazione sugli ambiti e le tecnologie selezionate, purché l'impresa abbia complessivamente sostenuto un numero di ore di formazione nell'anno in corso superiore alla media delle ore di formazione sostenute nel triennio 2015-2017. Il credito d'imposta massimo concedibile per impresa beneficiaria è pari a euro 1.000.000 per periodo d'imposta.

Il comma 1 individua l'oggetto dell'articolo, disciplinando altresì l'ambito soggettivo, ammettendo al beneficio tutte le imprese che effettuino spese in attività di formazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, definendo l'incentivo sotto forma di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato nelle attività di formazione ammesse.

Il comma 2 specifica che il beneficio è subordinato alla condizione che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Il comma 3 elenca le attività di formazione ammissibili al credito d'imposta, perimetrando alle sole attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, definendone altresì l'applicazione ad ambiti specifici. In particolare, vengono ammesse le spese per attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare conoscenze per l'applicazione di big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate a specifici ambiti elencati nell'Allegato 1.

Il comma 4 esclude dall'ambito di applicazione della norma le attività di formazione ordinaria o periodica che l'impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il comma 5 definisce che il credito d'imposta vada indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui siano state sostenute le spese di cui al primo comma, altresì stabilendo che il credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non rilevando inoltre, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 6 statuisce che al credito d'imposta non si applichino i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il comma 7 disciplina la fattispecie in cui venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, stabilendo che l'Agenzia delle Entrate provveda al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Il comma 8 disciplina che i controlli siano svolti sulla base della documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Sancisce altresì che tale certificazione debba essere allegata al bilancio. Disciplina, inoltre, il caso in cui le imprese non siano soggette a revisione legale dei conti e siano prive di un collegio sindacale, stabilendo che debbano comunque avvalersi di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Stabilisce altresì che il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osservi i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Sancisce, infine, che le spese per l'attività di certificazione contabile siano ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000 e che le imprese con bilancio certificato siano esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

Il comma 9 sancisce che nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti, che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8, si applichino le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Il comma 10 stabilisce che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **E IL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE**, siano adottate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

Relazione tecnica

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dall'introduzione del presente credito d'imposta, sono stati analizzati i dati ISTAT su indagine CVTS 2005, 2010 e 2015, e l'analisi Eurostat 2016 sulla partecipazione di lavoratori tra 24-65 anni a corsi di formazione.

L'indagine CVTS evidenzia negli anni 2005 – 2010 una forte riduzione pari a circa -12 p.p. delle ore di formazione negli ambiti maggiormente rilevanti in tema Impresa 4.0 (vendita e marketing; informatica e tecniche e tecnologie di produzione) a vantaggio delle ore di formazione in "ambiente e sicurezza sul lavoro".

Nel 2015 le ore complessive di formazione sostenute dalle imprese sono state pari a circa

79,6 milioni di cui si stima circa 25,5 milioni sugli ambiti rilevanti in tema Impresa 4.0 per un costo del tempo di lavoro speso in formazione pari a circa 42 € ora.

L'analisi Eurostat 2016 evidenzia che la quota di occupati adulti (25-64 anni) coinvolti in percorsi di apprendimento formali e informali in Italia è stata pari all'8,3%, un valore inferiore di 2,5 punti (pari a circa il 30%) rispetto all'10,8% medio UE.

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dalle modifiche proposte, si è proceduto ad ipotizzare un incremento graduale rispetto ai dati 2015 delle ore di formazione negli ambiti selezionati dalla misura, di cui si stima il 70% riconducibile alle tecnologie Impresa 4.0 e quindi agevolabili attraverso la misura del credito di imposta, pari a +5% nel 2018; +15% nel 2019 e + 30% nel 2020.

Gli effetti finanziari per quanto riguarda l'andamento della cassa, la normativa prevede l'utilizzabilità in compensazione esterna mediante modello F24 del credito di imposta spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, quindi dal 2019 (per la formazione sostenuta nel 2018) fino al 2021.

Gli effetti finanziari netti recati di cassa della misura si cifrano come segue:

2018	2019	2020	2021
0	-391	-428	-484

(in milioni di euro)

Allegato A
(Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti).

Capo III
Misure per il lavoro e la previdenza (Pacchetto PCM)

Art.

Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile (In attesa riformulazione RGS riduzione 2.750 + riv. inflazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.250 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, e non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
3. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 2.
4. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 4.
7. L'esonero di cui al comma 1 si applica anche nei casi di prosecuzione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della prosecuzione, fatta eccezione per i contratti di apprendistato stipulati ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si applica altresì nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.
8. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal presente articolo, nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ai datori di lavoro privati che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
 - a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#), ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del [decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio](#)

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

- b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

9. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

10. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

(ATTENZIONE Nel caso di riformulazione l'importo massimo deve essere 2.750 + riv. interessi)

La proposta di modifica normativa prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai datori di lavoro del settore privato sia riconosciuto un esonero triennale per le nuove assunzioni con contratti a tutele crescenti³ di giovani in età inferiore ai 30 anni (esclusi i lavoratori domestici) pari al 50% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e nel limite massimo di un importo di 3.250 euro su base annua.

In particolare la norma dispone che l'esonero spetti:

- ✓ anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza del 1/1/2018 e la durata triennale del beneficio a partire dalla stessa data;
- ✓ ai lavoratori del settore privato assunti a tempo indeterminato, comprese le conversioni da tempo determinato, che alla data di assunzione non abbiano compiuto i 30 anni d'età, età innalzata a 35 anni per le assunzioni del solo anno 2018. I lavoratori suddetti devono inoltre, alla data di assunzione, non aver avuto in precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro, tranne il caso in cui l'esonero della normativa proposta sia stato parzialmente usufruito in relazione a precedenti assunzioni e comunque solo per il periodo residuo;
- ✓ nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato con qualunque età anagrafica al momento della prosecuzione;
- ✓ ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto con loro percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento di titolo di studio. In questo caso l'esonero è previsto nella misura del 100%;
- ✓ alle aziende che non hanno effettuato nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.

Inoltre, è previsto che l'agevolazione non sia cumulabile con altre riduzioni contributive previste dalla normativa vigente.

Relazione tecnica

³ Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è disciplinato dalla Legge n.23 del 2015, si applica alle nuove assunzioni dei lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri (incluse le conversioni di contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato). La nuova disciplina restringe le ipotesi di reintegrazione del lavoratore, individuando nel pagamento di un indennizzo economico la sanzione principale applicabile in caso di licenziamento illegittimo. La misura dell'indennizzo è crescente con l'anzianità di servizio.

La proposta di modifica normativa prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai datori di lavoro del settore privato sia riconosciuto un esonero triennale per le nuove assunzioni con contratti a tutele crescenti⁴ di giovani in età inferiore ai 30 anni (esclusi i lavoratori domestici) pari al 50% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e nel limite massimo di un importo di 3.250 euro su base annua.

In particolare la norma dispone che l'esonero spetti:

- ✓ ai lavoratori del settore privato assunti a tempo indeterminato, comprese le conversioni da tempo determinato, che alla data di assunzione non abbiano compiuto i 30 anni d'età, età innalzata a 35 anni per le assunzioni del solo anno 2018. I lavoratori suddetti devono inoltre, alla data di assunzione, non aver avuto in precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro, tranne il caso in cui l'esonero della normativa proposta sia stato parzialmente usufruito in relazione a precedenti assunzioni e comunque solo per il periodo residuo;
- ✓ nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato con qualunque età anagrafica al momento della prosecuzione;
- ✓ ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto con loro percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento di titolo di studio. In questo caso l'esonero è previsto nella misura del 100%;
- ✓ alle aziende che non hanno effettuato nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.

Inoltre, è previsto che l'agevolazione non sia cumulabile con altre riduzioni contributive previste dalla normativa vigente.

RELAZIONE TECNICA

ONERI SETTORE PRIVATO (ESCLUSI APPRENDISTI TRASFORMATI, OPERAI AGRICOLI E ASSUNTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO):

Sulla base della distribuzione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2016 che non presentano precedenti contratti di lavoro a tempo indeterminato (pari a circa 230.000 per i neo assunti in età inferiore ai 30 anni e a circa 290.000 per i neo assunti in età inferiore ai 35 anni) ed ipotizzando un incremento delle assunzioni di giovani di circa il 30%, per effetto sia della maggiore attrattività della nuova normativa sia del termine degli esoneri precedenti (Legge n.190/2014 e Legge n.208/2015), si è stimato:

- ✓ un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2018 pari a 380.000 giovani con età inferiore ai 35 anni, con un esonero contributivo medio di 2.430 euro calcolato considerando che circa il 69% delle assunzioni del 2016 risultano inferiori al limite massimo di 3.250 euro su base annua presentando un esonero contributivo medio di circa 2.060 euro mentre il restante 31% avrà uno sgravio pari al limite massimo di 3.250 euro;
- ✓ un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per ciascuno degli anni successivi al 2018 pari a 300.000 giovani con età inferiore ai 30 anni, con un esonero contributivo medio di 2.390 euro calcolato considerando che circa il 72% delle assunzioni del 2016 risultano inferiori al limite massimo di 3.250 euro e presentano un esonero contributivo medio di circa 2.060 euro mentre il restante 28% avrà uno sgravio pari al limite massimo di 3.250 euro.

Sotto tali ipotesi si sono stimati i seguenti oneri di cassa:

⁴ Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è disciplinato dalla Legge n.23 del 2015, si applica alle nuove assunzioni dei lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri (incluse le conversioni di contratti a tempo determinato o di apprendistato in contratti a tempo indeterminato). La nuova disciplina restringe le ipotesi di reintegrazione del lavoratore, individuando nel pagamento di un indennizzo economico la sanzione principale applicabile in caso di licenziamento illegittimo. La misura dell'indennizzo è crescente con l'anzianità di servizio.

Lavoratori - neo assunti a tempo indeterminato (esclusi operai agricoli; apprendisti trasformati e alternanza scuola –lavoro) anno 2018 under 35, anni successivi under 30 Limite annuo 3.250 euro			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Onere lordo fisco (mln di euro)	Onere netto fisco (mln di euro)
2018	380.000	355,2	355,2
2019	680.000	1.163,6	784,0
2020	980.000	1.888,6	1.416,5
2021	900.000	2.250,5	1.687,9
2022	900.000	2.158,9	1.619,2
2023 e successivi	900.000	2.151,0	1.613,3

Nella valutazione sono compresi le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori intermittenti stimati in 15.600 soggetti nel 2018 e 14.300 dal 2019 con un costo pari a 10,5 milioni nel 2018, crescenti fino ad arrivare nel periodo di regime a 75,0 milioni.

Si fa presente inoltre che, in via prudenziale, nelle valutazioni non si è tenuto conto delle agevolazioni già esistenti per i giovani lavoratori assunti a tempo indeterminato.

ONERI OPERAI AGRICOLI:

La platea interessata all'esonero in oggetto è stata stimata sulla base della distribuzione del numero delle nuove assunzioni a tempo indeterminato relative agli operai agricoli con età inferiore ai 30 anni e inferiori a 35 anni (pari rispettivamente a 2.800 e 4.200) del 2015. Del complesso delle assunzioni sono state considerate solo quelle effettuate in zone tariffarie non agevolate, in quanto le altre assunzioni godono di incentivi con maggiore attrattività rispetto alla agevolazione proposta. Ipotizzando una sostanziale stabilità del numero dell'assunzioni di giovani, si è stimato un numero di lavoratori pari a 1.900 soggetti per il 2018 e 1.200 dal 2019. Le retribuzioni della platea si collocano tutte sotto la soglia del limite di 3.250 euro, pertanto lo sgravio medio è di circa 960 euro. In via prudenziale e stante la peculiare normativa fiscale di cui gode il settore agricolo, non si sono considerati gli effetti di maggiori entrate fiscali a seguito della riduzione contributiva.

In tali ipotesi si avranno i seguenti oneri di cassa:

Operai agricoli (OTI) neo assunti a tempo indeterminato anno 2018 under 35, anni successivi under 30 Limite annuo 3.250 euro			
Anno	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Onere lordo fisco (mln di euro)	Onere netto fisco (mln di euro)
2018	1.900	0,2	0,2
2019	3.100	1,7	1,7
2020	4.300	3,0	3,0
2021	3.600	3,9	3,9
2022	3.600	3,5	3,5
2023 e successivi	3.600	3,5	3,5

ONERI APPRENDISTI TRASFORMATI:

La platea interessata all'esonero è stata stimata sulla base della distribuzione del numero delle nuove trasformazioni di contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato del 2016, ed è stata valutata in 62.000 soggetti. Dalla distribuzione delle retribuzioni annue l'esonero contributivo medio è di circa 2.900 euro su base annua di cui il 47% presenta un esonero medio di circa 2.500 euro mentre il restante 53% ha un esonero pari al limite massimo di 3.250 euro.

Nella valutazione dell'onere si è tenuto conto del risparmio rappresentato dal mancato uso dell'agevolazione contributiva prevista per gli apprendisti trasformati, pari a milioni: 64,7 nel 2018, 161,8 nel 2019, 168,3 dal 2020.

In tali ipotesi si avranno i seguenti oneri di cassa:

<i>Lavoratori - Apprendisti trasformati a tempo indeterminato</i>			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Onere lordo fisco (mln di euro)	Onere netto fisco (mln di euro)
2018	62.000	4,4	4,4
2019	124.000	80,2	59,1
2020	186.000	253,7	190,2
2021	186.000	364,2	273,2
2022	186.000	371,1	278,4
2023 e successivi	186.000	371,1	278,4

ONERI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:

La norma in oggetto si sostituisce all'agevolazione prevista nei commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, che riguardava sia le assunzioni a tempo indeterminato che quelle in apprendistato. Prudenzialmente si è deciso di considerare una platea della stessa dimensione, e pari a 18.900 individui, nell'ipotesi che accedano alla nuova forma di esonero anche coloro che potevano godere dell'esonero della legge 232/2016 con assunzioni in apprendistato. Sulla base della distribuzione delle retribuzioni annue l'esonero contributivo medio è di circa 3.100 euro su base annua. Per il 25% della platea l'esonero medio è di circa 2.660 euro mentre per il restante 75% è pari al limite massimo di 3.250 euro.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri di cassa:

<i>Lavoratori – assunzioni alternanza scuola-lavoro</i>			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Onere lordo fisco (mln di euro)	Onere netto fisco (mln di euro)
2018	18.900	0,1	0,1
2019	37.800	11,5	8,6
2020	56.700	65,8	49,3
2021	56.700	123,9	92,9
2022	56.700	171,6	128,7
2023 e successivi	56.700	175,9	131,9

Nelle stime sopra riportate si è considerato il risparmio derivante dal mancato uso dell'agevolazione contributiva prevista dalla legge 232/2016, pari ai seguenti costi in milioni di euro: 11,7 nel 2018, 55,7 nel 2019, 60,1 nel 2020, 48,8 nel 2021, 4,3 nel 2022.

ONERE COMPLESSIVO

Nella tabella che segue è riportato l'onere complessivo derivante dalla norma sull'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile.

Complesso oneri "Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile" Limite 3.250 euro			
Anni	Numero lavoratori con esonero a fine anno	Onere lordo fisco (mln di euro)	Onere netto fisco (mln di euro)
2018	462.800	359,9	359,9
2019	844.900	1.257,0	853,4
2020	1.227.000	2.211,1	1.659,0
2021	1.146.300	2.742,5	2.057,9
2022	1.146.300	2.705,1	2.029,8
2023 e successivi	1.146.300	2.701,5	2.027,1

Si fa presente che, in via prudenziale, nelle valutazioni non si è tenuto conto, tranne per le assunzioni relative all'alternanza scuola-lavoro e per gli apprendisti trasformati, delle agevolazioni già esistenti per i giovani lavoratori assunti a tempo indeterminato e sono state considerate tutte le aziende senza tener conto del requisito legato ad eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi effettuati nei sei mesi precedenti.

Art.

Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente:

“Art. 24-bis (Accordo di ricollocazione)

1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal piano di gestione degli esuberanti presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3.

2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del decreto n. 150 del 2015, l'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

3. L'accordo di cui al comma 1 può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto n. 150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.

4. Il lavoratore che, in carico al servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento

per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.

5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al cinquanta per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”

7. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82 per cento.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce l'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, già previsto per i lavoratori percettori di NASpI, anche per i lavoratori beneficiari di trattamento di integrazione salariale straordinaria richiesta per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale. Tale opportunità viene concessa nell'ambito della procedura di consultazione prevista dall'art. 24 del decreto legislativo 148/2015 al momento della richiesta di cassa da parte dell'azienda che prevedono un piano di gestione degli esuberanti. Le richieste potranno riguardare in ogni caso un numero di lavoratori non superiore al numero di esuberanti previsti negli accordi. Il lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro può richiedere individualmente all'ANPAL l'attribuzione dell'assegno di ricollocazione spendibile presso i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati per l'intera durata del programma di cassa integrazione. Come incentivo per il lavoratore ad utilizzare l'assegno di ricollocazione la norma prevede che all'esito positivo del percorso di ricollocazione:

- il lavoratore abbia diritto alla corresponsione di un importo pari al 50 per cento del trattamento di cassa integrazione straordinaria non goduto;
- le somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro uscente al lavoratore in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono assoggettate a contribuzione previdenziale, **entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;**
- la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta del 50% nel limite massimo di 4.030 euro per l'anno 2018, rivalutata annualmente:
 - ✓ per i primi diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
 - ✓ per una durata non superiore a dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Che aumenta di ulteriori 6 mesi nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato.

La norma prevede inoltre il raddoppio del contributo di licenziamento, previsto per la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di licenziamenti collettivi effettuati dalle aziende tenute al versamento dei contributi per la cassa integrazione guadagni straordinaria.

Relazione tecnica

La stima è stata effettuata considerando che la norma abbia effetto per accordi sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2018 ad eccezione di quanto previsto al comma 7 sul raddoppio del contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1 gennaio 2018.

Per la valutazione degli effetti finanziari è stato considerato il numero di lavoratori interessati sulla base delle risultanze degli archivi gestionali dell'Istituto: nel 2016 il numero di beneficiari di CIGS (limitati ai casi di crisi e riorganizzazione aziendale) sono stati 160.000 di cui 105.000 per riorganizzazione aziendale. Sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali negli accordi per riorganizzazione aziendale il numero di esuberanti non può superare il 30% del totale delle persone coinvolte (decreto ministeriale 94033 del 13 gennaio 2016), mentre negli accordi per crisi aziendale il numero di esuberanti è mediamente pari al 50% dei lavoratori coinvolti. Sulla base di questi dati si può prudenzialmente ipotizzare che il 40% dei lavoratori in CIGS possa essere interessato all'accordo di ricollocazione. Si ipotizza inoltre che, individualmente, tutti i lavoratori scelgano di aderire all'accordo.

Considerando che il numero di assunzioni nel 2016 per soggetti provenienti da CIGS è stato pari al 4,25% del totale dei lavoratori in CIGS di cui 1,25% a tempo indeterminato, si è ipotizzato, per tener conto dell'effetto attrattivo della norma in esame, un tasso di rioccupazione da CIGS doppio rispetto a quello registrato. Pertanto il numero di assunzioni annue considerate è pari a 5.440 di cui 1.600 a tempo indeterminato.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari, sulla base dei pagamenti diretti per CIGS da parte dell'INPS nel 2016, si è tenuto conto di un costo medio mensile della prestazione CIGS pari a 1.050 euro, della retribuzione media mensile pari a 2.100 euro e una riduzione media dell'orario di lavoro pari al 70%. Si è inoltre ipotizzata una durata media residua di CIGS pari a 6 mesi.

Per valutare l'effetto in termini di finanza pubblica dell'agevolazione fiscale sulle somme offerte dal datore di lavoro in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si è fatta l'ipotesi prudenziale dell'utilizzo del limite massimo previsto dalla norma (9 mensilità) e si è ipotizzata un'aliquota media di tassazione separata (aliquota alla quale sarebbero state sottoposte le somme in oggetto per incentivo all'esodo) pari al 22%.

Ai fini della determinazione degli oneri derivanti dall'agevolazione contributiva in caso di assunzione si è ipotizzato che la durata dell'agevolazione sia massima per gli assunti a tempo indeterminato e mediamente pari a 12 mesi per gli assunti a tempo determinato (comprese eventuali trasformazioni). Considerati i livelli retributivi della platea dei lavoratori coinvolti si è prudenzialmente considerato il limite massimo di sgravio per ciascun lavoratore assunto (4.030 euro nel 2018).

Sulla base delle informazioni fornite dall'ANPAL, l'importo dell'assegno di ricollocazione, per l'anno 2016, è stato considerato pari a 3.800 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e pari a 1.500 euro per le assunzioni a tempo determinato.

Nel caso di insuccesso occupazionale per i richiedenti l'assegno è previsto comunque un costo fisso per il servizio denominato Fee4services (regolamento ANPAL per assegno di ricollocazione) per un importo massimo pari a 106,5 euro da erogarsi solo sotto determinate condizioni. Non avendo statistiche al riguardo l'ipotesi prudenziale effettuata è che venga sempre pagato per ciascun richiedente non rioccupato.

Ai fini della determinazione delle maggiori entrate contributive derivanti dall'aumento del contributo di licenziamento si è ipotizzato un numero annuo di licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato pari a 60.000. Mediamente negli ultimi anni il numero di licenziamenti collettivi nelle aziende in area CIGS è stato sicuramente superiore ma si è voluto tener conto del forte ridimensionamento avvenuto nell'ultimo anno. Prudenzialmente si è considerato un contributo di licenziamento doppio rispetto a quanto previsto come massimo dalla normativa vigente (circa 1.470 euro nel 2017). La stima è stata effettuata considerando applicato il contributo di licenziamento a partire dai licenziamenti collettivi effettuati dal 1 gennaio 2018.

Gli importi delle prestazioni sono state rivalutate fino al 2020 sulla base dei parametri contenuti nel Documento di economia e Finanza 2017 deliberati in data 23 settembre 2017 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi l'11 luglio 2017.

Nella stima degli oneri, prudenzialmente, non si è tenuto conto degli effetti di contenimento della spesa derivante dal mancato riconoscimento di parte della prestazione e della contribuzione figurativa per il periodo di cassa non goduta.

Si è infine tenuto conto degli effetti fiscali relativi:

- ✓ all'incremento del contributo di licenziamento;
- ✓ alle minori entrate contributive derivanti dall'agevolazione all'assunzione;
- ✓ alla cassa integrazione residua corrisposta al dipendente.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli effetti finanziari al lordo e al netto degli effetti fiscali derivanti dalla norma:

Effetti finanziari - Oneri (+) / Risparmi (-)
(importi in milioni di euro)

Anno	Assegno di ricollocazione e costo per il servizio	Cigs residua dipendente	Onere per agevolazione fiscale incentivo esodo	Onere per agevolazione contributiva apprendisti	Maggiori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali	Totale oneri al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Totale oneri al netto degli effetti fiscali
2018	5,4	3,6	6,8	4,4	-68,3	-48,1	-0,9	-49,0
2019	19,1	12,7	23,9	23,3	-93,0	-14,0	20,7	6,7
2020	19,4	12,9	24,3	25,7	-94,7	-12,4	13,0	0,6
2021	19,8	13,1	24,8	26,2	-96,6	-12,7	11,8	-0,9
2022	20,2	13,4	25,3	26,7	-98,5	-12,9	12,3	-0,6
2023	20,6	13,7	25,8	27,2	-100,5	-13,2	12,6	-0,6
2024	21,0	13,9	26,3	27,8	-102,5	-13,5	12,9	-0,6
2025	21,4	14,2	26,8	28,3	-104,6	-13,9	13,0	-0,9
2026	21,9	14,5	27,4	28,9	-106,7	-14,0	13,4	-0,6
2027	22,3	14,8	27,9	29,5	-108,8	-14,3	13,6	-0,7

Art.

APE Sociale Donna (6 mesi)

- All'art. 1 comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo la lettera d) aggiungere:
I requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti per le donne di 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.
- Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante... (RISORS MEF)

Relazione illustrativa

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

La proposta normativa prevede di ampliare, per l'anno 2018, la platea dei beneficiari riducendo i requisiti contributivi, previsti alle lettere da a) a d) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016, alle donne con figli. La riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Relazione tecnica

Le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita flessibile (63 anni di età minima) nell'anno 2018 e applicando percentuali di adesione diverse per ciascuna delle categorie di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla norma. Tali percentuali sono state riviste rispetto a quelle utilizzate nella relazione tecnica predisposta per la legge di bilancio 2017 per tener conto delle domande fino ad oggi pervenute. In particolare è stata aumentata al 9% la percentuale di cui alla lettera a) e ridotta al 2,2% quella di cui alla lettera c).

Inoltre, sulla base del numero medio dei figli rilevato dall'Istat per le generazioni che stanno per raggiungere il requisito dell'APE pari a 1,7 e considerato il limite di 2 anni di anticipo, si è ipotizzata una riduzione media del requisito contributivo pari a 10 mesi.

Nelle tavole che seguono sono riportate le quantificazioni del maggiore numero di pensioni e il corrispondente onere.

STIMA DEGLI ONERI – Totale Gestioni INPS

Anno	Maggiori numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl di unità)	Oneri(+)/risparmi(-) lordo fisco (mln di euro)
2018	3,6	46,4
2019	3,4	55,4
2020	2,7	50,5
2021	1,6	34,9
2022	0,1	10,5

Art.

APE Tempo determinato

1. All'art. 1 comma 179 lettera a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 dopo le parole "procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604," aggiungere le seguenti: "ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi".
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante... (RISORS MEF)

Relazione illustrativa

La proposta prevede di ampliare per l'anno 2018, la platea dei beneficiari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 estendendo il beneficio anche in caso di scadenza di contratto a tempo determinato, a condizione che il lavoratore abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi

Relazione tecnica

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. L'importo erogato è pari a 1.500 euro mensili o pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo ed è pagata fino al raggiungimento dei requisiti ordinari.

La proposta prevede di ampliare per l'anno 2018 la platea dei beneficiari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 179 della L. 232/2016 estendendo il beneficio anche in caso di scadenza di contratto a tempo determinato a condizione che i soggetti abbiano nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto almeno 18 mesi di lavoro dipendente.

Le valutazioni sono state effettuate individuando su un campione rappresentativo dell'universo di soggetti che si trovino in stato di disoccupazione:

- provenienti da contratti a tempo determinato;
- che abbiano terminato o termineranno il periodo di sostegno al reddito in tempo utile per usufruire della norma;
- abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Dall'elaborazione della platea individuata si è stimato che circa 2.400 soggetti avranno i requisiti per accedere all'estensione dell'APE social nel 2018.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanze 2017 e dal quadro macroeconomico e demografico di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS.

Nella tavola che segue è riportata la quantificazione del maggiore numero di pensioni e il corrispondente onere.

STIMA DEGLI ONERI – Totale Gestioni INPS

Anno	Maggiori numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl di unità)	Oneri(+)/risparmi(-) lordo fisco (mln di euro)
2018	2,4	25,6
2019	2,1	29,2
2020	1,5	23,1
2021	1	16,7
2022	0,2	8,0
2023	0	0,3

Si precisa che le stime riguardano la concessione del beneficio per il solo anno 2018 così come previsto dalla norma (art. 179 della Legge n. 232/2016). Laddove si prevedesse un'estensione strutturale della norma i costi aumenterebbero notevolmente.

Art.**APE Volontaria proroga**

1. All'art. 1 comma 166 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite con "fino al 31 dicembre 2019".
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante... (RISORS MEF)

Relazione illustrativa

La seguente proposta normativa punta ad aumentare di un anno la sperimentazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

Relazione tecnica

La proposta in esame proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2019 anziché fino al 31 dicembre 2018 come attualmente previsto) la sperimentazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

Si riportano di seguito gli effetti finanziari della disposizione in esame:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	-4	-35	-43

in milioni di euro

Si segnala che l'onere stimato per il 2024 è da considerarsi un valore massimo, destinato a restare dapprima costante e poi a scendere rapidamente dal 2038 fino ad azzeramento, a seguito delle restituzioni a rate ventennali.

Art.**Verificare NASPI****Art.****Norma stabilizzazione e semplificazione RITA**

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 11 il comma 4 è sostituito dai seguenti:

“4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata “Rendita integrativa temporanea anticipata”(RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Il percettore della rendita ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

4-quinquies. La disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.”

b) all'articolo 14, comma 2, lett. c), l'ultimo periodo è soppresso.

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 188 a 191 sono abrogati;

b) al comma 192, dopo le parole: “che accedono a RITA” sono inserite le seguenti: “di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.

Relazione illustrativa

L'emendamento intende rendere strutturale la "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) oggi prevista, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, integrando le relative previsioni nel corpo normativo del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che disciplina la previdenza complementare.

Tale rendita, differenziandosi dall'ordinaria prestazione di previdenza complementare (consistente nell'erogazione di una rendita vitalizia), presuppone l'esistenza di una situazione di bisogno, che è stata individuata nella cessazione dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori che maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro cinque anni successivi, ovvero nella inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi per i lavoratori che maturano l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi. Con riferimento alla RITA a regime è stato inoltre mantenuto il regime fiscale di favore già previsto dalla citata legge n. 232 del 2016 per la RITA sperimentale, nonché la previsione che la RITA trova applicazione anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

La disposizione qualifica la RITA come prestazione in capitale e, conseguentemente, di tale circostanza si terrà conto ai fini della determinazione degli imponibili fiscali da assoggettare a tassazione.

L'ultimo periodo del nuovo comma 4 del D. Lgs. n. 252 del 2005 prevede l'irrelevanza della prestazione chiesta sotto forma di RITA ai fini della ripartizione dell'eventuale montante residuo tra capitale e rendita stante la specificità della predetta RITA.

È espressamente prevista la possibilità di optare nell'ambito della dichiarazione dei redditi per la tassazione ordinaria in luogo della tassazione sostitutiva nei casi nei quali, in particolare per livelli medio bassi della prestazione, il regime ordinario fosse più favorevole rispetto a quello sostitutivo. La norma consente quindi al percettore di RITA di optare per la tassazione ordinaria ove questa fosse più favorevole.

Contestualmente la norma in esame abroga le disposizioni della citata legge n. 232 del 2016 che disciplinano la RITA in via sperimentale.

La norma in esame interviene inoltre sull'art. 14, comma 2, lett. c), del sopra citato decreto legislativo n. 252 del 2005 eliminando il divieto di richiedere il riscatto totale nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari per coloro che rimangono inoccupati per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale divieto, infatti, era strettamente collegato al testo previgente dell'art. 11, comma 4, del decreto.

Relazione tecnica

La disposizione in esame interviene all'articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005 che disciplina la previdenza complementare, rendendo strutturale la "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), attualmente prevista in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 dalla legge n. 232/2016.

La norma, inoltre, prevede che la rendita in esame sia riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

Applicando la metodologia e i dati utilizzati in sede di relazione tecnica a corredo della norma sul regime fiscale RITA (Legge n. 232/2016), si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2018	2019	2020	2021	dal 2022
Ritenuta	4,2	39,7	-7,1	-10,4	-17,8

in milioni di euro

Parere AE 13/10/2017 ore 17.35

Si valuti l'opportunità di consentire, previa espressa richiesta del lavoratore, l'applicazione della tassazione ordinaria anche da parte del soggetto erogante la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).

Ciò consentirebbe al lavoratore di subire una minor tassazione in sede di applicazione della ritenuta, in virtù del riconoscimento delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR.

Inoltre, permetterebbe al lavoratore di non dover modificare la dichiarazione precompilata.

Art.

Integrazione alla normativa sui premi di produttività con riferimento al coinvolgimento paritetico dei lavoratori

All'articolo 55, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo le parole "800 euro" sono inserite le seguenti: "rapportata al periodo di lavoro nell'anno".

Relazione illustrativa

La norma proposta stabilisce che la riduzione contributiva applicabile nei confronti delle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro opera su un importo non eccedente 800 euro determinato in rapporto al periodo di lavoro nell'anno. Tale integrazione si rende necessaria al fine di chiarire che il limite di 800 euro trova applicazione per l'intero periodo di imposta, evitando così che, durante il medesimo periodo, un lavoratore che abbia instaurato due o più distinti rapporti di lavoro possa beneficiare della riduzione contributiva su premi di produttività superiori, se complessivamente considerati, a 800 euro.

Relazione tecnica

La modifica normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.

Armonizzazione pubblico-privato pensioni complementari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge..., risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal primo gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.»

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante... (RISORS MEF)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE TECNICA

Art.

Integrazione alla normativa sui premi di produttività con riferimento alla sostituibilità di tali premi con azioni del datore di lavoro o di altre imprese del gruppo

All'articolo 1, comma 184 bis, lettera c) della legge 28 dicembre 2016, n. 208, dopo le parole "dallo stesso stabilite" sono aggiunte le seguenti: ". Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182.

Relazione illustrativa

La norma proposta stabilisce che la plusvalenza ritratta dalla vendita, da parte di un lavoratore dipendente, di azioni ricevute in sostituzione di un premio di produttività soggetto alla disciplina definita dall'articolo 1, commi da 182 a 190, della legge di Stabilità per il 2017 venga determinata dalla differenza fra il corrispettivo percepito ed il valore delle azioni al momento in cui sono state assegnate al lavoratore.

Tale previsione ha lo scopo di evitare che il dipendente assoggetti ad imposizione sostitutiva del 26% il valore di un premio che, se ricevuto sotto forma monetaria, avrebbe scontato un'imposta sostitutiva del 10%, disincentivando in questo modo forme di partecipazione al capitale/patrimonio della società datrice di lavoro da parte dei lavoratori stessi.

Relazione tecnica

La disposizione in esame interviene all'articolo 1, comma 184 bis, lettera c) della legge n. 208/2015, prevedendo che, ai fini della determinazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 della suddetta legge (premi di produttività), il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni al momento in cui sono state assegnate al lavoratore.

Al riguardo, in linea con le valutazioni espresse in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 160 della legge n. 232/2016 in materia di detassazione dei premi di produttività, e in considerazione del contenuto ricorso a tali assegnazioni a favore dei lavoratori dipendenti, la disposizione in esame non determina sostanziali effetti in termini di gettito.

Art.

Finanziamenti Annuale delle Attività Base di Ricerca – Ricercatori e PA

La norma di cui all'art. 1, comma 297, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che tra i finanziamenti pubblici, la cui fruizione esclude l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, commi da 295 a 302, della medesima legge, non è ricompreso lo stesso finanziamento di cui all'art. 1, commi da 295 a 302.

Relazione illustrativa

L'art. 1, commi da 295 a 302, della legge 11 dicembre 2016, n. 322, al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università italiane, ha iscritto all'interno del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università una apposita sezione denominata "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca": a tale "Fondo" sono destinati 45 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro per l'anno 2019, e 30,54 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020.

Il "Fondo" è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, in servizio nelle università statali: i commi da 297 a 302, individuano l'importo e le modalità di erogazione del finanziamento. Più in particolare, il comma 297 esclude dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda per ottenere il finanziamento, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati. Poiché lo stesso finanziamento annuale della attività base di ricerca è un finanziamento pubblico, si potrebbe ipotizzare in una interpretazione strettamente letterale della norma che l'ottenimento di tale finanziamento precluda, per l'anno successivo a quello in cui è stato ottenuto, la presentazione della relativa domanda. Ipotesi, ed interpretazione, che si porrebbero ovviamente in contrasto con la *ratio* normativa, diretta a sostenere la ricerca dei migliori ricercatori e professori di seconda fascia delle università italiane, con una provvista finanziaria annuale. Per evitare la possibilità di una tale ipotesi ed interpretazione, la norma proposta in sede di interpretazione autentica del comma 297 esclude espressamente che il finanziamento annuale delle attività base di ricerca possa essere ricompreso tra i finanziamenti pubblici, che escludono la richiesta del medesimo finanziamento. La collocazione della norma in sede di "legge di bilancio 2018", è motivata in ragione dell'impatto finanziario che essa tende ad ottenere: evitare cioè che gli stanziamenti annuali del "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca" non possano essere destinati alle finalità previste dalla legge (il sostegno alla ricerca, nelle università statali, dei migliori ricercatori e professori di seconda fascia).

~~Il carattere ordinamentale della misura rinviene la propria giustificazione nel fatto che trattasi soltanto di una norma di interpretazione autentica, di una disposizione normativa già contenuta nella legge di bilancio per l'anno 2017.~~

Relazione tecnica

~~La modifica normativa di carattere meramente chiarificatorio non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.~~

Art.

Disposizioni concernenti il personale dei centri per l'impiego finalizzata alla transizione delle competenze gestionali in capo alle Regioni in materia di politiche attive del lavoro attraverso il finanziamento dei rispettivi oneri (Verifica RGS MAX 250 mln - No stabilizzazioni)

1. Allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 2.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 249,25 milioni di euro, a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 249,25 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante ..(RISORSE MEF)
3. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'ANPAL, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 5. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data in vigore della presente legge possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure avviate ai sensi del citato articolo 20.
5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, i trasferimenti alle regioni ordinarie sono incrementati di complessivi 15,79 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 4, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro. Agli oneri complessivi di cui al presente comma, pari a 18,6 milioni di euro, si provvede mediante ... (RISORSE MEF)
6. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi del presente articolo, i trasferimenti di personale alle regioni, agenzie o enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.
7. Ai fini di cui al comma 1, ed allo scopo di assicurare alla Società per Azioni ANPAL Servizi SpA le risorse occorrenti per far fronte agli oneri minimi di funzionamento, ivi compresa la stabilizzazione del personale a termine, è stanziata, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una somma pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante ... (RISORSE MEF)

Relazione Illustrativa

Il comma 1 stabilisce che, allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali eventualmente costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 2.

Il comma 2 quantifica, per le finalità di cui al comma 1, gli oneri legati al costo del personale in 249,25 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Il comma 3 prevede che le regioni, o le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data del trasferimento.

Il comma 4 prevede che le Regioni, le agenzie o gli enti regionali eventualmente costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, e l'ANPAL, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Si specifica, altresì, che ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure avviate ai sensi del citato articolo 20.

Il comma 5 prevede la copertura degli oneri relativi ai processi di stabilizzazione in parola, prevedendo un incremento dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario di complessivi 15,79 milioni di euro, secondo la tabella B, allegata al provvedimento. Per le medesime finalità, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro. Agli oneri complessivi di cui al presente comma, pari a 18,6 milioni di euro, a decorrere dal 2018 si provvede mediante XXXXX.

Il comma 6, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, stabilisce che i trasferimenti di personale alle regioni, agenzie o enti regionali eventualmente costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego, sono effettuate in deroga e non sono computate ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.

Il comma 7 prevede che, ai fini di cui al comma 1 ed allo scopo di assicurare alla Società per Azioni ANPAL Servizi SpA le risorse occorrenti per far fronte agli oneri minimi di funzionamento, ivi compresa la stabilizzazione del personale a termine, è stanziata, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una somma pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai fini della stabilizzazione del personale a termine, le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate da ANPAL Servizi S.p.A., in deroga alla previsione di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il comma 8 prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 7.

Relazione Tecnica

La stima degli oneri è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

a)	personale a tempo indeterminato addetto alle funzioni del mercato del lavoro	5.605	
b)	costo medio personale di cui alla lettera a)		44.469
c)	personale a tempo determinato addetto alle funzioni del mercato del lavoro		355
d)	personale a tempo determinato ANPAL	51	
e)	costo medio personale a tempo determinato ANPAL		55.023
f)	(= a x b) costo personale a tempo indeterminato (milioni di euro)		249,25
g)	(= c x b) costo stabilizzazione personale a tempo determinato (milioni di euro)	15,79	
h)	(=d x e) costo personale ANPAL a tempo determinato (milioni di euro)	2,81	
i)	(=g + h) totale stabilizzazione (milioni di euro)	18,6	

- a) Il numero medio del personale a tempo indeterminato è riferito al dato 2015, sulla cui base è stata fatta la ripartizione della quota parte a carico dello Stato nell'anno 2017;
- b) Il costo medio del personale è stimato sulla base dei dati forniti nel conto annuale delle pubbliche amministrazioni, anno 2016, con riferimento al personale delle regioni ed enti locali; allo scopo di ottenere il costo medio annuo, la retribuzione media annua, pari ad € 32.896, è stata moltiplicata per il coefficiente 1,3518.
- c) il numero del personale a tempo determinato addetto alle funzioni del mercato del lavoro è stimato sulla base del "censimento degli operatori dei centri per l'impiego" condotto da ANPAL in collaborazione con le Regioni e Province autonome;
- d) il numero del personale a tempo determinato dell'ANPAL è basato sul decreto n. 1 del 27 gennaio 2017 del direttore generale INAPP di intesa con il direttore generale dell'ANPAL, di trasferimento di parte del personale a tempo determinato dell'INAPP all'ANPAL in attuazione dell'art. 4, co. 8, D.P.C.M. 13 aprile 2016;
- e) il costo medio del personale a tempo determinato dell'ANPAL è calcolato sulla base della stima del costo medio del personale INAPP, per livello di qualifica, sulla base del bilancio 2016 ed applicato alla distribuzione delle 51 unità di personale trasferite ad ANPAL per livello di qualifica.

TABELLA A – RIPARTIZIONE DEI FONDI PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO XX, COMMA 2

Regione	dipendenti a tempo indeterminato	trasferimenti
Abruzzo	189	8.404.683
Basilicata	144	6.403.568
Calabria	395	17.565.343
Campania	699	31.083.988
Emilia Romagna	456	20.277.966
Lazio	603	26.814.942
Liguria	205	9.116.191
Lombardia	610	27.126.227
Marche	334	14.852.721
Molise	42	1.867.707
Piemonte	462	20.544.782
Puglia	461	20.500.312
Veneto	446	19.833.274
Toscana	426	18.943.889
Umbria	133	5.914.407
Totale	5.605	249.250.000

TABELLA B – RIPARTIZIONE DEI FONDI PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO XX, COMMA 4

Regione	dipendenti a tempo determinato	trasferimenti
Abruzzo	28	1.245.409
Basilicata	-	-
Calabria	81	3.602.789
Campania	1	44.479
Emilia Romagna	38	1.690.197
Lazio	2	88.958
Liguria	7	311.352
Lombardia	18	800.620
Marche	8	355.831

Molise	-	-
Piemonte	19	845.099
Puglia	-	-
Toscana	98	4.358.930
Umbria	47	2.090.507
Veneto	8	355.831
totale regioni		
a statuto ordinario	355	15.790.000

Capo IV **Lotta alla povertà (Manca)**

Capo V **Misure dei settori (Proposte pervenute dai Ministeri)**

Art.

Disposizioni in materia di sport (inserire solo norme fiscali ULF)

1. *[Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse]* Prioritario Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

“All’articolo 22 è aggiunto il seguente comma «Al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, le somme di cui al comma 1, effettivamente destinate entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione a interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette nella misura del cinquanta per cento e comunque sino a un massimo di 50.000,00 euro. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con l’Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente periodo».

L’articolo 26 è così sostituito: «Art. 26. Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di Serie A – 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all’articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale. 2. La quota di cui al primo comma, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base del risultato conseguito nell’ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a partire dalla stagione sportiva 1946/1947. 3. La quota di cui al primo comma, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo prioritariamente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate nell’ultimo campionato. 4. Con decreto dell’Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lett. b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui comma 1, lett. c).

Ai maggiori oneri derivanti dalla previsione di cui alla lettera a), valutati in 3.015.000 euro, si provvede mediante [...].

2. *[Modifica dell’articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina dell’imposta unica sulle scommesse sportive]* A decorrere dal 1 gennaio 2018, l’imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa, come disciplinata dall’articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stabilita nella misura del 19 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 23 per cento, se la raccolta avviene a distanza.

3. [*Società sportiva dilettantistica lucrativa*] Prioritario Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

4. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; d) l’obbligo di prevedere la presenza nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

5. Tutti i ricavi derivanti dall’attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni, al netto dei costi di diretta imputazione, concorrono alla determinazione della base imponibile di cui all’articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il cinquanta per cento del loro ammontare, comunque entro il limite consentito dal regime degli aiuti di Stato *de minimis* di cui al Regolamento dell’Unione Europea 18 dicembre 2013, n. 1407.

6. Ai fini dell’imposta sul reddito derivante dall’attività commerciale, le società sportive dilettantistiche lucrative possono esercitare l’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, entro il limite indicato dall’articolo 90, comma secondo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. I ricavi derivanti dall’attività istituzionale delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto. L’imposta si applica con le modalità di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. [*Modifica all’articolo 2 in materia di collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche*] All’articolo 2, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte le parole «nonché alle società sportive dilettantistiche lucrative».

9. [*Fondo Sport e Periferie*] Prioritario Al fine di attribuire natura strutturale al fondo «Sport e Periferie» di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, come modificato dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, a decorrere dal 1 gennaio 2018, tale fondo è trasferito all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è alimentato annualmente con 50 milioni di euro, di cui è conseguentemente autorizzata la spesa. Con decreto dell’Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport di concerto con Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento del fondo di cui al precedente periodo.

10. [*Sport bonus*] Entro il limite complessivo di 20 milioni di euro, alle erogazioni liberali in denaro d’importo superiore a 20.000,00 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari, è riconosciuto un credito d’imposta, denominato «sport bonus», nella misura del 50 per cento dell’importo erogato e comunque non oltre 10.000,00 euro, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale. Alle erogazioni di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera *i-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Tale credito d'imposta è riconosciuto: a) alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 10 per cento del reddito imponibile annuo; b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti di cui alla lettera b) il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

12. Al credito d'imposta derivante dall'applicazione del comma 10 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

13. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 10 comunicano immediatamente all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, in concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di erogazione dei benefici fiscali, in modo da assicurarne l'equa ripartizione tra i soggetti richiedenti, e le modalità di erogazione degli stessi, anche prevedendo la costituzione di una apposita casella di posta elettronica certificata.

14. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 10 si provvede mediante [...].

15. *[Modifica dell'articolo 69, comma 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, lett. m), del d.p.r. medesimo]* Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81» sono sostituite dalle parole «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67»;

le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle parole «10.000 euro».

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in 8 milioni di euro, si provvede mediante [...].

16. *[Iscrizione al fondo pensione lavoratori dei soggetti che percepiscono i redditi di cui all'articolo 67, lett. m), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917]* I soggetti che, svolgendo attività di collaborazione in modo continuativo, percepiscono i redditi di cui all'articolo 67, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella categoria b) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 80, del 7 aprile 2005. A essi si applica un'aliquota contributiva del 10 per cento sull'intero compenso, per un terzo a carico del percipiente.

17. *[Detrazione fiscale spese di iscrizione a società o associazioni sportive dilettantistiche]* Per l'anno 2018, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche alle spese, per un importo non superiore a 210,00 euro, sostenute dai soggetti di età superiore a settanta anni. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in [...], si provvede mediante [...].

18. [*Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico per l'acquisto di ausili per lo sport per disabili*] Al fine di sostenere e incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili, è concesso al Comitato Italiano Paralimpico un contributo pari a 5 milioni di euro da destinare all'acquisto di ausili per lo sport per atleti disabili. Con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport da adottarsi, sentito il Comitato Italiano Paralimpico, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione, tenendo conto del reddito e dell'età dei soggetti richiedenti.

19. [*Riforma dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di sgravi contributivi per giovani calciatori*] Al comma 13 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche le parole da «a tal fine» fino a «agevolazioni di cui al presente comma», sono sostituite dalle parole «Con tali risorse il Comitato Olimpico Nazionale Italiano riconosce alle società sportive militanti nel Campionato di Serie C un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000,00 e concorre nella misura del 50 per cento alla retribuzione da lavoro dipendente di ogni giovane di serie in addestramento tecnico e di ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ove frequentino un percorso scolastico. Con le medesime risorse, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano concorre altresì nella misura del 30 per cento al pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico».

20. [*Finanziamento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione degli Europei di calcio under 21*] Prioritario Ai fini della realizzazione della ventiduesima edizione del Campionato di calcio europeo under 21 che si svolgerà in Italia dal 16 al 30 giugno del 2019 è concesso in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio un contributo pari a 5 milioni di euro. La Federazione Italiana Giuoco Calcio provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

21. [*Modifica dell'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281, recante la concessione di un contributo alla Wada*] Al fine di adeguare il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-doping Agency*), l'articolo 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2003, n. 281, è sostituito dal seguente: «L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è valutato in 932.949,21 euro per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, nella somma annualmente richiesta dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), raggugliata al tasso di cambio tra euro e dollaro, comunque non superiore a 1.411.072,86 euro». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 335.949,21 per l'anno 2017 e in 814.072,86 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281.

22. [*Fondo a tutela della maternità per le atlete*] Prioritario Ai fini del sostegno alla maternità delle atlete è istituito presso l'Ufficio per lo Sport un fondo denominato «Fondo a tutela della maternità delle atlete», cui è destinato per l'anno 2018 un importo pari a 2 milioni di euro. Con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, sentiti l'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Pari Opportunità, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione del contributo economico alle atlete che ne fanno richiesta. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante [...].

23. [*Impegno di spesa per la realizzazione del Giro d'Italia*] Prioritario Ai fini della realizzazione del Giro d'Italia è autorizzata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa di 2 milioni di euro. Con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al periodo precedente. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante [...].

24. [*Trasferimento dei dividendi di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo al Fondo contributi interessi*] I dividendi di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2017, 2018

e 2019 sono destinati al «Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva» di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

25. [Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per gli impianti sportivi] Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 485 dopo le parole «edilizia scolastica» è aggiunto il seguente periodo «e, per gli anni 2018 e 2019, 100 milioni di euro destinati a interventi di impiantistica sportiva»;

dopo il comma 487 è inserito il seguente: «487-bis. Gli Enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet <http://www.sportgoverno.it/>. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente»;

dopo il comma 488-bis sono inseriti i seguenti:

«488-ter. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport individua per ciascun Ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018; b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018; c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP».

«488-quater. I Comuni facenti parte di un'Unione di Comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'impiantistica sportiva, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487-bis e 488-ter del presente articolo, per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di impiantistica sportiva ricadenti nelle priorità di cui al citato comma 488-ter»;

al comma 489 dopo le parole «ai commi 488» sono aggiunte le seguenti «e 488-ter» e dopo le parole «edilizia scolastica» è aggiunto il seguente periodo «e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport comunicano»;

al comma 491 dopo le parole «edilizia scolastica» sono aggiunte le seguenti «e di impiantistica sportiva».

26. [Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, recante regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti] Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 8, le parole «ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge n. 335 del 1995» sono sostituite dalle parole «ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico»;

all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole «nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle parole «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1 gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore contribuito il contributo»;

all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole «nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle parole «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1 gennaio 2020 nella misura dell'1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore contribuito il contributo».

27. [Modifica dell'articolo 61, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante eventi sportivi di sci alpino] All'articolo 61, comma 12, primo periodo, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, le parole «di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021» sono sostituite dalle parole «di 15 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante [...].

28. [Diritto dei minori extracomunitari all'esercizio della pratica sportiva] Al fine di garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, è indetta una campagna di sensibilizzazione, anche attraverso la realizzazione di un sito web dedicato, le cui modalità di realizzazione saranno definite con apposito decreto l'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottarsi entro il 30 giugno 2018. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 40.000,00 euro mediante [...].

29. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di cui al comma precedente, i minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno quattro mesi a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani. Il tesseramento conserva la propria efficacia per la durata della stagione sportiva in corso anche in seguito al compimento del diciottesimo anno di età, a condizione che il soggetto interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza italiana e ne abbia fatto richiesta. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive adeguano i propri statuti e i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei commi precedenti. Nelle more di tale adeguamento, ai soggetti interessati è comunque garantito il diritto al tesseramento. L'articolo 1 della legge 20 gennaio 2016, n. 12, è abrogato.

Relazione tecnica e illustrativa

Il primo comma reca modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, concernente la «disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse». In particolare, la lettera a) introduce un'agevolazione fiscale per le società di Lega di Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico e Lega Nazionale Dilettanti che destinino le risorse derivanti dalla mutualità di cui all'articolo 22 del d.lgs. 9 del 2008 a interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi di cui sono proprietarie o concessionarie: le somme impiegate a questo fine entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento e comunque sino a un massimo di 50.000,00 euro. Le società di calcio alle quali si rivolge la norma sono 24 appartenenti alla Lega di Serie B, 57 appartenenti alla Lega Calcio Professionistico e 167 appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti.

Il secondo comma ha per oggetto l'imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa, che viene innalzata dal 18 al 19 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e dal 22 al 23 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Questa disposizione, senza modificare l'impianto normativo introdotto con la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 945, legge 28 dicembre 2015, n. 208), permetterà di reperire quelle maggiori entrate per l'Erario che serviranno ad alimentare strutturalmente il Fondo Sport e Periferie di cui al comma 9 delle disposizioni in commento.

Con le disposizioni contenute **nei commi terzo e seguenti** si introduce la possibilità di esercitare l'attività sportiva dilettantistica in forma di impresa.

L'ottavo comma reca una modifica all'articolo 2, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche e concerne un mero adeguamento tecnico conseguente alla creazione del nuovo soggetto di cui ai commi da terzo a settimo.

Il comma 9 attribuisce natura strutturale al fondo denominato «Sport e Periferie», istituito per la prima volta con un finanziamento pari a cento milioni di euro col decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, e successivamente rifinanziato con una ulteriore *tranche* dello stesso importo con la legge di stabilità per il 2017. Tale fondo, attualmente incardinato presso il Coni, continuerà a gravare sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ma verrà trasferito dal Comitato Olimpico Nazionale all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I commi 10 e seguenti istituiscono lo *sport bonus*, regolandolo su un modello ispirato al già noto *art bonus*, introdotto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2014, n. 106. Sulla scorta di quanto avviene per il sostegno alla cultura e allo spettacolo, alle erogazioni liberali in denaro d'importo superiore a 20.000,00 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici in luogo della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-ter*), del testo unico delle imposte sui redditi, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle erogazioni effettuate, comunque non oltre 10.000,00 euro, ripartito in tre quote annuali di pari importo (nel limite del 10 per cento del reddito imponibile annuo per le persone fisiche e gli enti non commerciali e del 3 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d'impresa). Anche il meccanismo di asseverazione dell'erogazione liberale ai fini del conseguimento del vantaggio fiscale è costruito sullo schema dell'*art bonus*: i soggetti beneficiari comunicano immediatamente all'Ufficio per lo Sport l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici; inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, essi devono comunicare al medesimo Ufficio lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. La disposizione trova applicazione nel limite di 10 milioni per il 2018. L'individuazione dettagliata dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici fiscali di cui si è detto è rimessa a un decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottare in concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, in modo da assicurarne l'equa ripartizione tra i soggetti richiedenti.

Il comma 15 concerne una *modifica dell'articolo 69, comma 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente a indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi di cui all'art. 67, lett. m), del d.p.r. medesimo*, elevando l'esenzione fiscale da 7.500,00 euro a 10.000,00 euro.

Il comma 16 concerne l'obbligo di iscrizione dei soggetti che, svolgendo attività di collaborazione in modo continuativo, percepiscono i redditi di cui all'articolo 67, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi.

La previsione contenuta **nel comma 17** estende la detrazione fiscale prevista per il costo di iscrizione annuale e di abbonamento dei minori di anni diciotto ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, ai soggetti di età superiore a settanta anni.

Con **il comma 18** è concesso un contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico pari a 5 milioni di euro da destinare all'acquisto di ausili per lo sport per atleti disabili, finalizzato a sostenere e incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili. La norma rinvia a un decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottare dopo aver sentito il Comitato Italiano Paralimpico, per la determinazione dei criteri di assegnazione degli ausili agli atleti disabili, tra i quali senz'altro ricomprendere gli indicatori di reddito e l'età.

Il comma 19 concerne la modifica dell'articolo 145 della legge 388 del 2000 in materia di sgravi contributivi ai giovani calciatori che militano nel campionato di Lega Pro. Con la menzionata disposizione vennero stanziati 20 miliardi di lire in favore del Coni, finalizzati ad agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni militanti nei vecchi campionati nazionali di serie C1 e C2 (oggi Lega Pro). La norma, in particolare, prevedeva che per ogni giovane assunto venissero riconosciuti alla società di appartenenza: a) uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire per ogni calciatore assunto; b) un credito di imposta pari al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente per ogni calciatore assunto; c) una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.

La misura di queste agevolazioni, tuttavia, si è rivelata insoddisfacente e dei 20 miliardi stanziati ne sono stati a oggi utilizzati circa 4, con residuo nelle casse del Coni di ben 8 milioni di euro, liquidi ed esigibili. La disposizione in esame, pertanto, attraverso l'erogazione di contributi da parte del Coni, realizza i seguenti effetti: a) innalzamento dello sgravio contributivo in forma capitaria per i giovani calciatori sino a 5.000,00; b) innalzamento del credito d'imposta dall'attuale 30 al 50 per cento del reddito di lavoro dipendente del calciatore interessato; c) innalzamento al 30 per cento della riduzione sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.

La disposizione contenuta **nel comma 20** attribuisce alla Federazione Italiana Giuoco Calcio un finanziamento straordinario di 5 milioni per la realizzazione degli Europei di calcio *under 21*, prevedendo che il soggetto beneficiario provveda a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni

parlamentari, una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

Il comma 21 reca una Modifica dell'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281, recante la concessione di un contributo alla Wada. La Wada (Agenzia mondiale antidoping) è una fondazione con sede a Montreal, istituita dal Comitato olimpico internazionale nel 1999, allo scopo di promuovere e coordinare la lotta contro il doping nello sport; in essa sono rappresentati Comitati Olimpici Nazionali e Governi. Dal 1 gennaio 2002, alle spese dell'Agenzia provvedono per il 50 per cento il CIO e per l'altro 50 per cento i Governi dei paesi rappresentati nel CIO. In particolare, l'Europa contribuisce per il 47,5 per cento della quota governativa. A causa di un costante incremento del fabbisogno finanziario della Wada, la somma corrispondente a tale quota è cresciuta negli anni, passando dai 4.037.500,00 dollari americani del 2002 ai 7.059.650,00 dollari del 2017, con un conseguente incremento proporzionale del contributo spettante nostro Paese. L'Italia ha previsto, dapprima, con legge 13 ottobre 2003, n. 281, il versamento alla Wada di un contributo annuale massimo di € 597.000,00; successivamente, con legge 26 novembre 2007, n. 230, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, si è impegnata a sostenere l'Agenzia mondiale antidoping nella sua missione di lotta all'uso di sostanze stupefacenti nello sport, assicurandole un finanziamento in base al suo bilancio annuale. La predetta somma di 597.000,00 euro fu stabilita tenendo conto dell'ammontare della quota che a quell'epoca spettava all'Italia e del tasso di cambio tra euro e dollaro allora vigente. Sennonché, tale stanziamento si è dimostrato insufficiente a partire dall'anno 2015, quando, a causa dell'incremento delle contribuzioni spettanti ai Governi e della variazione del tasso di cambio tra le due valute, l'Italia ha cominciato a versare alla Wada somme di importo inferiore a quelle richieste, accumulando un debito residuo di 176.025,20 dollari per gli anni 2015 e 2016. Nella fattispecie, la quota spettante all'Italia è aumentata, dal 2004, del 37,34% se valutata in dollari, passando da 594.000,00 \$ a 772.000,00 \$ e, a causa dell'assottigliamento del valore di cambio tra la valuta europea e quella americana, addirittura del 62,24% se espressa in euro, innalzandosi da 454.174,00 € a 736.859,70 €.

Alla luce di queste considerazioni, si rende necessario aggiornare la legislazione vigente, rideterminando lo stanziamento in favore dell'Agenzia mondiale antidoping, tenendo conto sia dell'incremento delle somme richieste all'Italia (cresciute mediamente del 3,50% annuo, dal 2005 al 2010; rimaste stabili dal 2011 al 2014; incrementate mediamente del 4,14% all'anno, dal 2015 al 2017), che della variazione del valore di cambio tra euro e dollaro.

Il comma 22 istituisce presso l'Ufficio per lo Sport un fondo a tutela della maternità per le atlete, con uno stanziamento iniziale pari a 2 milioni di euro. La disposizione prevede che con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, sentiti l'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Pari Opportunità, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione del contributo economico alle atlete che ne fanno richiesta.

Con il comma 23 è impegnato un importo pari a 2 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, *per la realizzazione del Giro d'Italia*. La disposizione prevede che con decreto dell'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, siano determinati i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al periodo precedente.

Il comma 24 regola il trasferimento dei dividendi di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo al Fondo contributi interessi. Tale fondo, previsto dall'articolo 5, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo (di seguito anche ICS), è di titolarità dello Stato e viene amministrato in gestione separata dall'ICS. La presenza di questo fondo ha consentito al Credito Sportivo di realizzare nei suoi 60 anni di attività la sua *mission* di banca pubblica specializzata, erogando senza soluzione di continuità "credito agevolato negli interessi" per sostenere e incentivare gli investimenti pubblici e privati nel settore dell'impianistica sportiva.

Il fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi è stato da sempre alimentato, in modo automatico e continuativo, dal versamento di un'aliquota percentuale degli incassi lordi dei concorsi pronostici (Totocalcio e Totogol). Tale alimentazione ha subito nel tempo un progressivo declino a causa della crisi dei summenzionati concorsi pronostici, per poi interrompersi del tutto per effetto della cessazione del finanziamento di cui all'articolo 1, co. 218, della legge 190 del 2014. Allo stato attuale, il fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi ha una disponibilità residua effettiva di circa 13 milioni di euro, che consente all'Istituto una limitata operatività, aggravata dalla mancanza di alimentazione continuativa. Tale

situazione non consentirà più di attuare il modello operativo ideato dal legislatore del 1957. Il nuovo Statuto dell'ICS del 2014 prevede una partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze pari all'80,438% e una percentuale di distribuzione degli utili del 45%. Sulla base di tale valori, il MEF sarà destinatario di un dividendo pari al 36% circa degli utili netti prodotti annualmente dalla gestione dell'ICS; con i precedenti Statuti, invece, lo Stato era escluso da qualsiasi distribuzione di utili. La proposta, pertanto, prevede di destinare tali dividendi, di pertinenza del MEF, al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l'impiantistica sportiva, di modo che i profitti generati dall'attività di mercato della banca in ambito sportivo possano tornare allo sport sotto forma di agevolazioni pubbliche da destinare all'impiantistica sportiva a carattere più propriamente sociale.

Il comma 25 concerne l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per gli impianti sportivi, prevedendo che una quota degli attuali spazi finanziari disponibili (pari a 700 milioni di euro), di cui all'articolo 1, commi da 485 a 491, della legge 232 del 2016 sia destinata all'impiantistica sportiva per un ammontare di 100 milioni di euro annui per il 2018 e il 2019. Tali spazi finanziari, finalizzati a favorire investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli anni precedenti e delle risorse rivenienti da debito, possono essere richiesti dagli enti locali che non possono effettuare tali operazioni nel rispetto del proprio saldo. Le modalità e le tempistiche per la richiesta degli spazi finanziari ricalcano quelle attualmente previste per l'edilizia scolastica, fatto salvo che il soggetto al quale gli Enti locali richiedenti dovranno comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano sarà la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Il comma 26 reca modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, concernente il regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti.

Il comma 27 reca una modifica all'articolo 61, comma 12, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente la realizzazione dei mondiali e dei campionati del mondo di sci alpino di Cortina d'Ampezzo previsti per marzo 2020 e nel febbraio 2021. Tale disposizione, pur mantenendo intatto l'impegno di spesa complessivamente previsto, anticipa lo stanziamento di 5 milioni all'anno 2018, eliminando quello di pari importo per l'anno 2021.

Con le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 è indetta una campagna di sensibilizzazione, anche attraverso la realizzazione di un sito web dedicato, al tema del diritto dei minori all'esercizio della pratica sportiva, indipendentemente dalla regolarità del loro ingresso e soggiorno in Italia, le cui modalità di realizzazione saranno definite con apposito decreto l'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di Sport, da adottarsi entro il 30 giugno 2018.

Parere RGS riferito a vecchio pacchetto

1. Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse

La proposta in esame introduce modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 disponendo che la quota del 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 della disposizione in esame, destinate ad ammodernare gli impianti sportivi delle società di calcio entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione, non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette nella misura del cinquanta per cento e comunque sino a un massimo di 50.000,00 euro.

Al riguardo, preliminarmente si segnala che non è sufficientemente chiaro se l'agevolazione viene concessa solo successivamente al verificarsi della prevista condizione relativa alla effettiva destinazione delle risorse. Ciò ad evitare eventuali recuperi per indebito beneficio. Inoltre, non è specificato se la predetta agevolazione concorre con altri benefici previsti a vigente legislazione (quale ad esempio la detrazione fiscale per ristrutturazione). In ogni caso, dall'applicazione della disposizione in esame discendono effetti di minor gettito IRES stimati dal Dipartimento delle finanze cui si rinvia.

2. Modifica dell'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse sportive

Si ritiene, preliminarmente, che la proposta non sia sufficientemente chiara in quanto, nello stabilire la misura dell'imposta unica sulle scommesse sportive fissandola al 21%, richiama la disciplina dettata dall'art. 1, comma 945, della legge n. 208 che stabilisce aliquote diverse in base alla tipologia di raccolta e per il gioco del Bingo. In ogni caso, è necessario acquisire la relazione tecnica per la verifica degli effetti sul gettito e, pertanto, si rinvia al Dipartimento delle finanze e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3-7 Società sportiva dilettantistica ordinaria

Commi 3 -5 La proposta intende modificare l'assetto delle società sportive dilettantistiche che fino ad oggi sono caratterizzate dall'assenza di finalità di lucro. Su tale punto il Dipartimento delle finanze ha stimato minori entrate fiscali, pari ad una riduzione dell'IRES dovuta.

Nel merito, si sottolinea che l'attività sportiva dilettantistica è attualmente disciplinata dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche, che ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e delle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro. Inoltre viene previsto che le società sportive dilettantistiche possono assumere la forma di società sportive di capitali o di cooperative costituite secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro nonché il formale

recepimento nello statuto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche dell'assenza di fini di lucro e l'esclusione di ogni forma di possibile riparto di utili fra gli associati.

Al riguardo, si evidenziano, inoltre, le disposizioni introdotte dall'art. 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 189, che stabilisce: "1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società o dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi".

In particolare l'art. 5, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo n. 242/1999 prevede che il CONI "delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline associate al C.O.N.I. e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;"

Pertanto, si rinvia a valutazioni politiche l'ulteriore corso del provvedimento nell'attuale formulazione prospettata, non mancando di evidenziare che qualora la proposta dovesse avere ulteriore seguito sarà necessaria una revisione anche della disciplina che regola il procedimento di riconoscimento da parte del CONI. Il Dipartimento delle finanze, con riferimento al comma 6 che prevede di applicare ai ricavi derivanti dall'attività delle società sportive dilettantistiche un' imposta sul valore aggiunto con aliquota al 10%, ha fornito per le vie brevi una quantificazione del minor gettito IVA su base annua.

Al comma 7 la proposta prevede l'iscrizione al fondo pensione lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella categoria b) dei soggetti che svolgono prestazioni sportive e tecnico-amministrative presso società sportive dilettantistiche.

Al riguardo, si evidenzia che la proposta determina effetti sulla finanza pubblica (anche prospettici) per la completa valutazione dei quali è necessaria dettagliata relazione tecnica. Si rinvia anche al Ministero del Lavoro, all'INPS e al Dipartimento delle Finanze.

8. Agente sportivo

La proposta disciplina l'applicazione di imposte straordinarie di registro per plusvalenze realizzate mediante cessione anticipata di un contratto pluriennale di prestazioni sportive professionistiche calcistiche e relativo compenso percepito da chi ha assistito a qualsiasi titolo il calciatore professionista.

In proposito, il Dipartimento delle finanze, ha segnalato la necessità di un preliminare esame giuridico della norma in considerazione del fatto che la stessa andrebbe ad assoggettare ad un'imposta indiretta un'imponibile già assoggettato a IRES. In ogni caso, il predetto Dipartimento ha effettuato una stima degli effetti finanziari di maggior gettito anche con riferimento all'imposta straordinaria di registro da applicare al compenso percepito da chi ha assistito, a qualsiasi titolo, il calciatore professionista nella cessione anticipata delle sue prestazioni sportive.

9. Fondo Sport e Periferie

Al fine di attribuire natura strutturale al "Fondo sport e periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, come modificato dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, la disposizione trasferisce il suddetto Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, all'Ufficio dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedendone uno stanziamento annuale, non quantificato, per il quale viene autorizzata la spesa.

Al riguardo, preliminarmente, si rappresenta che il Fondo sport e periferie, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo n. 7457) con uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2016 e 30 milioni di euro per il 2017, è stato integrato di 100 milioni di euro, per il periodo 2017/2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 al fine di effettuare investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

Relativamente al trasferimento del Fondo stesso presso l'Ufficio dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si rinvia a valutazioni politiche.

10-14. Sport bonus

Commi 10, 11 e 12. Introducono, per le erogazioni liberali in denaro fino a 3.000,00 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici con capienza inferiore a cinquecento posti, ancorché destinati ai soggetti concessionari, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate.

Al riguardo, nel rappresentare che non risulta fissato un limite massimo di spesa da destinare al credito di imposta in esame, tale da consentire la quantificazione dell'onere, si rappresenta che il competente Dipartimento delle finanze ha stimato effetti negativi sul gettito IRPEF, considerando l'alternatività del nuovo credito con la vigente detraibilità al 19% delle erogazioni alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, tenuto conto della validità della norma per il solo anno d'imposta 2018.

Inoltre, si evidenzia la necessità che la proposta rechi indicazione di adeguati strumenti di monitoraggio cui ancorare la fruizione dei benefici fiscali, onde assicurare l'adeguatezza delle risorse appostate allo scopo. Non appare del tutto chiara, infine, la formulazione della proposta, laddove specifica (comma 11) solo per i titolari di reddito di impresa, e non anche per gli altri soggetti, la fruibilità del credito in compensazione. Si rinvia anche all'Agenzia delle entrate.

15. Modifica dell'articolo 69, comma 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, lett. m), del d.p.r. medesimo

La proposta apporta modifiche alla disciplina fiscale incidendo sull'imponibile IRPEF in materia di redditi diversi per indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi, di cui all'art. 67 lett. m) DPR 917/1986, con effetti sul gettito che necessitano di verifica. Il competente Dipartimento delle finanze ha stimato, nell'ipotesi che la norma entri in vigore nell'anno 2018, una perdita di gettito IRPEF di competenza annua.

16. Iscrizione al fondo pensione lavoratori dei soggetti che percepiscono i redditi di cui all'articolo 67, lett. m), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917

La proposta prevede l'iscrizione al fondo pensione lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella categoria b) dei soggetti che svolgono prestazioni sportive e tecnico-amministrative presso società sportive dilettantistiche.

Al riguardo, si evidenzia che la proposta determina effetti sulla finanza pubblica (anche prospettici) per la completa valutazione dei quali è necessaria dettagliata relazione tecnica. Si rinvia al Ministero del lavoro, all'INPS

17. Detrazione fiscale spese di iscrizione a società o associazioni sportive dilettantistiche.

La proposta prevede l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della detrazione fiscale già prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi. Determina effetti sul gettito IRPEF che necessitano di puntuale quantificazione ed individuazione di idonea copertura. Al riguardo, il Dipartimento delle finanze, nel considerare la validità della norma per il solo anno d'imposta 2018, ha rilevato una perdita di gettito Irpef in termini di competenza .

18. Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico per l'acquisto di ausili per sport per disabili

La disposizione prevede un contributo pari a 5 milioni di euro al Comitato Italiano Paralimpico da destinare all'acquisto di ausili per lo sport per atleti disabili. Rinvia ad un decreto dell'Autorità di Governo, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la fissazione dei criteri di assegnazione, tenendo conto del reddito e dell'età dei soggetti richiedenti.

19. Riforma dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di sgravi contributivi per giovani calciatori

Let. a): La proposta in riforma dell'articolo 145 della legge n. 388/2000 apporta modifiche alla disciplina in tema di agevolazioni in favore di società sportive regolamentata dal D.M. 31/01/2003, n. 98 comportando oneri non quantificati. Il Dipartimento delle Finanze ha effettuato una stima della perdita di gettito correlata al credito d'imposta a cui si fa rinvio.

Si evidenzia anche la necessità che la proposta rechi indicazione di adeguati strumenti di monitoraggio cui ancorare la fruizione dei benefici fiscali, onde assicurare l'adeguatezza delle risorse appostate allo scopo.

20. Finanziamento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione degli Europei di calcio under 21

La disposizione prevede la concessione di un contributo pari a 5 milioni di euro in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione della ventiduesima edizione del Campionato di calcio europeo under 21 che si svolgerà in Italia dal 16 al 30 giugno del 2019.

21. Modifica dell'articolo 1, comma 2, legge 13 ottobre 2003, n. 281, recante la concessione di un contributo alla Wada

La proposta è finalizzata ad incrementare l'importo dell'onere dagli attuali euro 597.000,00 in euro 932.949,21 per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018 nella somma richiesta con un limite massimo non superiore a euro 1.411.072,86.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione risulta mal formulata in quanto prevede un incremento delle risorse anche per l'anno 2017 (anno finanziario ormai trascorso rispetto alla decorrenza della legge di bilancio). Inoltre, si rende necessaria la predisposizione di una relazione tecnica del Ministero degli affari esteri che fornisca elementi utili ai fini della valutazione.

22. Fondo maternità per le atlete

La proposta è finalizzata all'istituzione presso l'Ufficio per lo Sport, per l'anno 2018, di un "Fondo a tutela della maternità per le atlete" senza indicare l'ammontare delle risorse da appostare per tale finalità. Rinvia ad un decreto dell'Autorità di Governo, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle modalità di erogazione del contributo economico alle atlete che ne fanno richiesta, secondo criteri che tengano conto del reddito complessivo del nucleo familiare, dell'età anagrafica e del maggior numero di anni di tesseramento presso la medesima federazione.

23. Impegno di spesa per la realizzazione del Giro d'Italia

La disposizione autorizza per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa per la realizzazione del Giro d'Italia senza indicare l'ammontare delle risorse da appostare per tale finalità. Rinvia ad un decreto dell'Autorità di Governo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo.

24-28. Diritto dei minori extracomunitari all'esercizio della pratica sportiva

Al fine di garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva ai minori extracomunitari, è indetta una campagna di sensibilizzazione, anche attraverso la realizzazione di un sito web dedicato, che comporta oneri quantificati in 40.000 euro.

La formulazione della proposta non risulta sufficientemente chiara (al comma 25) nella parte in cui - ai fini del diritto all'esercizio della pratica sportiva - prevede l'applicazione ai minori cittadini di paesi terzi "anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno quattro mesi a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano". In ogni caso, nello stabilire che i predetti soggetti possono esseterziaria

re tesserati presso società senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani può determinare effetti finanziari e, pertanto, occorre acquisire apposita relazione tecnica da parte dell'Amministrazione proponente. Si rinvia anche al Ministero dell'interno e al MIUR.

Per le proposte onerose che non indicano una compensazione dell'onere, si fa presente che le stesse dovranno trovare copertura nell'ambito complessivo della manovra in coerenza con i vincoli finanziari della legge di bilancio.

---Proposte Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

Art.

Fondazione per lo sviluppo di iniziative nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza informatica nazionale

1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"9. Per lo svolgimento dei compiti rivolti ad accrescere il livello di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali in attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 3-bis, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) può costituire, anche per la promozione di mirate attività di ricerca, una fondazione di diritto privato con la

partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43, nel rispetto dei principi e delle specificità della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento della predetta fondazione, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alla medesima, nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)**".

Relazione

La norma risulta necessaria per l'attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2017 recante "Indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali" e, in particolare, dell'art. 6 che attribuisce al Direttore Generale del DIS il potere di adottare le "iniziative idonee a definire le necessarie linee di azione di interesse generale con l'obiettivo di innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti".

La sicurezza informatica costituisce un fattore cruciale per favorire il progresso economico dei Paesi avanzati le cui economie si avvalgono sempre di più di sistemi informatici e di comunicazioni elettroniche per il loro sviluppo.

In tale ambito, risulta di particolare importanza la creazione di un punto di riferimento dedicato per lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, diretto al coinvolgimento di amministrazioni, università, enti di ricerca e operatori privati nelle iniziative rivolte ad accrescere il livello di sicurezza informatica del Paese.

In questo quadro appare necessario creare un centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo nella materia della cyber security, con particolare riferimento al tema della protezione e sicurezza delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, e un centro nazionale per la definizione delle idonee misure tecniche a tutela dei dati e delle comunicazioni ad esse attinenti.

Per i fini descritti è stato individuato lo strumento della fondazione di partecipazione, istituto che riunisce in sé i caratteri essenziali della fondazione (patrimonio destinato ad uno scopo) con elementi associativi che consentano la partecipazione all'ente di più soggetti che vi possono apportare risorse finanziarie, know-how e professionalità.

La disposizione, intervenendo sull'impianto normativo della legge n. 124/2007 contempla la possibilità per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati, demandando ad un successivo regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007, la disciplina dei criteri e delle modalità per la costituzione ed il funzionamento della fondazione.

La norma permette di avviare con immediatezza misure efficaci ed iniziative idonee, a cominciare dal campo della ricerca, per passare ai profili applicativi, con l'obiettivo di innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, al fine di contrastare la minaccia cibernetica, anche a fronte della sempre maggiore pervasività degli attacchi informatici.

Dall'attuazione della proposta normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli effetti di spesa conseguenti all'istituzione della fondazione — quantificabili in 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2018 — sono finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Art.

Riconoscimento della scuola di Formazione di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124 come istituzione di alta formazione e ricerca

1. La Scuola di formazione del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n.124, è istituzione di alta formazione e ricerca.
2. Alla Scuola si applicano gli articoli 3, comma 3, e 10 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.178.
3. Le procedure di nomina dei docenti della Scuola sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n.124.

Relazione

La norma ha lo scopo di accrescere la qualificazione del settore formativo del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, anche attraverso l'acquisizione di livelli sempre più elevati di docenza,

contribuendo, in definitiva, anche sotto il profilo della formazione, al conseguimento degli obiettivi inerenti alla sicurezza nazionale del Paese.

Seguendo il modello adottato per la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), la norma qualifica la Scuola di Formazione del comparto intelligence, di cui all'art. 11 della legge n. 124/2007 quale istituzione di alta formazione e ricerca, consentendo di rilasciare titoli post laurea. Prevede altresì un adeguato inquadramento per la docenza incaricata, cui si rimanda per la procedura di nomina al regolamento della Scuola di cui all'art. 11, comma 4, della legge n. 124/2007.

Dall'attuazione della proposta normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art.

Imputazione dei costi relativi alle intercettazioni preventive

1. All'art. 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma "Sicurezza democratica", nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio. "

Relazione

La norma ha lo scopo di introdurre, nell'ambito del D.L. n. 144/2005, una disposizione che consenta di imputare al bilancio del Comparto intelligence i costi relativi alle attività di intercettazione svolte dalle Agenzie, previa autorizzazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, oggi invece a carico del Ministero della Giustizia. Ciò per finalità di una migliore e più diretta tutela della riservatezza di dati inerenti all'attività operativa dei Servizi di informazione.

Dall'attuazione della proposta normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che i costi delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 144/2015, quantificabili in euro 60.000,00 annui, oggi a carico del Ministero della giustizia, saranno, invece, imputati ai fondi iscritti nel programma "Sicurezza democratica", nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art.

Diffusione cultura scientifica (PCM)

1. Al fine di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, è autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, a favore della Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e del Museo Galileo di Firenze, ciascuno di € 1.800.000. A decorrere dal medesimo anno 2018 ai tre Enti è preclusa la partecipazione al riparto triennale della legge 28 marzo 1991 n. 113 recante "Iniziativa per la diffusione della cultura scientifica" così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6.
2. Alla copertura dell'onere complessivo annuo di € 5.400.000 derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di legge 28 marzo 1991 n. 113 recante "Iniziativa per la diffusione della cultura scientifica" così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6.

Relazione illustrativa

Il sostegno alla diffusione della cultura scientifica è per il Paese, come si rileva anche nella nuova programmazione comunitaria, un elemento di forza per incidere, in maniera determinante, sul sistema sociale ed economico.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, opera in tal senso, finanziando diverse iniziative, attraverso accordi di programmi con Regione/Enti pubblici di ricerca e bandi specifici.

In particolare il MIUR ha sottoscritto a marzo 2015 con il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO un apposito Protocollo di Intesa, da cui discenderanno specifici accordi attuativi, per il sostegno e l'incentivazione comune anche in quest'ambito.

Infine, radicate sul territorio di alcune Regioni esistono particolari realtà, a carattere nazionale, che da decenni sono considerate quali grandi istituzioni per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, italiana ed europea.

È il caso della Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e del Museo Galileo di Firenze.

Trattandosi di soggetti che per la loro dimensione e connotazione soggettivistica/giuridica, per la rilevanza dei loro programmi e attività e il riconoscimento internazionale che a loro è attribuito, meritano di essere destinatari di adeguati contributi di funzionamento annuale, che è stimato, per ciascuno, in € 1.800.000. L'assegnazione del predetto contributo ai tre Enti preclude agli stessi la futura partecipazione al riparto triennale della legge 6 del 2000.

Relazione tecnica

Il comma 2 della norma proposta quantifica, per il funzionamento delle Istituzioni indicate al comma 1, l'onere complessivo in € 5.400.000 per la cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di legge 28 marzo 1991 n. 113 recante "Iniziative per la diffusione della cultura scientifica" così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6.

---Proposte Mibact

Art.

Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il Ministero comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro, il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

2. Il personale assunto a tempo determinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, può essere tenuto in servizio anche per l'anno 2018. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2018, a valere

3. Per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 40 unità. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero "88" è sostituito dal numero "128";
- b) alla lettera e), il numero "18" è sostituito dal numero "22";
- c) alla lettera f), il numero "24" è sostituito dal numero "28";
- d) alla lettera g), il numero "21" è sostituito dal numero "53".

4. Per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a valere su

5. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: "*versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,*" sono aggiunte le seguenti: "*anche degli utili conseguiti dalla Società Ales S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale*".

6. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, dopo le parole: "*degli uffici consolari svolti all'estero*" sono aggiunte le seguenti: "*e alle auto di servizio utilizzate dagli uffici centrali e periferici del*

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'esercizio dell'attività di tutela del patrimonio culturale". Conseguentemente è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, a valere su

.....

7. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai beni culturali di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.*";

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "*c-bis) le Diocesi, nei termini di cui al comma 2 e secondo le modalità definite con apposita ordinanza del Commissario straordinario.*"; al comma 2, dopo le parole "*risorse proprie*" sono inserite le seguenti: "*e, ove finanziati con fondi pubblici, per le chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, siano di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo i cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" e le parole: "*Nel caso*" sono sostituite dalle seguenti: "*Nei rimanenti casi*";

c) all'articolo 15-bis, comma 6, lettera b), le parole: "*per la durata di cinque anni a far data dal 2017*" sono sostituite dalle seguenti: "*; il personale dei cui alla presente lettera è assunto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a tempo indeterminato, e decorsi i cinque anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro Ufficio del medesimo Ministero.*";

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera c) del comma 7, nel limite massimo di 800.000 euro annui, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

9. In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie riconducibili allo straordinario ma non al relativo contenimento della spesa. In deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio dell'attività delle prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito capitolo.

10. Le operazioni e i servizi svolti dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura si considerano prestazioni accessorie, diverse dallo straordinario. Al pagamento delle relative retribuzioni si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato "cedolino unico". A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dedicati dei capitoli deputati alle competenze fisse e accessorie del personale a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle somme quantificate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e secondo i criteri stabiliti annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa.

11. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa di 500.000 euro annui. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere

12. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 3 milioni di euro. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede.....

13. In attuazione della Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere

14. All'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "*Il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi.*". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere

Relazione illustrativa

Il comma 1 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Tale concorso ha consentito l'assunzione di 700 funzionari tecnici. La misura permetterà quindi di colmare le croniche carenze di personale che rendono molto difficile garantire lo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in Italia.

Il comma 2 prevede la possibilità per gli istituti e luoghi della cultura statali di continuare ad avvalersi dei professionisti assunti a tempo determinato nel 2016-17 ai sensi dell'articolo 8 del DL n. 83 del 2014. Si tratta di 60 unità complessive, di cui 23 sono nel frattempo risultate vincitrici di concorsi per posizioni a tempo indeterminato. Restano quindi interessate dalla misura 37 unità

Il comma 3 prevede il potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, unità specializzata che svolge importanti compiti per la tutela del patrimonio e per la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato. Il contingente è incrementato di 40 unità, di cui 4 ispettori, 4 sovrintendenti e 32 appuntati e carabinieri.

Il comma 5 estende l'ambito oggettivo del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 34/2011, introducendo la facoltà di utilizzare, oltre alle disponibilità depositate sui conti di tesoreria unica delle Soprintendenze speciali ed autonome (leggasi anche Musei e Parchi archeologici dotati di autonomia speciale), anche gli utili conseguiti dalla Società *in house* del Ministero dei beni e delle attività culturali, destinandoli alle medesime finalità, quali l'equilibrio finanziario e il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero. La norma, che riproduce quanto già avviene per altre società *in house* (SOGEI o Italia Lavoro, ad esempio), consentirebbe una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle predette risorse in base alle diverse esigenze che potranno manifestarsi in corso di gestione.

Il comma 6 è volto a favorire l'attività di tutela da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che attualmente è seriamente compromessa dalle limitazioni sull'utilizzo delle auto di servizio per i sovrintendenti e i funzionari degli uffici periferici. Tali limitazioni impediscono al personale di effettuare controlli e attività di tutela in molti siti che non sono raggiungibili con i mezzi pubblici. L'introduzione della presente deroga riguarda esclusivamente le auto di servizio utilizzate per l'esercizio dell'attività di tutela del patrimonio culturale.

Il comma 7 introduce tre misure riguardanti gli interventi di recupero e restauro di beni culturali nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.

La prima prevede una eccezione, riferita ai beni culturali, dall'ambito di applicazione dell'articolo 10 del DL 189 del 2016, secondo la quale gli immobili privi di agibilità prima del sisma del 2016 non possono essere destinatari dei contributi per la ricostruzione. I proprietari di immobili riconosciuti beni culturali ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004) sono obbligati alla loro cura e manutenzione e, a maggior ragione se i beni sono stati danneggiati dal sisma, essi devono effettuare i necessari lavori di ripristino e recupero. Tali immobili sono talvolta, per le loro peculiari caratteristiche, privi dell'abitabilità.

La seconda, al fine di accelerare gli interventi di restauro delle chiese, consente alle Diocesi, nei limiti della soglia di valore europeo, di diventare soggetti attuatori per gli interventi direttamente, senza il tramite del

MIBACT. Tale misura si rende necessaria e urgente, in quanto il numero di progetti non permette al Ministero di assolvere anche questa attività in tempi sostenibili per i proprietari interessati.

La terza misura corregge una anomalia relativa alla gestione del personale destinato agli interventi di ricostruzione. Ai sensi dell'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Ministero ha reclutato personale tecnico per l'ufficio del Soprintendente speciale per i comuni colpiti dal sisma del 2016. Tale personale è stato individuato nelle graduatorie degli idonei dei concorsi RIPAM, per posizioni a tempo indeterminato. Il risultato è che nel corso del 2017 in numerose occasioni, le unità di personale reclutate dal Soprintendente hanno poi risposto alla chiamata in servizio di altre Amministrazioni, con conseguenti disfunzioni per le operazioni di ricostruzione. La norma proposta prevede dunque che tale personale possa essere assunto a tempo indeterminato anche dal MIBACT. Decorso i cinque anni di durata della Soprintendenza speciale per il sisma, ove questa non fosse prorogata, detto personale potrà essere assegnato presso altri uffici del Ministero.

I commi 9 e 10 intendono, da un lato, incrementare e potenziare la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale e conseguentemente i relativi introiti per lo Stato, mediante progetti straordinari; dall'altro lato, razionalizzare ed omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni per le prestazioni svolte dal personale dipendente MIBACT in occasione di tali progetti mediante il sistema del cedolino unico. Questo incremento, oltre a consentire ai visitatori di usufruire di fasce orarie di visita più estese, consentirà al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di aumentare gli introiti da bigliettazione, con conseguenti benefici sia erariali che di disponibilità di risorse. A tal fine, le prestazioni di cui sopra vengono considerate: a) riconducibili al lavoro straordinario, ma senza il relativo contenimento della spesa di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; b) accessorie, non riconducibili al lavoro straordinario e alle conseguenti norme di contenimento, per i piani di valorizzazione (in questo caso, la retribuzione avviene nei limiti delle somme quantificate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e secondo i criteri stabiliti annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa, mediante variazioni compensative).

Il comma 11 destina, a decorrere dall'anno 2018, 500mila euro annui per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Si tratta di fondazioni, consorzi o altri enti, quali la Venaria reale, Aquileia, Carditello. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministro. La norma si rende necessaria perché in più occasione la Corte dei conti ha mosso rilievo nei confronti di finanziamenti nei confronti di soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

Il comma 12 istituisce un apposito Fondo per la promozione del libro e della lettura, gestito dal Centro per il libro e la lettura, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 13 prevede uno stanziamento di 1 milione di euro per l'Anno europeo del patrimonio culturale (European Year of Cultural Heritage). Gli stati membri sono chiamati a realizzare attività ed eventi per valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa e rafforzare il senso di appartenenza dei suoi cittadini. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aderisce all'iniziativa coinvolgendo musei, istituti e siti archeologici su tutto il territorio nazionale con l'intento di favorire il dialogo internazionale partendo dalla storia e dalle bellezze artistiche italiane. A tal fine è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro che individua gli interventi e le attività strategiche per l'Anno europeo del patrimonio culturale.

Il comma 14 prevede che il titolo di Capitale italiana della Cultura, conferito per ciascuno degli anni dal 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020 ai sensi dell'articolo 7 del DL 83 del 2014, continui ad essere conferito anche negli anni successivi. Tale procedura infatti ha dato luogo a positive esperienze di progettazione da parte dei Comuni partecipanti, favorendo altresì la costruzione di reti a livello locale e potenziando l'attrattività turistica delle città vincitrici e dei relativi territori.

Relazione tecnica

Al comma 1, per l'assunzione delle 200 unità mediante nuove procedure selettive, è autorizzata la spesa nel limite di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Il costo di una unità di area III, posizione F1, è pari

a € 39.400. Per le dotazioni organiche, si veda il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 19 settembre 2016, recante “Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, che, messo a raffronto con il personale effettivamente in servizio presso il Ministero, consente di determinare le carenze (vedi tabella allegata).

Alla copertura degli oneri, nel limite massimo di euro 8 milioni il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Il costo complessivo di tale scorrimento è pari a euro 7.878.928, 00. Il budget assunzionale 2018, pari a euro 7.778.894,61 consente di coprire pressoché l'intera spesa; la somma restante potrà essere assicurata dalla rimodulazione dei DPCM sul budget 2016-2017, tenuto conto del differenziale di spesa per il personale inquadrato nel 2017 in Area III, ma già in servizio presso il Ministero, in Area II.

Il comma 2 prevede un onere nel limite di 1 milione di euro per il 2018, in quanto il costo di ciascuna unità, inquadrata con qualifica equivalente all'Area III è pari a 39.400 €. La copertura degli oneri è a valere su ...

Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. La copertura degli oneri è a valere su ...

Il comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Il comma 6 comporta oneri aggiuntivi pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2018. La copertura degli oneri è a valere su ...

Quanto al comma 7, l'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale destinate alle operazioni di ricostruzione comporta un onere pari a 800.000 euro dal 2022. Gli anni precedenti sono già coperti dall'articolo 15-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La copertura degli oneri è a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero

I commi 9 e 10 non comportano nuovi o maggiori oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche: le risorse, di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati sul capitolo 1321 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, CDR15 - Direzione generale bilancio, dovranno confluire in appositi piani gestionali dei capitoli stipendiali mediante variazioni compensative effettuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 11 comporta un onere pari a 500mila euro a decorrere dal 2018, per la cui copertura si provvede a valere su....

Il comma 12 comporta nuovi oneri pari a 3 milioni di euro, a decorrere dal 2018. La copertura è a valere su

Il comma 13 prevede un onere di 5 milioni di euro per l'anno 2018, per la cui copertura si provvede a valere su....

Per l'attuazione del comma 14 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere su.....

Art.

Bonus cultura per i diciottenni

. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018 e negli anni successivi. Tali soggetti possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge..

Relazione illustrativa

La norma prevede la stabilizzazione della misura introdotta dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e già rinnovata nel 2016, consistente nel riconoscimento di un “bonus cultura” ai giovani, residenti sul territorio italiano, che compiono 18 anni.

I giovani beneficiari, attraverso una apposita piattaforma online accessibile con le credenziali SPID, hanno a disposizione 500 euro spendibili per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di

libri e musica registrata, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.

La misura ha avuto risultati positivi, sulla base dei quali se ne propone la stabilizzazione:

aver favorito il consumo culturale dei giovani, nelle sue diverse tipologie;

aver attivato canali di comunicazione dedicati tra l'amministrazione e i giovani;

aver dotato di SPID una ampia fascia di neo diciottenni;

aver sollecitato l'innovazione tecnologica anche presso gli esercenti e, in particolare, negli istituti e luoghi della cultura.

Relazione tecnica

La norma comporta un onere pari a 290 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, così come valutato, in base alla platea dei destinatari, per l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha introdotto la misura.

---Proposte MIUR

Art.

Armonizzazione della retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici a quella degli altri dirigenti pubblici

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo con la dotazione **di 31,70 milioni di euro nel 2018** e 95,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di armonizzare, dalla mensilità di **settembre** 2018, la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici, per la parte fissa, a quella prevista per le rimanenti figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca.

Relazione illustrativa

L'istituzione del comparto Istruzione e Ricerca e della relativa area dirigenziale pone la questione della differenza retributiva tra i dirigenti appartenenti alla precedente area della Scuola rispetto agli altri ora ricompresi nel medesimo comparto.

In particolare, i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro dispongono che la retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ammonta a 3.556,68 euro lordo dipendente annui (cfr. art. 2 CCNL 15/7/2010) a fronte della somma di 12.155,61 euro lordo dipendente annui per i dirigenti di seconda fascia della ex Area VII (CCNL 28 luglio 2010). Detta disparità si riflette, ovviamente, anche nell'importo medio pro-capite dei fondi per la retribuzione accessoria (nel caso dei dirigenti scolastici, il Fondo Unico Nazionale) a valere sui quali viene retribuita la retribuzione di posizione inclusa quella di parte fissa.

L'atto di indirizzo per la riapertura dei tavoli di contrattazione per il triennio 2016-2018 prevede, al punto 2.12 ultimo paragrafo, che la contrattazione collettiva nazionale di lavoro operi una graduale convergenza dei trattamenti economici a carico dei fondi per l'accessorio, anche mediante la differenziata distribuzione delle risorse finanziarie destinate al loro incremento. Tuttavia, la grande disparità tra gli importi riconosciuti ai dirigenti scolastici e quelli dovuti agli altri dirigenti renderebbe difficoltoso, di fatto, operare tale convergenza, per quanto graduale.

La necessità di una armonizzazione nella retribuzione appare inoltre impellente, poiché alla stessa non corrisponde invece alcuna differenza nelle competenze o nelle responsabilità attribuite ai dirigenti scolastici rispetto agli altri.

Si ritiene quindi di dover stanziare risorse aggiuntive che consentano di eliminare la sperequazione retributiva di cui sopra, a decorrere dalla mensilità di settembre 2018.

Relazione tecnica — versione A

~~Per quantificare l'entità dell'incremento annuo, al fine dell'armonizzazione retributiva relativamente alla posizione per la parte fissa nell'ambito delle figure dirigenziali comprese nel comparto istruzione e ricerca, si pongono a confronto le retribuzioni dell'Area VII (Ricerca, Università) e dell'Area V (Scuola) della dirigenza:~~

Area VII	mensile lordo dipendente	935,08	annuo lordo dipendente	12.155,61
Area V	mensile lordo dipendente	273,59	annuo lordo dipendente	3.556,68

quindi, moltiplicando gli importi lordo dipendente per il coefficiente di 1,3838 si ottengono gli importi al lordo degli oneri a carico dello Stato; da detti importi discende il differenziale unitario impiegato per il calcolo dell'onere complessivo:

Area VII	mensile lordo Stato	1.293,96	annuo lordo Stato	16.821,47
Area V	mensile lordo Stato	378,59	annuo lordo Stato	4.921,73
Differenza unitaria		915,36	11.899,74	

Per la quantificazione finanziaria complessiva annua, al lordo degli oneri a carico dello Stato, si è fatto riferimento all'organico dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2017/2018 pari a 7.993 unità (d.m. 7 luglio 2017, n. 486).

Pertanto l'incremento annuo, al lordo degli oneri a carico dello Stato deriva dal seguente calcolo:

€ 11.899,74 (diff.le unitario annuo) x 7.993 (organico D.S. per l'a.s. 2017/2018) = € 95.114.613,95.

Relazione tecnica—versione B

L'onere differisce da quello calcolato per la norma nella versione "A" limitatamente all'anno 2018, poiché è prevista la decorrenza dell'incremento della retribuzione di posizione parte fissa a decorrere da settembre anziché da gennaio. Ciò comporta che la spesa nel 2018 sarà pari ad un terzo di quella che si verificherà a decorrere dall'anno 2019.

Art.

Scatti stipendiali biennali per i professori universitari

Con decorrenza dal 1 gennaio 2016 ed effetto economico a decorrere dall'anno 2018, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è **trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale**, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. **A titolo di cofinanziamento dei maggiori oneri per le Università statali, il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, 90 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni euro dall'anno 2022.**

Relazione illustrativa

La norma prevede la trasformazione dello scatto stipendiale triennale dei docenti in scatto biennale. Pur mantenendo e non rimettendo in discussione il blocco degli stipendi del periodo 2011 – 2015, si tratta di sostituire il sistema degli scatti stipendiali triennali dei docenti universitari con il sistema degli scatti stipendiali biennali (sempre soggetti a valutazione). Questo intervento avrebbe un grande valore politico e andrebbe a favore soprattutto dei giovani (anche in chiave pensionistica) che in futuro recupereranno gradualmente quanto perso in passato. Rappresenta un intervento strutturale di sistema e di competitività del Paese. Richiede un'aggiunta di risorse consolidate di circa 150 milioni euro a decorrere dal 2022 a valere sull'FFO.

Art.

Copertura di tutti i posti ATA vacanti e disponibili, anche oltre le facoltà assunzionali, fermo restando l'organico complessivo (IN ATTESA RIFORMULAZIONE RGS MAX 10 mln)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:

a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;

b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

2. All'onere derivante dal comma 1, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 1, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede XXXXXXXXXXXX

Relazione tecnica

A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali già disponibili a legislazione vigente corrispondenti alla copertura del solo turn-over, a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.).

In sede di prima attuazione si tratta dei posti rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate nell'anno scolastico 2017/18, mentre negli anni scolastici successivi si tratterà della copertura dei posti risultanti dalle cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo nonché dei posti che per qualunque motivo sia risultato impossibile coprire nell'anno precedente ad es. per esaurimento delle graduatorie.

Ai fini del calcolo degli oneri scaturenti dalla presente disposizioni, si fa presente che gli assistenti amministrativi e tecnici, i cuochi, i guardarobieri e gli infermieri appartengono tutti alla stessa area (B), hanno pertanto lo stesso trattamento economico, ragion per la quale gli Uffici possono effettuare compensazioni tra profili della stessa area spostando le nomine da uno di questi profili all'altro (ad. esempio poiché in uno dei profili/ provincia a cui sono stati dati i contingenti di nomine in ruolo risultano esaurite le graduatorie), a parità di spesa.

Nel prospetto che segue sono quantificati i posti dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate nell'anno scolastico 2017/18, così distribuiti:

Profilo Professionale	Posti vacanti	costo lordo Stato unitario classe 0	costo lordo Stato unitario classe 21	costo complessivo lordo Stato (mln) classe 0	costo complessivo lordo Stato (mln) classe 21
AA(ass.amm.)	1.297	26.288,13	32.675,47	34,10	42,38
AT(ass.tecn.)	470	26.288,13	32.675,47	12,36	15,36
Cuoco	31	26.288,13	32.675,47	0,81	1,01
ADDETTO AZ.AGRARIE	27	24.058,74	29.001,66	0,65	0,78
CS(COLL.SCOL.)	3.784	23.481,75	29.492,26	88,85	111,60
Guardarobiere	17	26.288,13	32.675,47	0,45	0,56
INFERMIERE	2	26.288,13	32.675,47	0,05	0,07

Si rappresenta che i posti di DSGA possono essere coperti a legislazione vigente in quanto le relative facoltà assunzionali sono sempre state autorizzate, sebbene siano rimaste inutilizzate negli ultimi anni per esaurimento di tutte le graduatorie utili.

Art.

Assunzione nuovi ricercatori nelle università e negli EPR (IN ATTESA RIFORMULAZIONE RGS Max 10 mln)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, **il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 19,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 3,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.** L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, per le Università, **ai risultati della valutazione** della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti per le istituzioni di ricerca. **Il 20% dei**

fondi destinati a ciascuna Istituzione è riservato al reclutamento di soggetti che hanno conseguito il dottorato di ricerca da non più di 6 anni alla data di scadenza del bando, fatti salvi i periodi di sospensione del corso di dottorato per maternità e paternità, per grave e documentata malattia e per servizio nazionale. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca

Relazione illustrativa

La proposta normativa prevede l'integrazione dello stanziamento del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e degli enti pubblici di ricerca con apposite risorse finalizzate al reclutamento di circa 1500 ricercatori sia presso le università sia presso gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.

Relazione tecnica

L'importo previsto dalla norma consente di immettere nel sistema universitario e della ricerca circa **1500 nuovi ricercatori universitari**. Nello specifico si prevede uno stanziamento complessivo a regime dall'anno 2019 pari a 90 milioni euro (76,5 sull'FFO delle Università statali e 13,5 sul FOE degli enti pubblici di ricerca). Considerato che nel corso dell'anno 2018 saranno assegnate con decreto del Ministro le risorse tra le varie Istituzioni, **è prevedibile, anche in base all'esperienza del precedente piano della legge di bilancio 2016 che tra i tempi di assegnazione e l'espletamento dei concorsi da parte delle singole istituzioni la presa di servizio non avvenga prima del mese di ottobre, con un impatto finanziario sull'anno 2018 di 3/12 della spesa a regime** (complessivamente 22,4 milioni di euro). Nella tabella sottostante sono riportati i costi e le proiezioni tenendo conto che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università è di circa € 58.625, mentre per gli enti di ricerca è pari a € 43.867.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
costo ricercatore tipo b) Università	€ 58.625
costo ricercatore EPR	€ 43.867

NUMERO RICERCATORI UNIVERSITA'	1.304	
NUMERO RICERCATORI EPR	307	
TOTALE RICERCATORI	1.611	

ANNO	2018	dal 2019
NUMERO MENSILITA'	3	12
STANZIAMENTO RICERCATORI UNIVERSITA'	€ 19.111.750	€ 76.447.000
STANZIAMENTO RICERCATORI EPR	€ 3.366.792	€ 13.467.169
STANZIAMENTO TOTALE	€ 22.478.542	€ 89.914.169

Art.

Promozione della formazione del sistema della formazione terziaria non universitaria

Art.

Versamento di 10 euro di diritti di segreteria per la partecipazione ai concorsi per docente (In attesa verifica RGS sulla non onerosità)

1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme rimosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

Relazione illustrativa

La legge n. 107 del 2015 ha previsto, al comma 111, che per la partecipazione ai concorsi per docenti banditi ai sensi dell'articolo 400 del TU di cui al decreto legislativo n. 297/1994 siano dovuti diritti di segreteria il cui ammontare è previsto nei relativi bandi. L'articolo 21, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 59 del 2017 ha previsto la disapplicazione dell'articolo 400 del citato TU per le procedure concorsuali previste dal medesimo decreto legislativo, con la conseguenza di non consentire l'applicazione per i prossimi concorsi della norma di cui al comma 111 della legge n. 107 sui diritti di segreteria.

La proposta normativa prevede, analogamente a quanto disposto dalla legge n. 107 del 2015, il pagamento di un diritto di segreteria ai fini della partecipazione ai futuri concorsi, stabilendone l'ammontare in dieci euro per ciascun concorso.

Relazione tecnica

La norma comporta maggiori entrate per lo Stato, delle quali è prevista la riassegnazione in favore delle spese per lo svolgimento dei concorsi per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Art.

Statizzazione delle accademie di belle arti e degli istituti musicali pareggiati e istituzione dei Politecnici delle arti

1. Al fine di consentire, al termine del triennio 2018 – 2020, la realizzazione integrale del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni per l'anno 2020 e di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Nei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo e con riferimento al triennio 2018 – 2020, sono altresì definiti i requisiti, le modalità e le fasi attraverso cui si realizza la statizzazione. Entro l'anno 2021 si provvede alla riorganizzazione e razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, mediante l'istituzione di non più di venti Politecnici delle arti, di seguito denominati "Politecnici", di ambito regionale o interregionale, in cui le Istituzioni AFAM statali confluiscono. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.

2. Ai fini di cui al comma 1, terzo periodo, l'articolo 2, comma 8, lettera i) della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 è sostituito dal seguente: "costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, di un numero massimo di 20 Politecnici delle arti salvaguardando l'identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il direttore, il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti; il nucleo di valutazione; il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni non rinnovabili e quello del direttore amministrativo di 3 anni rinnovabili".

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro annui per l'anno 2020, a 28 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede XXXXX.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni statali AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.

5. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

6. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato.

Art.

Apertura del concorso per posti di DSGA nel limite delle facoltà assunzionali, anche agli assistenti

amministrativi con 3 anni di servizio come DSGA (In attesa verifica RGS sulla non onerosità)

1. È bandito entro il 2018 un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e di cui all'articolo [punto 2] della presente legge. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre anni di servizio a tempo pieno negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in deroga ai requisiti professionali previsti.

Relazione illustrativa

La proposta normativa si rende necessaria per far fronte ai numerosi adempimenti cui devono farsi carico le istituzioni scolastiche e, in particolare, quelle figure che attualmente svolgono le funzioni che l'ordinamento assegna ai direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Si consideri che presso ciascuna scuola con almeno 600 alunni (o 400 nelle zone montane e nelle piccole isole) è prevista la presenza di un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Si tratta di una figura apicale non dirigenziale, con responsabilità sul personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che supporta il dirigente scolastico nella gestione amministrativa della scuola e lo affianca nella gestione contabile. La presenza del DSGA è necessaria per il corretto funzionamento amministrativo e contabile delle scuole.

Il relativo profilo professionale è stato istituito nel 1999, in sostituzione del precedente 'responsabile amministrativo'. Ad oggi, per l'accesso al profilo di DSGA è richiesto il possesso di uno specifico titolo accademico (diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio o diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91 o lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.I. 9 luglio 2009), mentre, in passato, per ricoprire il ruolo di responsabile amministrativo era sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

All'atto dell'istituzione del profilo, i relativi posti furono ricoperti, in prima attuazione, dai responsabili amministrativi, con il turn over furono nominati nuovi DSGA scorrendo le graduatorie dei responsabili amministrativi. Si tratta di graduatorie oramai esaurite da anni in tutto il Paese, ed è per questo che, nel corrente anno scolastico, 1.213 posti di DSGA sono vacanti.

Appare dunque evidente l'urgente necessità di provvedere alla copertura dei posti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Va segnalato che i posti vacanti sono stati coperti negli ultimi anni affidando mansioni superiori agli assistenti amministrativi. Si tratta di personale spesso privo di un titolo di laurea, che quindi non potrebbe partecipare al concorso per il profilo di DSGA.

Al fine di riconoscere e valorizzare il servizio prestato dai predetti assistenti amministrativi, si ritiene opportuno consentire, in via transitoria, limitatamente al concorso di cui al presente comma per il profilo di DSGA, la partecipazione di tutti coloro che, sebbene non in possesso del requisito della laurea specifica, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Relazione tecnica

La disposizione di cui al primo periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il concorso è bandito nei limiti delle facoltà assunzionali e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché nel limite delle nuove facoltà assunzionali di cui al [inserire riferimento, v. proposta incremento facoltà ATA].

Anche la restante parte della disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si limita a disciplinare, in via transitoria, i requisiti di accesso al profilo di DSGA, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

Art.

Internalizzazione CO.CO.CO. (In attesa verifica RGS sulla non onerosità)

1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, per il personale di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, rinnovati senza soluzione

di continuità sino all'anno scolastico 2017/2018 incluso, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

2. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 1.

3. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma precedente, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

4. L'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, per un importo pari ad euro 16.203.603,47, trova copertura a valere sulle disponibilità attualmente iscritte sui capitoli relativi al fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Relazione illustrativa e tecnica

I lavoratori Co.Co.Co. ex LSU assimilati ATA degli Istituti scolastici di cui al D.I. 20 aprile 2001, n. 66, consistenti, attualmente, in circa 754 unità di personale su base nazionale, transitati per disposizione di legge dagli Enti locali allo Stato, in attività di servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi e impegnati in compiti di carattere amministrativo o tecnico presso le Scuole con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.L.vo 28 febbraio 2000, n. 81 e della successiva normativa di riferimento, sono occupati presso le segreterie didattiche e amministrative delle Istituzioni scolastiche a fronte della presenza di posti accantonati in organico di diritto del personale Ata, tecnico e amministrativo, in ragione di due unità per ogni posto accantonato.

Per tale personale, destinato comunque a ridursi in quanto si tratta di un determinato bacino di lavoratori, sono stati accantonati complessivamente nell'organico 465,50 posti.

L'intervento normativo che si vuole proporre si pone l'obiettivo di stabilizzare i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, facenti funzioni di assistente amministrativo – tecnico presso le istituzioni scolastiche a valere su posti accantonati, attraverso una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio ai fini della immissione in ruolo a valere sui posti attualmente accantonati in organico di diritto.

Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui sopra, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

L'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, è pari ad euro 16.203.603,47

Ai fini del calcolo dell'onere, si può prendere a riferimento il costo relativo ad un assistente amministrativo con anzianità 15.-20 anni, con uno stipendio pari ad euro 24.972,40 (lordo dipendente) ed euro 34.809,03 (lordo Stato). Tale importo comprende anche la spesa relativa all'accessorio.

Il costo complessivo è pari ad euro 16.203.603,47, ossia il numero dei posti che risultano accantonati n. 465,50 per il costo unitario lordo Stato (34.809,03)

Le unità di Co.Co.Co. attualmente presenti sono 854, tale numero è comunque destinato a diminuire anche in considerazione delle varie cessazioni. Si stima infatti che le unità di Co.Co.Co. al netto delle cessazioni siano 772 e la stima del costo unitario per tale personale ammonta ad euro 20.989,13 con una percentuale di copertura rispetto allo stanziamento disponibile del 60,30%.

Tale disposizione trova copertura a valere sulle disponibilità attualmente iscritte nei capitoli del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Art.

Flessibilità nella composizione e nell'utilizzo dei fondi accessori (In attesa verifica RGS sulla non onerosità)

1. Per il triennio 2018 – 2020, tenuto conto delle specificità delle Università statali e in analogia a quanto già previsto per le Regioni a statuto ordinario e le città metropolitane ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, le Università che nell'anno precedente hanno raggiunto la sostenibilità economica finanziaria sulla base degli indicatori di spesa di personale e di spesa per indebitamento di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, possono in via sperimentale incrementare le risorse complessive dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo e del personale dirigente per una somma non superiore al 10% delle risorse attribuite annualmente alle stesse Università relative alle facoltà assunzionali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non può comunque determinarsi un

incremento complessivo del fondo accessorio, nel triennio 2018 – 2020, superiore al 20% dei fondi come determinati nell'anno 2017.

2. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nel comma 1.

Relazione illustrativa

La norma sulla flessibilità del fondo accessorio delle Università statali serve per consentire agli atenei i cui indicatori della spesa del personale (dove si tiene conto del fondo accessorio, oltre al costo degli stipendi) e dell'indebitamento rispettano i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale (previsti dal d.lgs 49/2012) di avere, sperimentalmente, maggiori margini per incrementare il fondo accessorio. Questi maggiori margini sono particolarmente importanti per le Università che dopo la legge 240/2010 hanno radicalmente modificato la propria organizzazione, hanno introdotto la contabilità economico patrimoniale, hanno riorganizzato la didattica e la ricerca con al centro le strutture dipartimentali sopprimendo le facoltà. Si tratta di un meccanismo virtuoso strettamente legato alla modalità con cui già attualmente e dal 2012 si calcolano le facoltà assunzionali da attribuire alle Università. Le facoltà assunzionali (espresse in termini di Punti Organico) dipendono, infatti, sia dalle cessazioni del personale dell'anno precedente sia dal livello delle spese di personale e indebitamento rispetto ai limiti massimi (maggiore è la distanza dai limiti massimi, maggiori sono le facoltà assunzionali). Si individua, infatti, come margine massimo di incremento del fondo accessorio un importo pari al 10% delle risorse annualmente attribuite per le assunzioni, vincolando comunque ad un massimo del 20% l'incremento massimo del fondo alla fine del 2020 rispetto al fondo del 2017. Le modalità indicate nella norma risultano particolarmente prudenti e virtuose; si tenga infatti conto che nell'indicatore delle spese di personale confluisce anche l'ammontare del fondo accessorio e l'eventuale superamento del limite massimo di spesa del personale (80%) determina una riduzione delle facoltà assunzionali dell'ateneo, oltre all'impedimento nell'anno successivo di incrementare il fondo accessorio.

---Proposte MAECI

Art.

Regime previdenziale del personale a contratto degli uffici all'estero

L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal primo esercizio finanziario 2018, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 103 del 2000 le parole da "ad una retribuzione" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "all'intera retribuzione".

Relazione tecnica

La disposizione proposta mira a conformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero. La disposizione interpretativa è necessaria per dare la necessaria uniformità di trattamento al personale interessato, consolidando un'interpretazione da lungo tempo seguita. Nei casi in cui, in virtù del regime di doppia imposizione, si applica la legge fiscale italiana, in assenza di norme espresse, si è consolidata da decenni un'interpretazione secondo cui la base imponibile IRPEF è pari al 50% della retribuzione.

La disposizione ha riflessi sulla base contributiva, che è ugualmente necessario chiarire. Mentre gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana sono soggetti a previdenza italiana e l'art. 2, comma 3, del d.lgs. 103/2000 prevede espressamente la base contributiva, per gli impiegati a legge locale, di regola iscritti alla previdenza locale, in due casi (assenza o insufficienza del sistema locale, opzione dell'interessato se cittadino

italiano: art. 158, commi primo e secondo, DPR n 18/1967) i contributi sono versati all'INPS. Se tali impiegati a legge locale sono sottoposti al fisco italiano, i contributi sono attualmente pagati sul 50% della retribuzione, in applicazione del principio di uniformità delle basi imponibili (art.6, d.lgs. 314/1997). Se invece sono sottoposti al fisco locale, in assenza di norma espressa e stante la varietà dei regimi fiscali esteri, i contributi previdenziali si pagano ugualmente sul 50% della retribuzione, in analogia con il regime previsto per gli impiegati a legge locale sottoposti al fisco italiano e per evitare diversità irragionevoli di trattamento tra le diverse categorie di personale.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, si prevede di pagare i contributi previdenziali sull'intera retribuzione corrisposta, sia per gli impiegati a contratto a legge italiana, che per quelli a legge locale. Per questi ultimi si tratta di raddoppiare la base imponibile (aumento del 100%), in quanto attualmente i contributi sono calcolati considerando la metà della retribuzione corrisposta. Per i contrattisti a legge italiana, invece, i contributi sono calcolati sulla retribuzione convenzionalmente individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 103/2000, quando la retribuzione percepita è superiore a quella convenzionale allora l'imponibile è calcolato sul 100% della retribuzione. Ne consegue che per i contrattisti a legge italiana l'aumento della base imponibile sarà una percentuale variabile della retribuzione corrisposta. Il dato complessivo evidenzia un aumento della base contributiva nella misura del 59,3% circa. Di tale secondo periodo è necessaria un'entrata in vigore immediata per avviare l'adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure. Tuttavia, proprio in ragione del tempo necessario per tale adeguamento, l'applicazione del nuovo regime è fissata con l'imminente inizio del prossimo esercizio finanziario.

La determinazione dell'impatto finanziario della disposizione è illustrata dalla tabella seguente:

		dipendenti a legge italiana	dipendenti a legge locale	TOTALE
A	numero dipendenti	445	632	1.077
B	attuale base contributiva	8.032.978	17.453.600	25.486.578
C	attuali oneri a carico dipendente	738.231	1.603.986	2.342.217
D	attuali oneri a carico dell'amministrazione	1.884.537	4.094.615	5.979.151
E	nuova base contributiva	16.065.956	29.409.767	45.475.723
F	nuovi oneri a carico del dipendente	1.476.461	2.702.758	4.179.219
G	nuovi oneri a carico dell'amministrazione	3.769.073	6.899.531	10.668.605
H	maggiori oneri a carico dipendente (F-C)	738.231	1.098.772	1.837.002
I	maggiori oneri a carico amministrazione (G-D)	1.884.537	2.804.917	4.689.453
J	totale maggiori oneri contributivi a regime (H+I)	2.622.767	3.903.688	6.526.456

Per i maggiori oneri a carico del dipendente (riga H) non è necessaria un'integrazione del capitolo 1275, in quanto la norma non prevede una rideterminazione della retribuzione lorda. E' invece necessaria un'integrazione dello stanziamento sul capitolo 1278 (PG1) pari a euro 4.689.453 per fare fronte ai maggiori oneri a carico dell'amministrazione (riga I).

Peraltro, i maggiori oneri contributivi versati sia dai dipendenti che dall'amministrazione (riga J) sono da riportare in detrazione dall'indebitamento netto, in quanto configurano maggiori versamenti all'INPS.

Art.

Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (Manca norma)

Relazione illustrativa (vecchia)

L'Italia assumerà la Presidenza in esercizio dell'OSCE dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e continuerà a fare parte della Troika dell'Organizzazione fino al 31 dicembre 2019. Dopo avere assicurato la Presidenza del Gruppo di Contatto con i Paesi Partner del Mediterraneo dell'OSCE (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele

e Giordania) per tutto il 2017, si preparerà inoltre ad assumere la Presidenza del Gruppo di Contatto con i Paesi Partner asiatici (Afghanistan, Corea del Sud, Giappone, Thailandia, Australia) per il 2019. Nel corso del 2018, l'Italia dovrà quindi: a) presiedere tutte le riunioni settimanali a Vienna del Consiglio Permanente dell'OSCE (inaugurandole con una prima riunione a gennaio alla quale parteciperà l'On. Ministro); b) presiedere le attività del Gruppo Trilaterale di Contatto (GTC) sulla crisi ucraina (composto da Russia, Ucraina ed OSCE); c) assumere la principale responsabilità politica nella gestione degli altri conflitti protratti nell'area OSCE (Nagorno-Karabakh, Transnistria, Georgia); d) guidare l'azione dell'Organizzazione con riferimento alle sue tre dimensioni di dialogo: sicurezza politico-militare (I dimensione), sicurezza economico-ambientale (II dimensione) e diritti umani (III dimensione), come anche in riferimento ai specifici ambiti tematici che fanno parte integrante di ciascuna delle dimensioni (ad esempio, solo la dimensione dei diritti umani ne comprende 11); e) svolgere un ruolo di leadership in tema di altre sfide transnazionali che coinvolgono gli Stati membri, tra cui terrorismo, migrazioni e cyber security. Nell'ambito di queste attività, la Presidenza in esercizio sarà inoltre chiamata ad organizzare e/o a promuovere una serie di iniziative - tra cui conferenze e seminari, nell'ambito di ciascuna area tematica dell'Organizzazione- e appuntamenti politici previsti da specifiche decisioni dell'OSCE, che dovrebbero svolgersi a vario livello, a Vienna, in Italia o in altri Paesi. Benché gran parte di questa programmazione verrà coperta dal bilancio ordinario dell'OSCE, dalla nostra Presidenza ci si aspetterà la copertura dei costi di numerose attività aggiuntive che verranno proposte nel corso dell'anno, nonché delle spese relative all'ospitalità degli eventi che si terranno in Italia. Tra questi, la riunione del Consiglio Ministeriale, che si prevede di organizzare a dicembre in Italia, rappresenta il principale appuntamento annuale dell'OSCE, nonché l'evento più impegnativo per la Presidenza in esercizio, anche sotto il profilo finanziario. Il Consiglio di dicembre sarà inoltre preceduto da un simile incontro di alto livello - la Ministeriale Informale dell'OSCE- che si terrà anch'esso in Italia nel luglio 2018. Nel corso dell'anno, l'Italia prevede inoltre di ospitare una serie di altri eventi tra i quali bisognerà includere il II° Incontro Preparatorio del XXVI Foro Economico Ambientale, già previsto a maggio su decisione OSCE. Tra le iniziative che si vorrebbe svolgere in Italia - quali, ad esempio, la Conferenza annuale dell'OSCE sul contrasto al terrorismo; la Conferenza OSCE sulla Droga; la Conferenza OSCE sullo Sviluppo Sostenibile; la Conferenza sul contrasto al traffico illecito di beni culturali; le Celebrazioni del 10mo anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze Nazionali - s'intende dare particolare risalto ad un evento inaugurale che dovrebbe tenersi nei primi mesi dell'anno (febbraio/marzo 2018). Lo stesso calendario di Vienna sarà arricchito da una serie di attività 'facoltative' che intendono caratterizzare il ruolo di leadership dell'Italia e, tra queste, figurano anche molteplici iniziative intese a favorire il dialogo informale, che non potranno essere coperte dal bilancio ordinario dell'OSCE (tra cui i 'Ritiri' tra Ambasciatori, diverse iniziative legate ai Comitati Consultivi, gli eventi sociali e conviviali ecc). In quest'ambito, dovrebbero inquadrarsi anche le attività preparatorie in previsione della nostra Presidenza del Gruppo Asiatico nel 2019, benché le principali spese legate a questo esercizio (tra cui l'organizzazione di una Conferenza in un Paese Partner asiatico) verranno erogate nell'anno successivo. Infine, dovranno essere considerate le spese relative ai mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) e Personali (RP) che la Presidenza italiana intende finanziare nel 2018. Accanto ai RS e RP istituiti dalla stessa Organizzazione (e quindi finanziati con fondi del bilancio o extra-bilancio dell'OSCE), la Presidenza in esercizio ha la facoltà di confermare e/o nominare un certo numero di Rappresentati Speciali e Personali, impegnati su specifici temi e/o crisi, facendosi carico dei costi legati allo svolgimento del loro mandato (spese di viaggio e di rappresentanza) e, talvolta, dei loro costi retributivi (soprattutto nel caso di Rappresentanti del proprio Paese). Alla luce di quanto sopra, anche la Task-Force per la Presidenza OSCE dovrà essere rafforzata in tutte le sue componenti, nonché dotata di adeguate risorse per far fronte ai numerosi impegni legati all'esercizio delle sue attività (tra cui le spese per le missioni/viaggi di servizio e l'emolumento di straordinari per il personale appartenente alle Qualifiche Funzionali).

Art.

Fondo Africa (Manca norma)

Relazione (vecchia)

Si propone la proroga del finanziamento del Fondo Africa, sussistendo ancora oggi e per i prossimi anni l'esigenza di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.

Per ottimizzare l'utilizzo del fondo si prevedono altresì specifiche modalità di gestione del fondo e di ripartizione dello stesso tra i diversi programmi di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art.

Assunzione contrattisti (Manca norma)

---Disposizioni Ministero Salute

Art.

Payback farmaceutico (Aggiornamento Adduce + Salute 15.10.2017)

1. L'AIFA è tenuta a adottare la Determina avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di AIC entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi 30 giorni.
2. L'AIFA conclude entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

La norma proposta impone all'AIFA di adottare nei primi mesi dell'anno 2018 le Determinazioni aventi ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016. Ciò al fine di consentire alle regioni di incassare, come previsto dalla vigente normativa, le somme loro spettanti versate dalle aziende farmaceutiche a titolo di *payback*.

La norma dispone, altresì, che l'AIFA successivamente concluda le transazioni avviate con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali (AIC) relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017.

La necessità di tale soluzione transattiva appare anche giustificata dalle prospettive decisamente sfavorevoli dei contenziosi in questione rappresentate dall'Avvocatura Generale dello Stato, laddove, invece, la conclusione delle transazioni comporterebbe la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente neutralizzazione del rischio di restituzione delle somme già incamerate dall'erario derivante dalla soccombenza in giudizio. In ogni caso, al fine di evitare l'eventuale riproposizione di contenzioso anche in relazione all'anno 2016, si prevede che gli accordi transattivi possano essere stipulati solo con le aziende farmaceutiche che abbiano regolarmente versato le eventuali somme loro addebitate, riferite al *payback* del medesimo anno 2016.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da un lato si limita ad imporre scadenze certe per la definizione da parte da parte dell'AIFA dei provvedimenti amministrativi di propria competenza ai fini della determinazione del *payback* per l'anno 2016 e del conseguente versamento degli importi dovuti, da parte delle aziende farmaceutiche in favore delle regioni, dall'altro impone alla stessa AIFA di chiudere l'imponente contenzioso pendente relativo al periodo 2013-2015, in relazione alle prospettive sfavorevoli rappresentate dall'Avvocatura dello Stato in caso di sentenza del TAR del Lazio.

In proposito si fa presente che in ottemperanza alle ordinanze cautelari emesse dal TAR del Lazio nell'ambito del suddetto contenzioso proposto dalle aziende farmaceutiche avverso la manovra di ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica 2013-2015 attuativa dell'articolo 21 del D.L. n. 113/2016, l'AIFA ha

avviato, a partire dai primi mesi del 2017, il contraddittorio con le aziende ricorrenti, finalizzato all'accertamento del *quantum* di ripiano dovuto. Successivamente, il confronto si è esteso a tutte le aziende destinatarie della manovra di *payback* 2013–2015, a prescindere dalla proposizione di un ricorso, al fine di vagliarne la disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo, con relativa rinuncia al contenzioso pendente, ove proposto. All'esito degli accertamenti effettuati da AIFA in contraddittorio con le aziende farmaceutiche interessate, è emerso che il procedimento di ripiano inizialmente svolto aveva condotto alla determinazione di importi individuali non corretti, con conseguente rideterminazione degli importi all'esito del contraddittorio con le aziende farmaceutiche. Al riguardo, si evidenzia che il totale richiesto dall'AIFA a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a **circa 1.486 milioni di euro**. Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a **circa 882 milioni di euro**, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al TAR del Lazio. In caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi, invece, il totale complessivo che verrebbe ad essere incassato è stimato in **circa 930 milioni di euro**.

Art.

Norma in materia di personale di ricerca degli IRCCS e degli IZS (riformulazione RGS in attesa di approfondimenti Tabella A) – Probabile inserimento in sede parlamentare

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali atipiche, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati "Istituti", a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area "ricercatore", per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area "professionalità della ricerca", per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:
 - a) Personale di ricerca;
 - b) Personale di ricerca esperto;
 - c) Personale di ricerca *senior*.
2. Al primo livello del percorso di cui al comma 1 si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area "ricercatore" di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area "professionalità della ricerca", di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8. Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.
4. Il personale assunto ai sensi del commi 2 e 3 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'Istituto della necessaria disponibilità finanziaria. E' ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.
5. Salvo quanto previsto al comma 9, per l'area "ricercatore" la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello "esperto", inferiore a tre e superiore a cinque anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni.

Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

6. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "ricercatore" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

7. Per l'area "professionalità della ricerca" la permanenza nel livello iniziale e nel livello "esperto" non può essere, per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello *senior* può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni. Il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.

8. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello *senior* dell'area "professionalità della ricerca" consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, l'immissione nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.

9. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area "ricercatore" i "Principal Investigator" vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello "esperto" i "Principal Investigator" vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello "esperto" o "senior".

10. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area "ricercatore" può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 Agosto 1999, n. 368.

11. Il rapporto di lavoro del personale dell'area "ricercatore" è disciplinato da specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area "professionalità della ricerca" è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.

12. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.

13. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area "ricercatore" e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area "professionalità della ricerca". Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato i requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.

14. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e s.m.i. e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.

15. Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro (all'anno), si provvede a decorrere dal 2018 mediante

17. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.

18. Per le finalità di cui al comma 1, nel limite di spesa annuale previsto dal comma 16, i contratti a tempo determinato di cui al presente articolo sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584 lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

Relazione Illustrativa

Con l'articolo in questione si intende intervenire per migliorare la qualità e l'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, alla luce delle recenti novità normative della legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia) di riforma degli enti pubblici di ricerca e del conseguente decreto legislativo 218/2016, che non si applicano agli enti del SSN, e del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego e in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

E' necessario, da un lato, introdurre anche nel SSN i principi della Carta europea dei ricercatori (quali il riconoscimento della professione del ricercatore, l'importanza di un ambiente di ricerca stimolante, la flessibilità e al contempo stabilità delle condizioni di lavoro, possibilità di sviluppo professionale nonché un salario e delle misure di previdenza sociale adeguate) di cui all'art. 13 della legge n. 124/2015 (cd. Legge Madia) relativo al personale operante negli enti pubblici di ricerca.

Occorre, dall'altro, consentire agli IRCCS e IZS di continuare ad avvalersi di personale che ha ormai acquisito notevole expertise nel campo della ricerca. A decorrere, infatti, dal 1 gennaio 2018 si introduce anche per le pubbliche amministrazioni il divieto posto dal d.lgs. 81/2015 (cd. Jobs Act) e dal d.lgs. 75/2017 di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro personali e continuative, le cui modalità esecutive sono organizzative dal committente.

Stante l'introduzione di tali novità normative, si è colta l'occasione per avviare una rilevazione delle diverse figure professionali coinvolte nell'ambito dell'attività di ricerca sanitaria che ha comportato la necessità di definire due distinte aree del personale di ricerca, l'area "ricercatore" e l'area "professionalità della ricerca".

E' stata, inoltre, attivata una ricognizione puntuale di tutto il personale di ricerca reclutato dagli IRCCS e dagli IZS con contratti di lavoro a tempo determinato atipici, quali co.co.co., co.co.pro., assegni di ricerca, sul quale avrebbe inciso il testo normativo in questione.

Gli esiti della ricognizione sono allegati alla relazione tecnica.

L'articolato in questione, pertanto, interviene in modo organico nei confronti del personale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) dedicato all'attività di ricerca sanitaria. Viene delineato, per tale personale, un percorso professionale che persegue, da un lato, l'obiettivo della continuità e della progressione di carriera del lavoratore, nel rispetto della flessibilità tipica nel contesto della ricerca e, dall'altro, quello della competitività, in piena sintonia con il sistema altamente concorrenziale in cui agiscono gli enti di ricerca sanitaria.

Con l'articolo in questione, nella convinzione che occorre incoraggiare il lavoro di squadra, fondamentale per la ricerca, si interviene a favore non solo dei ricercatori, che svolgono direttamente l'attività di ricerca, ma anche del personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo, la cd. area "professionalità della ricerca" che, ad esempio, è impiegato in un *grant office* o in un *technology transfer office* o che svolge la funzione di *data manager*.

Il comma 1 prevede, al fine del miglioramento della qualità ed efficienza dell'attività di ricerca, l'istituzione, presso gli IRCCS e IZS, di uno specifico percorso di sviluppo professionale, che se concluso positivamente permette l'ingresso nei ruoli del SSN. Il percorso, distinto nell'area "ricercatore" e nell'area "professionalità della ricerca", è articolato su tre livelli: a) personale di ricerca, b) personale di ricerca esperto e c) personale di ricerca *senior*.

Il comma 2 prevede un'apposita disciplina concorsuale per l'accesso al percorso di sviluppo professionale, diversificata per requisiti, titoli e procedure a seconda della tipologia di personale.

Il comma 3 prevede la possibilità di indizione da parte degli Istituti, previa verifica della disponibilità finanziaria, delle procedure concorsuali definite dal precedente comma, disponendo che i vincitori di tali concorsi saranno immessi in servizio con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al termine del quale, previa valutazione positiva, potranno, a richiesta, accedere al ruolo del SSN compatibilmente con la disponibilità della dotazione organica dell'Istituto. La durata prevista per il contratto di lavoro subordinato del personale dell'area "ricercatore" è di 10 anni con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di 5 anni; quella dell'area "professionalità della ricerca" è di 6 anni con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di 3 anni. La differenza di durata dei due percorsi è giustificata dalla natura delle funzioni affidate alle due diverse tipologie di personale.

Il comma 4 affida ad un decreto ministeriale le modalità e i criteri di valutazione per il passaggio al livello superiore, passaggio che è subordinato ad una valutazione positiva nonché all'ulteriore verifica, da parte dell'Istituto, della disponibilità finanziaria; prevede, inoltre, la mobilità tra Istituti con il mantenimento del livello e dell'anzianità maturata sempre al fine di evitare che il personale esca dal percorso in mancanza della disponibilità finanziaria dell'Istituto presso cui lavora.

I commi 5 e 7 fissano la durata di permanenza minima e massima per ciascuno dei tre livelli del percorso di sviluppo professionale rispettivamente dell'area "ricercatore" e dell'area "professionalità della ricerca", prevedendo una deroga, a tutela delle ricercatrici, per i periodi di astensione obbligatoria per maternità che sono esclusi dal conteggio degli anni di permanenza nei livelli.

I commi 6 e 8 prevedono che il personale di ricerca *senior* dell'area "ricercatore" e dell'area "professionalità della ricerca" una volta raggiunto il limite massimo di permanenza, rispettivamente di 15 anni e di 9 anni, se valutato positivamente può, a domanda e previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti (quali ad esempio il possesso della specializzazione e ecc.) essere immesso nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale. È importante ribadire che non è necessario superare un ulteriore concorso, in quanto la procedura selettiva si è svolta per l'accesso al gradino iniziale del percorso di sviluppo professionale.

Il comma 9 prevede la modalità di accesso al percorso di sviluppo professionale dall'esterno per i vincitori di bandi pubblici nazionali ed europei e, nel rispetto del limite del 5 % delle disponibilità finanziarie, per i ricercatori residenti all'estero, al fine di premiare le migliori professionalità ad alto potenziale quali appunto i vincitori dei bandi giovani ricercatori, o di ERC, ecc. nonché consentire il rientro dall'estero delle medesime professionalità.

Il comma 10 prevede che l'anzianità maturata dal personale di ricerca immesso in servizio con contratti di lavoro subordinati a tempo determinato di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso alla pubblica amministrazione. Prevede, altresì, che il personale dell'area "ricercatore" possa concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 368/99. Tale previsione è necessaria atteso che il requisito della specializzazione è essenziale per l'accesso al SSN, pertanto, occorre consentire di conseguire tale titolo a coloro che accedono al percorso con un dottorato di ricerca.

Il comma 11 individua le aree di contrattazione che regoleranno i rapporti di lavoro: specifica sezione del CCNL dell'area autonoma dirigenziale per l'area "ricercatore", specifica sezione del CCNL del comparto sanità per l'area "professionalità della ricerca". Prevede, altresì, l'esclusione degli istituti tipici della dirigenza.

Il comma 12 stabilisce il trattamento economico del personale di ricerca che è differenziato rispetto al livello e area di appartenenza e che si compone di una parte fissa definita dai contratti collettivi nazionali del lavoro e da una variabile legata alla capacità dell'ente di aggiudicarsi bandi competitivi o comunque di ricevere finanziamenti a qualunque titolo per l'attività di ricerca.

Il comma 13 disciplina la fase transitoria applicabile ai lavoratori in servizio al 31 dicembre 2017 che abbiano superato una procedura selettiva e con un'anzianità di servizio pari almeno a tre anni negli ultimi cinque. Tale personale sarà inserito in uno dei tre livelli del percorso di sviluppo professionale secondo i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute, di cui al comma 4.

Il comma 14 cristallizza la situazione in essere al 31 dicembre 2017 fino alla stipula dei contratti collettivi nazionali e all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4 di individuazione dei criteri di produttività.

Il comma 15 stabilisce che gli atti aziendali degli IRCCS e IZS debbano prevedere nella dotazione organica una sezione dedicata alle funzioni di ricerca al fine di dotare gli istituti di un nucleo stabile di personale dedicato alla ricerca.

Il comma 16 dispone che agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si provveda..... mediante ...

Il comma 17 prevede la possibilità che le Regioni possano estendere la normativa di cui trattasi al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità tra Istituti.

Il comma 18, infine, dispone che per le finalità di cui al comma 1 volte al miglioramento ed efficacia dell'attività di ricerca e nel limite della spesa annuale prevista dal precedente comma 16, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 convertito con legge 122/2010 ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 e modificato dall'articolo 1, comma 584, lett. b) della legge 190/2014. Tale disposizione si giustifica col fatto che il sistema di reclutamento in questione si basa su un concetto di budget e non di dotazione finanziaria che impegna la finanza pubblica.

Relazione Tecnico - Finanziaria

Ai fini della previsione della spesa di impatto della norma che si propone, è stata avviata una ricognizione del personale, attualmente in servizio, degli IRCCS e IZS assunto a tempo determinato con contratti atipici e addetti all'attività di ricerca sanitaria.

Si è reso necessario, pertanto, in primo luogo delineare le figure professionali impegnate nella ricerca sanitaria. Tale ricognizione ha permesso di delinearne circa 40 differenti figure, distinte in due aree: l'area "ricercatore" comprensivo del personale che svolge direttamente l'attività di ricerca, e l'area "professionalità della ricerca" relativa al personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo (ad esempio impiegato in un *grant office* o in un *technology transfer office* o che svolge funzioni di *data manager*) - all.1.

Successivamente ai fini della quantificazione dell'onere, si è provveduto ad una ricognizione puntuale di tutto il personale di ricerca, **al 31 giugno 2016**, reclutato dagli IRCCS e dagli IZS con contratti di lavoro a tempo determinato atipici e funzioni svolte. Dalla ricognizione si evince, tra l'altro, il numero totale del personale di ricerca degli IRCCS e degli IZS e la distinzione per area "ricercatore" e area "professionalità della ricerca" - all.2a e all.2b.

Ai fini della valutazione dell'impatto della norma che si propone, atteso che la medesima si applica al personale di ricerca in servizio al 31 dicembre 2017, con un'anzianità di servizio pari almeno a tre anni negli ultimi cinque, e che abbiano superato una procedura selettiva, l'analisi dei dati evidenzia che il personale destinatario della norma è di circa 2860 unità (2.135 presso gli IRCCS e 725 presso gli IZS) di cui circa 880 di personale a supporto e 1980 ricercatori, cui vanno aggiunti coloro che hanno maturato in più istituti l'anzianità richiesta. Di seguito si riporta l'unita tabella esplicativa:

	N. unità al 2017	%
Totale personale ricerca IRCCS + IZS con requisiti norma	2860	
Personale area "professionalità della ricerca"	880	30,77%
Personale area "ricercatore"	1980	69,23%

ai fini della quantificazione della spesa, il suddetto personale è stato suddiviso in 6 classi, distinguendo per ciascun livello le due aree e è stato preso a riferimento lo stipendio tabellare lordo del personale del Servizio Sanitario Nazionale secondo la seguente tabella:

	LIVELLI	TABELLARE	POSIZIONE ORG.	LORDO ANNUO	ONERI 36,18%	TOTALE LORDO
Livello c)	PERSONALE RICERCA DIR*	43.000,00		43.000,00	15.557,40	58.557,40
	PERSONALE SUPPORTO DS6+PO	32.000,00	9.000,00	41.000,00	14.833,80	55.833,80
Livello b)	PERSONALE RICERCA DS5+PO	30.000,00	8.000,00	38.000,00	13.748,40	51.748,40
	PERSONALE SUPPORTO D5+PO	28.000,00	7.000,00	35.000,00	12.663,00	47.663,00

Livello a)	PERSONALE RICERCA	D3	26.000,00		26.000,00	9.406,80	35.406,80
	PERSONALE SUPPORTO	D	23.000,00		23.000,00	8.321,40	31.321,40

* Al riguardo si precisa che per il livello c) personale di ricerca *senior* è stato preso in considerazione esclusivamente lo stipendio tabellare della dirigenza sanitaria senza gli altri istituti tipici della dirigenza.

Tab.1

Si è poi operata una ripartizione ipotetica del personale censito (pari a 2.860 unità) in base ai tre livelli del percorso di sviluppo professionale previsto dalla norma secondo le seguenti percentuali:

- livello a) personale di ricerca, il 50 % del personale area “ricercatore” e del personale area “professionalità della ricerca”;
- livello b) personale di ricerca esperto, il 33,33 % del personale area “ricercatore” e del personale area “professionalità della ricerca”;
- livello c) personale di ricerca *senior*, il 16,67% del personale area “ricercatore” e del personale area “professionalità della ricerca”.

Nella tabella che segue la ripartizione del personale ipotizzata:

Totale personale dedicato alla ricerca	Totale Personale area ricercatori	Totale Personale area professionalità della ricerca	Tre livelli del percorso professionale	Percentuale considerata	Unità Personale di ricerca	Unità Personale supporto alla ricerca
2860	1980	880	Livello c)	16,67%	330	147
			Livello b)	33,33%	660	293
			Livello a)	50%	990	440

Applicando questa ripartizione del personale nei tre livelli secondo l'ipotizzato emolumento (tab.1), l'impatto della norma in questione è quantificato in circa € 124 milioni.

Infatti dalla rilevazione si evince che la spesa totale per gli stipendi dei ricercatori è pari a circa € 88 milioni, mentre la spesa totale per gli stipendi del personale di supporto è pari a circa € 35 milioni.

Di seguito si riporta l'unita tabella esplicativa:

Tre livelli del percorso professionale	Personale area ricercatori	Personale area professionalità della ricerca	Stipendio ricercatore	Stipendio professionalità della ricerca	Totale Area Ricercatore	Totale area professionalità ricerca
Livello c)	330	147	€ 58.557,40	€ 55.833,80	€ 19.323.942,00	€ 8.207.568,60
Livello b)	660	293	€ 51.748,40	€ 47.663,00	€ 34.153.944,00	€ 13.965.259,00
Livello a)	990	440	€ 35.406,80	€ 31.321,40	€ 35.052.732,00	€ 13.781.416,00
Spesa totale stipendi suddivisa per area ricercatore e area professionalità della ricerca					€ 88.530.618,00	€ 35.954.243,60
Spesa totale stipendi					€ 124.484.861,60	

Atteso, quindi, che dalla ricognizione puntuale di tutto il personale di ricerca reclutato dagli IRCCS e dagli IZS emerge che questi ultimi attualmente spendono un importo pari a circa € 81 milioni (delle 2860 unità considerate, infatti, 2.135 unità sono degli IRCCS la cui spesa ammonta a € 61.587.677,27 e 725 unità lavorano presso gli IZS per i quali si spende € 19.572.236,25) e considerato che il fabbisogno totale derivante dalla norma proposta è pari a € 124 milioni, si ritiene auspicabile prevedere un incremento del fondo della ricerca

sanitaria, da far valere nella ripartizione ad incremento del fondo della ricerca corrente degli IRCCS e IZS, di un importo pari complessivamente a circa € 44 milioni (€ 43.324.948,08).

Art.

Altre disposizioni in materia di personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali

1. Al fine di dare continuità all'attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di base e finalizzata nonché all'attività di sorveglianza epidemiologica, di prevenzione e sperimentazione, gli Istituti zooprofilattici sperimentali che presentano l'equilibrio economico dal 2014 sono autorizzati, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata, in deroga al limite di spesa di cui all'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni nonché alle procedure di cui all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, a bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi i profili professionali individuati nell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 298, con riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che opera presso gli Istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine valorizzare la professionalità acquisita, la riserva del cinquanta per cento dei posti di cui al comma 1 si applica al personale che al momento della pubblicazione del bando ha maturato negli ultimi otto anni un'esperienza lavorativa ovvero di ricerca, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di convenzioni ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, e successive modificazioni, di lavoro flessibile ovvero di borse di studio, di almeno tre anni non continuativi anche presso Istituti zooprofilattici sperimentali diversi da quello che bandisce il concorso.
3. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1, valutato in euro € 28.436.219,18, si provvede....

Relazione

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.), enti dotati di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, articolati in 10 sedi principali e 90 sezioni diagnostiche territoriali, sono strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza. In particolare, sono enti istituzionalmente deputati a svolgere attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale, operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo ai Servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle Aziende sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. Sono particolarmente attivi nel campo della ricerca, svolgendo ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e nella sanità veterinaria, secondo programmi e convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati. Sono, altresì, tenuti ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria; garantiscono, anche mediante centri epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e di controllo; provvedono alla ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche nonché allo studio, sperimentazione e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale; provvedono all'aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri operatori; procedono alla elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica. Inoltre, presso gli II.ZZ.SS. sono attivi diversi Centri di Referenza Nazionale (CRN) che rappresentano veri e propri strumenti operativi di elevata competenza deputati a svolgere attività specialistiche nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale, dell'igiene zootecnica. Negli ultimi decenni i CRN si sono proposti come punto di riferimento delle Organizzazioni Internazionali, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale e l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, mettendo a disposizione le tecnologie, i servizi, i prodotti diagnostici e profilattici e la formazione loro acquisita per sostenere la crescita sia dei Paesi membri sia, attraverso programmi di cooperazione, dei paesi in via di sviluppo che hanno visto nei Centri di Referenza Nazionale una straordinaria fonte di conoscenza alla quale attingere per il miglioramento della gestione manageriale e tecnico-scientifica delle proprie strutture veterinarie.

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, gli II.ZZ.SS. possono contare su finanziamenti provenienti dallo Stato - a carico del Fondo sanitario nazionale, di cui una quota è definita sulla base dei requisiti strutturali,

tecnologici e dei livelli di funzionamento in relazione alle esigenze del territorio di competenza e alle attività da svolgere ed una ulteriore quota è destinata all'attività di ricerca corrente e finalizzata -, dalle Regioni e dalle Aziende sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse, dalle Aziende sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario, nonché da contributi di enti pubblici e privati, da organizzazioni ed associazioni interessate alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari, dai redditi del proprio patrimonio, dagli utili derivanti dalle attività di produzione, dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento (art. 6 del d.lgs. n. 270/1993 e ss. mm.).

Tuttavia, si deve rilevare che a fronte delle attività e degli obiettivi sempre più sfidanti assegnati agli II.ZZ.SS., si è assistito ad una riduzione delle risorse loro assegnate, sia con riguardo al progressivo ridimensionamento del personale di ruolo, conseguente ai limiti assunzionali posti dalla normativa degli ultimi anni dovuti ai limiti di spesa e al blocco del turn over, sia relativamente ai trasferimenti di risorse statali e regionali.

E' di tutta evidenza, quindi, che negli ultimi anni, i livelli prestazionali sempre più elevati forniti dagli II.ZZ.SS. soprattutto nel campo della ricerca scientifica e della diagnostica sono stati assicurati attraverso risorse sia umane che finanziarie "non stabili", provenienti dalla stipula di convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private ed, in particolare, con il Ministero della salute. Ciò ha consentito ai diversi II.ZZ.SS. di poter reclutare personale con diverse forme di contratti di lavoro flessibile, tramite convenzioni ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, e successive modificazioni per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità ai sensi del dlgs 502/1992 e successive modificazioni, borse di studio da impiegare ai fini dell'erogazione dei servizi oggetto delle convenzioni ovvero per lo svolgimento dei progetti di ricerca loro assegnati.

Infatti, per quanto riguarda i finanziamenti "stabili" di fonte erariale, per l'anno 2016, su un totale di 111,002 miliardi di euro del Fondo sanitario nazionale, gli II.ZZ.SS. hanno potuto contare su un finanziamento ordinario per il loro funzionamento pari a euro € 278,990 milioni (corrispondente allo 0,25%) da ripartire tra tutti gli Istituti a cui devono aggiungersi circa 11 milioni di euro di finanziamento ordinario, sempre a valere sul Fondo sanitario nazionale, da destinare alla ricerca corrente e finalizzata (art. 6, comma 1 lett. a) e b)).

Con la proposta in esame si intende, quindi, tutelare e valorizzare l'esperienza professionale acquisita dal personale che ha operato e continua ad operare presso II.ZZ.SS. ed, al contempo, garantire che detti Istituti possano continuare a disporre di risorse "stabili" necessarie per mantenere gli elevati standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

L'intervento in argomento, consente agli Istituti, che dal 2014 presentano un equilibrio economico, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata, di indire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi incluso quello appartenente ai profili professionali individuati nell'art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 298, con riserva non superiore al cinquanta per cento di posti a favore di quelle risorse umane in possesso di specifici requisiti di esperienza lavorativa o di ricerca.

Ciò, in deroga al limite di spesa di cui all'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni nonché alle procedure di cui all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche.

Art.

Soppressione della Fondazione IME (Approfondimento con RGS-IGOP)

1. La Fondazione IME, Istituto Mediterraneo di Ematologia, in liquidazione, è soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le funzioni già svolte dalla Fondazione IME, che vengono trasferite alla Regione Lazio.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma precedente è disposto il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Fondazione IME in liquidazione alla Regione Lazio.
3. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione IME in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero, rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli del

personale del SSR della Regione Lazio sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto.

4. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, ai dipendenti è riconosciuta la differenza mediante un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici conseguenti a norme di legge e a dinamiche contrattuali.

5. Il passaggio del personale di cui ai precedenti commi non apporta nuovi o maggiori oneri alla finanza del SSR della Regione Lazio, anche ai fini dell'equilibrio economico-finanziario dello stesso, in quanto finanziato con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico da riconoscersi al suddetto personale, sulla base della tabella di cui al comma 3. La spesa da sostenere per il trattamento economico delle unità trasferite al Servizio Sanitario della Regione Lazio non è considerata ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 2, comma 71 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Relazione Illustrativa

La norma proposta prevede la chiusura della Fondazione denominata Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), Fondazione di diritto privato istituita il 28 marzo 2003 con lo scopo di realizzare, in un contesto internazionale di cooperazione ed interscambio di esperienze, attività di formazione, ricerca e cura in ambito sanitario con particolare focus sulle malattie del sangue. La Fondazione - formata da un laboratorio (LIBT) e da un reparto clinico dove si effettuano trapianti di midollo per curare pazienti prevalentemente stranieri dalla Talassemia falciforme - è stata posta in liquidazione volontaria delibera del Consiglio di indirizzo del 20 gennaio 2016. La Fondazione ha da sempre goduto di un finanziamento a valere sul Bilancio dello Stato, appostato nello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute - ad oggi pari a 3,4 milioni di euro all'anno ed ha, all'attualità, in forza un personale - tra medici, infermieri, biologi, OO.SS. ed amministrativi - composto da 45 dipendenti a tempo indeterminato. La struttura ha operato sin dall'inizio stabilmente all'interno del Policlinico di Tor Vergata di Roma, del quale occupa un piano, e con il quale ha avuto, ed ha ancora, numerosi e continui scambi professionali e a cui fornisce, mediante il proprio Laboratorio (LIBT) il servizio di "tipizzazione HLA" (all'interno del laboratorio vengono analizzati campioni biologici provenienti dal centro trapianti della Fondazione IME, dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (OPBG), dal *Roma Transplant Network* (RTN), che include il Policlinico di Tor Vergata, e da centri in Paesi partner come la Nigeria o i Paesi del Medio Oriente: rappresenta in questo campo un centro di eccellenza assoluto a livello internazionale). Il personale medico e del laboratorio vanta una consolidata esperienza di eccellenza nel campo della Talassemia falciforme e delle analisi di tipizzazione HLA (centinaia di trapianti di midollo effettuati e migliaia di test su campioni biologici) nonché numerose pubblicazioni scientifiche a livello internazionale. Con il presente emendamento, quindi, al fine di evitare che un tale patrimonio di conoscenze e professionalità scientifiche e mediche venga disperso, si propone di trasferire le funzioni, e le connesse risorse strumentali e umane, alla Regione. Si prevede che, attraverso l'effettuazione di una prova di ammissione selettiva dedicata, il personale possa essere inserito nei ruoli del personale del SSR della Regione Lazio. La spesa da sostenere per il trattamento economico delle unità da trasferire al SSR sarebbe pari a circa 2,1 mln/€, a fronte di un finanziamento di cui gode oggi l'IME pari a 3,4 mln/€ come da stanziamento di bilancio.

---Proposte Ministero Interno

Art.

Potenziamento lotta attiva incendi boschivi (Per memoria sembra finanziata LB, serve norma)

Art.

Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia

Art.

Assunzione personale carriera prefettizia

Per far fronte alle accresciute responsabilità in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera prefettizia e ad assumere un contingente annuo di 35 unità, nel triennio 2018-2020, nei profili iniziali della carriera prefettizia.

In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, il corso di formazione iniziale dei consiglieri dichiarati vincitori all'esito di concorsi banditi nel triennio 2018-2020, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in un periodo di formazione teorico-pratica e in un periodo di tirocinio operativo, quest'ultimo di durata non inferiore a tre mesi".
Alla copertura dei relativi oneri si provvede con le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

Relazione illustrativa

La presente proposta intende prevedere, per il triennio 2018-2020, nell'ambito delle facoltà assunzionali determinate dalle vigenti disposizioni sul turn-over, una autorizzazione ope legis a bandire nuove procedure concorsuali per l'accesso nei profili iniziali della carriera prefettizia e ad assumere, per ciascuna annualità considerata, un contingente di 35 unità di viceprefetti aggiunti, analogamente a quanto previsto dalla vigente legge di stabilità 2016 per la carriera diplomatica e per i magistrati, al fine di far fronte alle accresciute responsabilità in materia di immigrazione e ordine pubblico.

Con tale previsione, inoltre, si favorirebbe un significativo ricambio generazionale, assolutamente necessario per questo Ministero che investirebbe, peraltro, su giovani fortemente motivati e preparati, considerate le difficili e numerose prove di esame, scritte e orali, che l'accesso alla carriera prefettizia prevede, in linea con gli intendimenti del Governo volti alla creazione di nuovi posti di lavoro e allo svecchiamento della pubblica Amministrazione.

L'assunzione delle suddette unità nel triennio 2018-2020 consentirebbe, inoltre, di coprire, in parte, le vacanze di organico che si sono determinate nel tempo a causa delle restrizioni imposte dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica che hanno profondamente inciso sulla capacità assunzionale di questa Amministrazione.

Tale situazione, oltre a comportare l'impossibilità di sopperire alle gravose carenze di organico presso le sedi centrali e periferiche del Ministero, ha accresciuto sempre più il divario tra le dotazioni organiche teoriche e la effettiva consistenza del personale in servizio.

Per i viceprefetti aggiunti, si registra, infatti, una vacanza addirittura vicina al 40% della dotazione organica, quale risultante dalle riduzioni operate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e successive modificazioni e integrazioni.

Infatti, a fronte di una dotazione organica vigente di n. 572 unità di viceprefetti aggiunti, come rimodulata dal D.P.C.M. 22 maggio 2015, in conseguenza delle riduzioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del D.L. n. 95/2012, risultano in servizio (compresi i fuori ruolo, gli incarichi speciali ed i neo consiglieri) alla data odierna solo 362 unità, con una vacanza di 210 unità.

Al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, il comma II prevede, in via straordinaria, la riduzione da ventiquattro mesi a dodici mesi del corso di formazione iniziale, con una articolazione in un periodo di formazione teorico-pratica e in un periodo di tirocinio operativo, quest'ultimo di durata non inferiore a tre mesi.

In deroga alla vigente disciplina prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139 (Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), l'intervento prevede, in particolare, la riduzione della durata del suddetto corso dai previsti due anni ad un anno, con corrispondente rideterminazione, in senso riduttivo, dei periodi di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, per il quale si prevede una durata non inferiore a tre mesi.

La proposta si pone, peraltro, in coerenza con le analoghe disposizioni recentemente introdotte dall'art. 2, del decreto-legge n.168/2016 concernente l'efficienza degli uffici giudiziari che prevede la riduzione, da 18 a 12 mesi, del periodo di tirocinio dei magistrati ordinari nonché con quanto già disposto, in materia, per i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (12 mesi) e per la carriera diplomatica (9 mesi).

Relazione tecnica

La disposizione prevede la copertura finanziaria per le nuove assunzioni mediante le facoltà assunzionali maturate per il periodo considerato, come risulta dall'allegato prospetto (All. 1).

Infatti sulla base del calcolo del costo stipendiale annuale per ciascuna unità della qualifica iniziale della carriera prefettizia, calcolato sulla base del trattamento stipendiale fisso e accessorio, a lordo degli oneri statali pari a € 103.365,14 (anno 2018), €104.389,84 (anno 2019), € 105.960,40 (anno 2020), moltiplicato per 35

unità, si determina un costo complessivo assunzionale per ciascuna delle annualità 2018-2020 pari a € 3.617.779,90 (anno 2018), € 3.653.644,40 (anno 2019), € 3.708.614,00 (anno 2020).

Considerate, quindi, le capacità assunzionali che matureranno a favore della carriera prefettizia sulla base del risparmio garantito dalle proiezioni dei collocamenti a riposo del relativo personale, il corrispondente ammontare del risparmio garantirà la relativa spesa assunzionale, senza necessità di imputare economie residue da un esercizio finanziario a quello successivo.

Per quanto concerne il secondo comma, i maggiori oneri da finanziare per consentire l'inquadramento anticipato di dodici mesi dei consiglieri, dichiarati vincitori all'esito di concorsi banditi nel triennio 2018-2020, nella qualifica di Viceprefetto aggiunto, sono anche essi finanziati con le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, per gli anni 2019-2021, come risulta dalla proiezione contabile di cui all'Allegato 2.

Infatti la copertura finanziaria per le differenze stipendiali esistenti tra consigliere e viceprefetto aggiunto (fascia G), calcolando il trattamento stipendiale base e quello accessorio, va imputata a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, e per le successive annualità 2020-2021, considerati i tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle procedure concorsuali e lo svolgimento dei conseguenti dodici mesi di corso teorico pratico, prima dell'immissione anticipata nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

Pertanto, le facoltà assunzionali sono state determinate, a partire dall'anno 2019, calcolando le proiezioni dei risparmi dei cessati dell'anno 2018 (a differenza di quelle previste per le iniziative assunzionali che decorrono dall'anno 2018), per coprire le differenze stipendiali calcolate mensilmente in euro 2.637,04, pari alla differenza del costo mensile retributivo, al lordo degli oneri di stato, tra vice prefetto aggiunto fascia G di euro 6.498,10 e quello di consigliere di prefettura pari ad euro 3.861,00. La differenza stipendiale annua calcolata per 35 unità è pari a euro 1.199.854,95.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per ciascuna annualità 2019-2021, con i risparmi che annualmente residuano al lordo delle spese assunzionali.

Per la copertura delle spese relative all'annualità 2020, sono state calcolate anche le economie residue dall'esercizio finanziario 2019, detratte le spese imputate sia gli oneri assunzionali che a quelle derivanti dalla riduzione della durata del corso.

Art.

Assunzione personale dell'Amministrazione civile dell'Interno

Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, nel limite del 50% del totale delle unità in servizio, per ciascuna annualità 2018 e 2019.

~~Al fine di favorire il ricambio generazionale, e per far fronte alle accresciute maggiori attività nei diversi settori di competenza istituzionale, Il Ministero dell'interno è, altresì, autorizzato, per ciascuna annualità del triennio 2018, 2019 e 2020, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno nei diversi profili delle Aree funzionali terza e seconda, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, così suddiviso per ciascuna annualità:~~

~~a) un contingente di 200 unità da assumere nei diversi profili dell'Area terza;~~

~~b) un contingente di 300 unità da assumere nei diversi profili dell'Area seconda.~~

~~Alla copertura dei maggiori oneri di cui al primo comma, valutati in euro 5.444.661,7, con riferimento all'anno 2018, si provvede con una quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.~~

~~Per la copertura dei maggiori oneri di cui al secondo comma è autorizzata la spesa pari a euro 5.542.534,00 per l'anno 2018, pari a euro 22.170.134,00 per l'anno 2019 e pari a euro 38.797.734,00 a decorrere dall'anno 2020.~~

Relazione illustrativa

L'intervento normativo è diretto a garantire stabilità e continuità nei servizi istituzionali erogati dal Ministero dell'Interno, con particolare riferimento al settore dell'immigrazione. Infatti il contingente di personale da stabilizzare è pari a 440 unità, di cui 420 che prestano attualmente servizio con contratto a tempo determinato presso gli sportelli unici per l'immigrazione costituiti presso le Prefetture e in alcuni uffici immigrazione delle Questure, sin dal 2 gennaio 2008, e n. 20 unità di personale proveniente dall'ex AGES e SPALL.

La norma proposta mira, inoltre, a valorizzare l'indiscussa capacità professionale acquisita nello specifico settore da tale suddetto personale contrattista che opera nelle attività per il rilascio di nulla osta per assunzioni lavoratori stranieri, per ricongiungimento familiare, conversione permesso di soggiorno etc., da oramai più di 8 anni.

Un ulteriore indiretto riflesso positivo che conseguirebbe alla stabilizzazione proposta si realizzerebbe sul piano del contenzioso giurisdizionale, calmierando l'instaurazione di possibili nuovi ricorsi da parte del personale di che trattasi per il riconoscimento dei diritti giuridici ed economici connessi alla dilazionata stabilizzazione.

Si evidenzia infine che tale previsione consentirebbe di allineare il nostro sistema agli standard europei ed alle richieste della Commissione europea, in materia di immigrazione.

I maggiori nuovi oneri occorrenti per far fronte alla stabilizzazione, come meglio evidenziato nella relazione tecnica, sono stati calcolati per l'annualità 2018, a decorrere solo dal mese di settembre, considerati i tempi tecnici necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali, mentre per la successiva annualità 2019 la copertura è garantita dalla maggiore capienza del budget assunzionale previsto e programmato, a legislazione vigente, per il 2019.

~~Il secondo comma della proposta è, inoltre, finalizzato a garantire, attraverso nuove procedure concorsuali, un necessario ricambio generazionale nelle aree funzionali II° e III° del personale non dirigenziale dell'amministrazione civile, considerato che l'ultima procedura concorsuale bandita si riferisce al concorso per 130 posti di assistente informatico nell'anno 2009.~~

~~Inoltre va considerato che le dotazioni organiche delle predette Aree, in conseguenza delle misure di *spending review* connesse alla riduzione della spesa per personale, hanno subito una continua contrazione negli ultimi anni, a fronte sia di accresciute maggiori competenze assegnate alle Prefetture U.T.G., ad es. in materia di depenalizzazione e di attività per la prevenzione amministrativa di forme di criminalità organizzata, sia per la gestione dei processi di natura amministrativo-contabile conseguenti a eventi geo-sociali di particolare complessità quali il fenomeno migratorio in atto ed a eventi connessi a gravi criticità naturali quali gli ultimi recenti episodi sismici che hanno gravemente interessato più regioni del Centro Italia.~~

Relazione Tecnica

Sotto il profilo della copertura finanziaria le risorse da destinare alla stabilizzazione di 440 unità di personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, nel limite numerico del 50% del totale di unità in servizio per ciascuna annualità considerata, non determinano contabilmente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti le fonti di copertura oggi impiegate per far fronte agli oneri relativi alle proroghe dei contratti (440 unità di personale) a tempo determinato, imputate ad una quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a,) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e riassegnate annualmente al Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 possono essere coperte, a regime, dalle risorse assunzionali che matureranno, a legislazione vigente, previsti in euro 1.800.000,00 per l'anno 2018 e euro 18.000.000,00 per l'anno 2019.

Il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione civile dell'interno che attualmente è interessato dai contratti a termine è pari a 440 unità, di cui 420 con la qualifica professionale di Coadiutore amministrativo contabile- Area II- e 20 unità di personale proveniente dall'ex AGES e SPALL, di cui 8 con la qualifica professionale di Assistente amministrativo – Area II, 9 con la qualifica professionale di Funzionario amministrativo Area III e 3 con la qualifica professionale di Funzionario economico finanziario – Area III.(All.1)

Pertanto calcolando n. 440 unità da stabilizzare, nel limite numerico del 50% per ciascuna annualità 2018 e 2019, le risorse necessarie, al netto delle programmate capacità assunzionali, sono valutate in euro 5.444.661,7 (7.244.661,70 – 1.800.000,00 budget assunzionale 2018) con riferimento all'anno 2018. A tali maggiori oneri si provvede con una quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a,) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che ad oggi garantisce la copertura finanziaria per le proroghe dei contratti sino al completamento delle procedure assunzionali come previsto dall'art. 4, comma 9-ter del d.l. n. 101/2013, convertito nella legge n.125/2013.

Le risorse necessarie per l'annualità 2019 (rimanenti n.200 unità di Coadiutori amministrativo-contabili, più le 20 unità di personale provenienti dall'ex Ages e Spall), valutate in euro 7.396.213,09 sono, invece, coperte con le capacità assunzionali previste in euro 18.000.000,00 per l'anno 2019 e, pertanto, non sono stati considerati oneri aggiuntivi dalla disposizione proposta (All. 2)

Inoltre con il presente emendamento si garantirebbe che le correlate poste del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a,) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, destinate alle proroghe contrattuali degli odierni stabilizzandi siano interamente liberate al fondo in questione a decorrere dall'anno 2019, intervenendo a copertura le capacità assunzionali previste per il medesimo anno 2019.

Con riferimento, poi, al secondo comma della disposizione che autorizza l'assunzione, per il triennio 2018-2020, di determinati contingenti di personale nei diversi profili dell'Area III° e II°, la copertura dei maggiori oneri per la relativa spesa assunzionale, è stata valutata in euro 5.542.534,00 per l'anno 2018, in considerazione dei tempi tecnici per lo svolgimento delle procedure concorsuali che renderanno possibili le relative assunzioni a partire dal 1° settembre 2018, e quindi i relativi costi stipendiali incideranno sulla previsione di copertura finanziaria per solo quattro mesi. Per l'annualità 2019 gli oneri occorrenti sono pari a euro 22.170.134,00, di cui euro 16.627.600,00, per le assunzioni autorizzate per il 2019 oltre le spese maturate nell'annualità precedente. Calcolando la spesa per le assunzioni dell'anno 2020 pari a 16.627.600,00, la spesa complessiva al termine delle programmate assunzioni previste nel triennio 2018-2020 è pari 38.797.734,00.

Le spese assunzionali pro-capite e su base annua sono state calcolate considerando il costo unitario del personale del Comparto Ministeri per area e fascia retributiva in base al vigente C.C.N.L...

Alla copertura di questi ultimi oneri si provvede mediante.....

Art

Contributi a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose

«1. A favore degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo annuo di 5 milioni di euro, che decorre dall'anno 2018, è destinato alla realizzazione o alla manutenzione di opere pubbliche, ed è ripartito con priorità per gli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Lo stanziamento di cui al periodo precedente è annualmente aumentato di un importo pari alle eventuali economie a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinate a favore degli enti locali per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con apposito incremento del fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la riduzione di 5 milioni di euro dello stanziamento del capitolo 1316 Piano di Gestione 1 della Missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", Programma "Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali".

Relazione illustrativa

La proposta prevede che a favore degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'art. 143 del Tuel sia corrisposto dal Ministero dell'Interno un contributo annuo, che decorre dal 2018, destinato alla realizzazione o alla manutenzione di opere pubbliche, e con priorità per gli enti con popolazione fino a 15.000 abitanti.

L'intervento intende porsi in continuità con quanto previsto dall'art. 1, comma 707, L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) che, per il triennio 2007-2009, ha consentito di finanziare nei comuni sciolti ex art. 143 cit. opere pubbliche per € 90 milioni: ed, infatti, proprio l'esperienza maturata in costanza di tale previsione ha dimostrato che il finanziamento risulta particolarmente significativo in quanto forte segnale della presenza dello Stato nel territorio, in una prospettiva orientata non solo alla repressione dei comportamenti illeciti, bensì anche al sostegno ed al supporto allo sviluppo locale.

Il contributo proposto costituirebbe, quindi, un elemento rilevante a favore della capacità delle commissioni straordinarie, che reggono gli enti sciolti ex art. 143 cit., di incidere positivamente su situazioni territoriali sovente connotate da condizioni di grave degrado socio-economico e carenza di interventi strutturali.

Per rafforzare la misura, viene altresì previsto, nel secondo periodo del comma 1, che il contributo sia aumentato annualmente di un importo corrispondente alle economie eventualmente conseguite sul capitolo 1316 nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il quale raccoglie le risorse destinate ai rimborsi annuali, per gli enti locali, degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale.

Relazione tecnica

Considerato che risulta tuttora attivo il capitolo 7236, ed il pertinente Piano di Gestione 1 (Fondo ordinario per gli investimenti) – riferito alla citata, analoga erogazione prevista dalla finanziaria 2007 – la proposta prevede, al comma 2, che agli oneri derivanti dal nuovo contributo si provveda mediante un apposito incremento del medesimo fondo ordinario richiamato nel comma 708 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria.

La proposta normativa non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'importo di € 5 milioni annui può trovare copertura nell'attuale stanziamento del capitolo 1316 *Piano di Gestione 1* che riscontra economie a seguito dell'attuazione dell'art. 7, D.L. 24/6/2014, n. 90, conv. L. 11/8/2014, n. 114, in quanto tale previsione ha ridotto, per ciascuna associazione sindacale, i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative.

Anche l'aumento, previsto nel secondo periodo del comma 1, non comporta maggiori oneri in quanto attinge alle eventuali economie maturate sui contributi annuali, destinati a rimborsare ai comuni i predetti oneri relativi al personale dipendente collocato in distacco sindacale.

---Ministero Giustizia

Art.

Fondo CSM (in attesa riformulazione IGB)

Art.

Nuove misure in materia di Fondo per le vittime di reati violenti

All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro per gli anni 2016 e 2017 e pari a 10.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018”

Relazione Illustrativa

La norma in attuazione della direttiva 2004/80/CE, è tesa a rendere disponibili ulteriori risorse da destinare al Fondo per le vittime di reati violenti per gli indennizzi necessari a rifondere le spese mediche e assistenziali nel caso di lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del codice penale nonché le ipotesi di violenza sessuale e di omicidio, intervenendo solo nel caso in cui la vittima non ottiene ristoro o perché non è stato possibile identificare l'autore del reato o perché non punibile o non imputabile.

Relazione Tecnica

La refusione delle spese stabilite dal legislatore per l'indennizzo delle vittime dei reati dolosi commessi con violenza alla persona e per le altre ipotesi specifiche previste dalla legge è stata, in fase di prima attuazione della direttiva, calcolata su base prudenziale. Si è constatato che il suddetto indennizzo risulta, ampiamente sottostimato. Pertanto affinché i costi relativi alle spese mediche ed assistenziali conseguenti i delitti normati possano essere coperti per il loro intero ammontare dalla platea dei richiedenti il beneficio - il cui numero negli ultimi anni è in aumento esponenziale in relazione all'incremento di tale tipologia di reati - senza che gli stessi aventi diritto intervengano sulla gravosa spesa mediante integrazione personale, si rende necessario l'intervento di modifica richiesto sul Fondo che dovrà pertanto essere integrato di ulteriori 7.400.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

A titolo esemplificativo, nei casi in cui **l'autore del reato sia ignoto**, si fornisce il seguente schema, opportunamente rimodulato, che prevede la diversa misura degli indennizzi, a seconda delle fattispecie delittuose, tenuto conto del numero di possibili beneficiari, già individuati in sede di relazione tecnica all'articolo 6 dell'A.S. 2886 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"

€ 16.000 (indennizzo fisso) X 52 beneficiari (in caso di omicidio) = € 832.000,00;

€ 12.000 (indennizzo fisso) X 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 1.812.000,00;

€ 8.000 (indennizzo fisso) X 293 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 2.344.000,00 per un totale stimato in € **4.988.000,00 all'anno**.

Analogamente, nel caso in cui **l'autore del reato sia noto**, ma l'esito delle procedure giudiziarie od esecutive non abbia determinato il risarcimento del danno alla vittima, tenuto altresì conto dei requisiti di accesso all'indennizzo, è possibile ipotizzare, in mancanza di analitici dati statistici al riguardo, un numero di beneficiari non superiore a quelli stimati per le vittime di reato violento da autore ignoto:

€ 16.000 (indennizzo fisso) X 52 beneficiari (in caso di omicidio) = € 832.000,00;

€ 12.000 (indennizzo fisso) X 151 beneficiari (in caso di violenza sessuale) = € 1.812.000,00;

€ 8.000 (indennizzo fisso) X 293 beneficiari (in caso di lesioni personali gravi o gravissime) = € 2.344.000,00, per un totale stimato in € **4.988.000,00 all'anno**.

L'onere complessivo può essere stimato in circa euro 9.976.000,00 e rideterminato a fini prudenziali in **euro 10.000.000,00 all'anno**.

Art.

Incremento delle dotazioni finanziarie per il lavoro all'esterno dei detenuti - Legge "Smuraglia"

1. All'articolo 10, comma 7 bis del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole "5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"

Relazione Illustrativa

L'attività lavorativa dei detenuti è stata originariamente disciplinata nell'art. 15 dell'ordinamento penitenziario (adottato con l. 354/1975), il quale, attribuisce al lavoro un ruolo centrale nel processo rieducativo e di risocializzazione del condannato.

Successivamente, di grande rilievo è stata la legge 22 giugno 2000 n. 193, c.d. Legge Smuraglia, che modificando la definizione di persone svantaggiate contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, con l'aggiunta, alle categorie già contemplate dall'art. 4 L. 8 novembre 1991 n. 381, delle "persone detenute o internate negli istituti penitenziari" ha introdotto nell'ordinamento, strumenti e azioni per favorire la creazione e la gestione del lavoro di persone in esecuzione penale, dentro e fuori il carcere.

Il lavoro carcerario, infatti, può essere svolto sia collocando l'impresa all'interno degli Istituti di pena sia assumendo detenuti in sedi lavorative all'esterno. Le due opzioni sono attivabili da imprese pubbliche, private e cooperative per le quali è previsto un sistema di **sgravi contributivi e fiscali**.

A decorrere dall'anno 2013, i fondi destinati a finanziare gli sgravi fiscali e contributivi della "Legge Smuraglia" sono stati incrementati, attraverso uno specifico intervento normativo, passando da 5 milioni di euro, agli attuali 10 milioni annui (di cui circa 6 milioni per gli sgravi fiscali e 4 milioni per quelli contributivi).

Il nuovo regolamento attuativo della legge "Smuraglia" – D.L. 148/2014 – prevede, qualora le richieste degli sgravi fiscali superino l'ammontare delle somme per essi a disposizione, una decurtazione in misura percentuale su tutte le richieste pervenute, a valere sulle risorse iscritte in bilancio, autorizzate dalla norma.

Relazione Tecnica

La proposta normativa, finalizzata al potenziamento ed all'estensione dell'attività lavorativa dei detenuti, prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa che rifinanzia la legge 22 giugno 2000 n. 193 c.d. "Legge Smuraglia" portando lo stanziamento dagli attuali 10 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2017 a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

L'intervento determinerà l'aumento del 100% dei possibili beneficiari delle misure in materia di sgravi fiscali e contributivi alle imprese che assumo detenuti lavoratori.

Art.

---INTERO PACCHETTO NORME RIFORMA ORDINAMENTO PENITENZIARIO COSTITUITO DA 6 DISPOSIZIONI---

Art.

Proroga tirocini formativi presso l'ufficio per il processo

1. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al comma 340 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.
2. La domanda di cui al comma 1 è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 1 del presente articolo è funzionale alle esigenze dell'ufficio.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.

Relazione illustrativa

La proposta normativa si giustifica nell'interesse degli uffici giudiziari a mantenere le risorse destinate all'articolazione organizzativa dell'ufficio per il processo di cui all'art. 50 del D.L. n. 90 del 2014, nonché è destinata a consentire la formazione all'interno degli uffici giudiziari di coloro che stanno sostenendo le prove relative al concorso per 800 posti di assistenti giudiziari pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2016, IV serie speciale, che è in fase di completamento. Dal monitoraggio effettuato dal Ministero della giustizia risulta che circa 140 uffici giudiziari, tra tribunali e corti di appello, hanno istituito l'ufficio per il processo, in alcuni dei quali con la presenza dei soggetti che svolgono il periodo di perfezionamento formativo. Il diritto alla borsa di studio è fatto salvo, per l'importo mensile già previsto di euro 400,00. Il numero massimo dei soggetti interessati è non superiore a 1115 unità, corrispondente al numero dei soggetti impegnati nell'ambito degli uffici per il processo.

Relazione Tecnica

La proposta normativa in esame ha lo scopo di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio del processo, con la partecipazione di coloro che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, autorizzando, alla scadenza del periodo di perfezionamento, ove espressamente richiesto dagli interessati, la permanenza degli stessi negli uffici individuati con il previsto decreto, per un ulteriore periodo di 12 mesi per l'anno 2018, mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili.

Il numero massimo dei soggetti interessati dalla proroga è pari a 1.115 unità, corrispondente al numero di soggetti attualmente impegnati nell'ambito dell'Ufficio del processo. L'onere derivante dall'erogazione delle corrispondenti borse di studio, nel corso dell'anno 2018, può essere stimato come di seguito:

Borse di studio ai tirocinanti che hanno completato il tirocinio formativo da impiegare presso l'Ufficio del processo – proroga ulteriori 12 mesi anno 2018						
Numero dei Tirocinanti	Importo unitario borsa di studio	Durata (in mesi)	Totale	IRAP	INAIL	Costo totale (arrotondato)
1.115	400,00	12	5.352.000,00	454.920,00	589,00	5.807.509,00

Il periodo di tirocinio di ulteriori 12 mesi, proseguirà fino al 31 dicembre 2018, pertanto l'onere relativo all'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto può essere quantificato nel limite di euro **5.807.509** per l'anno 2018.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'introduzione della presente norma, si prevede al comma 4, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.

Riepilogo copertura

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del DL 27 giugno 2015, n. 83	25.781.938	25.781.938	25.781.938	25.781.938
Riduzione dell'autorizzazione di spesa a copertura degli oneri derivante dalla proposta normativa	-5.807.509	-5.807.509	-5.807.509	0
Risultante dell'Autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del DL 27 giugno 2015, n. 83	19.974.429	19.974.429	19.974.429	25.781.938

Art.

Compenso per l'impegno straordinario del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie per le attività di supporto al consiglio direttivo della Corte di cassazione e consigli giudiziari

1. Per fronteggiare le esigenze di lavoro straordinarie connessi agli adempimenti relativi alle attività di competenza del consiglio direttivo della Corte di cassazione dei consigli giudiziari, nei quali il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ivi applicato eccede i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata, in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1 gennaio 2018 l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 100.100 annue, da assegnarsi su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione e dai presidenti delle corti di appello.
2. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 50 ore mensili.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.868.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Premessa (Manca la relazione illustrativa – si inserisce la premessa da loro stessi effettuata)

Si prevede una disposizione diretta a compensare il personale delle cancellerie e delle segreterie degli uffici giudiziari per l'attività di supporto prestata in favore del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, con particolare riguardo agli adempimenti connessi alla procedura di selezione dei magistrati onorari, di cui alla recente riforma varata con Dlgs. n. 116 del 2017.

Relazione Tecnica

La norma prevede una disposizione diretta a compensare il personale delle cancellerie e delle segreterie degli uffici giudiziari per l'attività di supporto prestata in favore del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, con particolare riguardo agli adempimenti connessi alla procedura di selezione dei magistrati onorari, di cui alla recente riforma varata con Dlgs. n. 116 del 2017.

E' prevista una specifica autorizzazione di spesa di euro 1.868.000 a decorrere dall'anno 2018, il cui importo è stato calcolato

Art.

Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari

1. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
- b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018».

Relazione Illustrativa

La proposta normativa è diretta a prorogare il termine, previsto dall'articolo 21-quinquies del D.L. n. 83 del 2015, entro il quale è consentito agli uffici giudiziari, previa stipulazione di apposite convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, di avvalersi dei servizi svolti dal personale dei comuni già applicato presso i medesimi uffici, prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, comma 526, della l. n. 190 del 2014.

Relazione Tecnica

La proposta normativa in esame è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2018 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per l'anno 2018.

Art.

Gestione accentrata delle risorse delle procedure concorsuali ed esecutive ed in sequestro conservativo

1. All'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo unico giustizia":
 - a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accessi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;
 - b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;
 - c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
 - d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui ai commi 2-bis sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto

degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all'assegnatario, in base al tasso convenuto con l'operatore finanziario al momento dell'apertura del rapporto";;

b) al comma 3, le parole "nonché dei beni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei beni di cui ai commi 2 e 2-bis";

c) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente: "6-ter. Le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6.";

d) al comma 7, le parole "Con decreto", sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con decreto".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, sono soppresse le parole da "Su" a "capitale.";

b) nel quarto comma, dopo la parola "delegato", sono inserite le seguenti "e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA".

Relazione Illustrativa

Il comma 1, lettera a), introduce nell'art. 2 del DL n. 143/2008 il nuovo comma 2-bis, che prevede l'afflusso in apposite gestioni separate del Fondo Unico Giustizia (FUG) delle somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali e di quelle oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. o a qualunque titolo depositate nel corso dei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione.

In tal modo, sarà possibile ottimizzare il rendimento finanziario sulle predette somme, grazie alla forza negoziale di cui Equitalia Giustizia dispone nei confronti degli operatori finanziari in relazione alla massa di risorse liquide che gestisce.

Nel contempo, allo Stato affluiranno i maggiori rendimenti che Equitalia Giustizia riuscirà ad ottenere sulle risorse fallimentari e civili rispetto a quello pattuito con l'operatore prescelto al momento dell'apertura del rapporto; tali somme saranno riassegnate al Ministero della Giustizia in misura pari al 50%, mentre il restante 50% rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Le nuove disposizioni, inoltre, permetteranno, inoltre, di utilizzare la struttura operativa e i sistemi informativi di Equitalia Giustizia per il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi all'utilizzazione delle somme ricavate dalle procedure fallimentari.

Per consentire il regolare svolgimento dell'attività di impresa e in analogia a quanto disposto per i sequestri penali di complessi aziendali (art. 6, comma 2-bis, del DL n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009), si prevede che non confluiscono nel FUG le somme relative a procedure concorsuali nelle quali il giudice delegato ha autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa.

La lettera b) del comma 1 introduce nell'art. 2 del DL n. 143/2008 anche il comma 6-ter, che rinvia ad un regolamento l'individuazione delle disposizioni di dettaglio necessarie a rendere operativo l'ingresso nel FUG delle risorse fallimentari e di quelle civili.

Infine, il comma 2 - con effetto differito all'entrata in vigore del predetto regolamento - adegua il contenuto dell'art. 34 della Legge Fallimentare all'esigenza di ricondurre le somme in parola nella corrente gestione finanziaria e amministrativa del Fondo Unico Giustizia.

Relazione Tecnica

La norma prevede di far affluire in apposite gestioni separate del Fondo Unico Giustizia (FUG) le somme riscosse dal curatore nel corso delle procedure concorsuali e di quelle oggetto di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. o a qualunque titolo depositate nel corso dei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, al fine di ottimizzare il rendimento finanziario sulle predette somme, in relazione alla massa di risorse liquide gestite da Equitalia Giustizia.

Le nuove disposizioni potranno essere espletate attraverso l'utilizzare della struttura operativa e i sistemi informativi di Equitalia Giustizia già disponibili, per il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi all'utilizzazione delle somme ricavate dalle procedure fallimentari. Eventuali oneri di adeguamento dei sistemi informativi ed amministrativi, che si stima di lieve entità, potranno essere ampiamente compensati dal maggior gettito per l'Erario derivante dall'introduzione delle disposizioni.

Allo Stato, difatti, affluiranno i maggiori rendimenti che Equitalia Giustizia riuscirà ad ottenere sulle risorse fallimentari e civili rispetto a quello pattuito con l'operatore prescelto al momento dell'apertura del rapporto.

L'ammontare di tali risorse si aggira tra i 10 e i 15 miliardi di euro. La stima del rendimento, valutata prudenzialmente su importi delle procedure pari a 10 miliardi di euro, al tasso di rendimento medio ponderato "convenzionato" da Equitalia Giustizia con gli operatori finanziari e riconosciuto sulle somme giacenti del Fondo Unico Giustizia, pari allo 0,989% (mese di giugno 2016), è quantificata in **98,9 milioni di euro**.

Considerato che gli interessi comunque spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all'assegnatario, in base al tasso convenuto con l'operatore finanziario al momento dell'apertura del rapporto, si attestano, in genere, in misura non superiore allo 0,5%, il gettito a favore del bilancio dello Stato, di cui il 50% da assegnare al bilancio del Ministero della Giustizia, può essere stimato come differenziale, in circa **48,9 milioni di euro** annui.

Considerato, altresì, che i previsti rendimenti finanziari potranno realizzarsi solo a decorrere dall'anno 2018, si stima che gli effetti di maggior gettito, per lo stesso anno, possono essere quantificati in circa **20 milioni di euro**.

Art.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, prima dell'articolo 239 (R) è inserito il seguente articolo:

"Art. 239 bis (L)

(Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie)

1. Entro la fine di ogni mese il concessionario trasmette all'ufficio, ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, alla società Equitalia Giustizia Spa, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie effettuati nel mese precedente.

2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe altresì il pubblico ministero se, decorsi tre anni dalla presa in carico del ruolo da parte del concessionario, in mancanza della comunicazione di cui al comma 2, dalle informazioni di cui al comma 1 non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che sono rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.

5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.

6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvenza del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.

7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, il concessionario riprende la riscossione sullo stesso articolo di ruolo.

8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, il concessionario è automaticamente scaricato per l'articolo di ruolo relativo.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime."

Relazione illustrativa

L'intervento normativo proposto ha la finalità di colmare l'attuale vuoto di disciplina della fase intermedia tra la condanna alla pena pecuniaria e la successiva fase di conversione di cui all'articolo 660 c.p.p. in caso di insolvenza della persona condannata, cioè, in altri termini, della fase di riscossione della pena pecuniaria.

Attualmente, infatti, difetta una norma che stabilisca le modalità di acquisizione delle informazioni, da parte degli uffici giudiziari, relative all'impossibilità di esazione della pena pecuniaria in tempi compatibili con la

tempestiva attivazione del procedimento di conversione della pena pecuniaria e che stabilisca la sorte dei procedimenti di riscossione nelle more dell'attivazione e dello svolgimento del procedimento di conversione della pena pecuniaria.

Il quadro normativo attualmente vigente ha risentito delle modifiche operate dalla legge n. 69/2009 alla disciplina di cui al d.P.R. n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nonché della dichiarazione di incostituzionalità (per eccesso di delega) degli articoli 237 e 238 del medesimo testo unico e della abrogazione degli articoli 181 e 182 delle disp. att. c.p.p. ad opera dell'articolo 299 del d.P.R. 115/2002 (non oggetto di sindacato di costituzionalità).

Si ritiene, infatti, che la previsione di cui all'articolo 227 del d.P.R. 115/2002, che rinvia, per quanto riguarda la disciplina dell'attività dei concessionari per la riscossione, anche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 112/1999, non sia applicabile nel caso di riscossione delle pene pecuniarie, tenuto conto che:

- a) l'articolo 227 trova collocazione nel titolo II del d.P.R. 115/2002, rubricato disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario;
- b) l'articolo 227-quater, che disciplina sulle norme applicabili di cui al titolo II- bis, contenente disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale, non richiama espressamente, tra le disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario, anche l'articolo 227;
- c) gli articoli 235-239, dedicati specificamente alle pene pecuniarie non richiama, parimenti, il suddetto articolo.

In tale contesto normativo, quindi, conseguente al mutamento di disciplina operato sul testo del d.P.R. 115/2002 dalla legge n. 69 del 2009, la previsione di cui all'articolo 227 ha assunto una valenza limitata all'ambito delle spese nel processo amministrativo, contabile e tributario, difformemente da prima del suddetto intervento, in cui l'attuale articolo 227 era collocato in un titolo che aveva ad oggetto disposizioni per le spese generali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali e che, successivamente, è stato modificato in disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario.

L'attuale assenza di una disciplina normativa in esame, pertanto, produce conseguenze sul piano del principio dell'effettività dell'esecuzione delle condanne a pena pecuniaria.

Pertanto, alla luce del suddetto quadro normativo, si rende necessario un intervento integrativo del decreto del Presidente della Repubblica in materia di spese di giustizia, regolando espressamente il momento in cui si deve attivare l'accertamento dell'effettiva insolvenza del condannato al pagamento della pena pecuniaria da parte del magistrato di sorveglianza competenza, ai sensi dell'articolo 660, c.p.p..

Relazione tecnica

La proposta normativa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo determinare al contrario effetti di maggior gettito per l'erario connessi alla nuova disciplina della procedura di conversione della pena pecuniaria.

Art.

Imputazione dei costi relativi alle intercettazioni preventive

1. All'art. 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale, presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma “Sicurezza democratica”, nell'ambito della missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio.”

Relazione Illustrativa

La norma è tesa a consentire l'imputazione al bilancio del Comparto intelligence dei costi relativi alle attività di intercettazione svolte dalle Agenzie, attualmente sostenute a carico del bilancio del Ministero della Giustizia, al fine di tutelare la riservatezza dei dati inerenti l'attività operativa dei Servizi di informazione.

Relazione Tecnica

La norma è tesa a trasferire i costi relativi alle attività di intercettazione svolte dalle Agenzie di Intelligence, attualmente sostenuti a carico del bilancio della Giustizia, al bilancio del "comparto intelligence" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla Missione "Ordine pubblico e sicurezza" Programma "Sicurezza democratica".

La norma prevede, altresì, che con DPCM sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'esercizio precedente.

Al riguardo si rappresenta che trattasi di un mero passaggio di competenze sull'imputazione dei costi delle attività di intercettazione svolte dalle Agenzie che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.

Disciplina del trattamento di missione per i magistrati di collegamento

1. Ai magistrati ordinari con l'incarico di magistrato di collegamento presso gli Stati che aderiscono all'Azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996, che optano per il trattamento alternativo di missione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro degli affari esteri di concerto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2011, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto, per le trasferte preventivamente autorizzate nei luoghi diversi dalla sede originaria di missione.

Relazione Illustrativa

La norma mira a disciplinare il trattamento economico dei magistrati di collegamento presso i corrispondenti Ministeri della Giustizia degli Stati che hanno aderito all'azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996, ai fini di favorire la cooperazione giudiziaria internazionale soprattutto in materia penale, ma se del caso, anche in materia civile. In particolare, tali magistrati sono impegnati con gli organi giudiziari dei Paesi esteri di destinazione per potenziare e coordinare la prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo internazionale nonché alla repressione di reati che ledano gli interessi finanziari della Comunità europea.

A ragione della particolare specificità, della delicatezza e della rilevanza delle materie trattate si ritiene che ai predetti magistrati che optano per il trattamento alternativo di missione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro degli affari esteri di concerto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2011, possa essere riconosciuto il rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto, per le trasferte preventivamente autorizzate nei luoghi diversi dalla sede originaria di missione, nell'ambito dello stesso Paese o in altri paesi aderenti all'azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996. Tale disposizione di rende necessaria alla luce della peculiarità dell'intervento svolto dagli stessi magistrati nella sede di destinazione, a fronte del disagio dovuto per le ulteriori missioni richieste per l'espletamento dei compiti di cooperazione giudiziaria.

Relazione Tecnica

La norma prevede per i magistrati di collegamento presso i corrispondenti Ministeri della Giustizia degli Stati che hanno aderito all'azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996, beneficiari del trattamento alternativo di missione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro degli affari esteri di concerto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2011, la corresponsione dell'ulteriore rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto, per le trasferte preventivamente autorizzate nei luoghi diversi dalla sede originaria di missione, nell'ambito dello stesso Paese o in altri paesi aderenti all'azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996.

Ai fini del calcolo, gli oneri sono parametrati sul numero massimo di 5 magistrati di collegamento presso le sedi Parigi, Berlino, Madrid, Rabat e Tirana.

Le spese derivanti da ciascuna missione, sono rappresentate dalle seguenti voci, per una permanenza media di 3 giorni nell'ambito di altri Paesi

- Spese di viaggio a mezzo aereo a/r € 450
- Spese di alloggio in hotel: € 200 x 2 (notti) = € 400

- Rimborso spese per 2 pasti giornalieri = € 70,00 x 3 (giorni) = € 210
- Spesa complessiva per una missione di tre giorni per un magistrato: € 450 + € 400 + € 210 = € **1.060**.

Tale somma moltiplicata per i cinque magistrati di collegamento, che si stima si recheranno in missione con una frequenza annuale pari a 6 trasferte, determina la seguente spesa complessiva:

- € 1.060 importo medio per missione
- 5 magistrati di collegamento
- 6 trasferte annuali

Totale onere annuale € 1.060 x 5 x 6 = € 31.800

Art.

Norma personale Giustizia, relativa a:

- Magistrati
- Personale amministrazione giudiziaria
- Assistenti informatici e linguistici
- Polizia penitenziaria
- Dotazione organica dirigenti di esecuzione penale

Titolo III

Politiche invariate (DA DEFINIRE solo per memoria) (in attesa norma RGS)

Titolo IV

Misure di razionalizzazione della spesa pubblica (Obiettivi spending Ministeri art. 22 bis legge 196/2009 RGS Manca)

Titolo V

Enti territoriali e locali

Art.

Risorse per province e città metropolitane

1. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 250 milioni di euro a favore delle province e 92 milioni di euro a favore delle città metropolitane, di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e alla tabella 3 del medesimo decreto legge n. 50 del 2017, nonché alle tabelle F e G allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto da province e città metropolitane del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al decreto legge n. 50/2017.

2. Al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per l'anno 2017" e le parole: "per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per l'anno 2017".

Relazione illustrativa

La norma in esame è finalizzata a riconoscere, per l'anno 2018, un contributo di 342 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro a favore delle province delle Regioni a statuto ordinario e 92 milioni di euro a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario inclusivi dei 12 milioni di euro per l'anno 2018 di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 50/2017 non ripartiti tra le città metropolitane, di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province.

Il riparto delle predette somme è demandato a specifiche proposte dell'ANCI e dell'UPI da recepire, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata intesa o proposta, il riparto avviene sulla base della differenza, ove positiva, tra il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 e i contributi comunque previsti a legislazione vigente a sostegno dell'esercizio delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane. A decorrere dall'anno 2019, la differenza tiene anche conto del venir meno del concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 47 del decreto legge n. 66/2014.

Relazione tecnica

La norma determina oneri per un ammontare pari a 342 milioni di euro per l'anno 2018 (al quale si fa fronte quanto a 12 milioni di euro attraverso la corrispondente soppressione del contributo per l'anno 2018 di cui al comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 50/2017), a 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e a 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

Art.

Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto ordinario

1. Alle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito di importo pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a statuto ordinario, come riportati nella tabella A allegata alla presente legge, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.

Tabella A

RIPARTO CONTRIBUTO RSO		
Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018
Abruzzo	3,16%	69.576.736,84
Basilicata	2,50%	54.968.736,84
Calabria	4,46%	98.132.736,84
Campania	10,54%	231.876.526,32
Emilia-Romagna	8,51%	187.144.736,84
Lazio	11,70%	257.472.947,37

Liguria	3,10%	68.217.368,42
Lombardia	17,48%	384.615.578,95
Marche	3,48%	76.612.105,26
Molise	0,96%	21.058.631,58
Piemonte	8,23%	180.998.631,58
Puglia	8,15%	179.359.052,63
Toscana	7,82%	171.980.947,37
Umbria	1,96%	43.165.157,89
Veneto	7,95%	174.820.105,26
TOTALE	100,00%	2.200.000.000,00

2. Per l'anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:

- a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 1;
- b) per 94,10 milioni mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
- c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell'intesa, il contributo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato

3. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.

Art.

Incremento spazi finanziari enti locali per investimenti

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo del comma 485, sostituire le parole "per gli anni 2017, 2018 e 2019" con le seguenti: "per l'anno 2017" e, dopo le parole "700 milioni di euro", sopprimere "annui";
 - b) alla fine del comma 485 aggiungere il seguente periodo: "Per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di

- 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, per gli anni dal 2020 al 2023.”;
- c) al comma 487 le parole “20 gennaio di ciascun anno” sono sostituite con “20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
 - d) al comma 489 le parole “15 febbraio di ogni anno” sono sostituite con “15 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
 - e) al comma 490 le parole “20 gennaio di ciascun anno” sono sostituite con “20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
 - f) al comma 492, dopo la lettera a), è inserita la seguente: “b) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 41-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.”;
 - g) al comma 492 le parole “20 febbraio di ciascun anno” sono sostituite con “20 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
 - h) alla fine del comma 494 aggiungere il seguente periodo: “Per l’anno 2018, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018, il 15 febbraio 2018, il 20 gennaio 2018 e il 20 febbraio 2018.”;
 - i) al comma 497 le parole “20 gennaio di ciascun anno” sono sostituite con “20 ottobre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
 - j) al comma 499 le parole “15 febbraio di ciascun anno” sono sostituite con “20 novembre dell’anno precedente a quello dell’esercizio di competenza dei predetti spazi”;
 - k) alla fine del comma 501 aggiungere il seguente periodo: “Per l’anno 2018, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018 e il febbraio 2018.”;
 - l) il comma 507 è sostituito dal seguente: “L’ente territoriale attesta l’utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo [10, comma 5](#), della [legge 24 dicembre 2012, n. 243](#), con l’invio della certificazione di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo di cui all’articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L’ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell’esercizio finanziario successivo a quello della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi non siano stati totalmente utilizzati”.

Relazione illustrativa

Al fine di proseguire l’azione di sostegno agli investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito avviata nel 2017 con l’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali nell’ambito dei patti nazionali previsti dall’articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, l’emendamento, alle lettere a) e b), prevede un incremento di detti spazi finanziari, per il biennio 2018-2019, nel limite complessivo di 900 milioni annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica, e di 700 milioni di euro annui dal 2020 al 2023.

Resta fermo che gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

La disposizione mira a favorire gli investimenti degli enti locali che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti rispettando il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La lettera f), in particolare, introduce una nuova priorità di ripartizione degli spazi finanziari, al fine di dare continuità, attraverso la realizzazione delle opere, alla progettazione definitiva e/o esecutiva finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 41-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Le lettere da c) a e) e da g) a k) prevedono, poi, di anticipare, all’esercizio precedente a quello di competenza degli spazi finanziari, i termini di presentazione delle domande da parte degli enti territoriali ed i termini di ripartizione dei predetti spazi finanziari da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica e del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato. Ciò al fine di permettere agli enti territoriali di approvare i bilanci di previsione, includendo anche gli investimenti da effettuare attraverso

l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, a valere sugli spazi finanziari assegnati.

Da ultimo, la lettera l) rivede la tempistica relativa al sistema sanzionatorio, da applicare in caso di parziale o totale inutilizzo degli spazi finanziari assegnati, al fine di renderla coerente con i tempi di utilizzo degli spazi stessi.

Relazione tecnica

Le norme dispongono che, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica. La norma incrementa, pertanto, di complessivi 200 milioni di euro annui gli spazi già previsti, per gli anni 2018 e 2019, pari a 700 milioni di euro annui (triennio 2017-2019). A partire dal 2020 fino al 2023 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali per 700 milioni di euro annui. Gli spazi finanziari sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito.

Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Oneri	70	122	351	501	641	498	533	356	114	14

La stima degli oneri per gli ulteriori spazi assegnati nel periodo 2018-2023 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2023 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Art.

Contributo agli investimenti per gli enti locali

1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 400 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020.
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP). Ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.
3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

5. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro sei mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

6. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 3 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 31 gennaio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 gennaio 2020 per l'anno 2020, il 60 per cento entro il 31 ottobre 2018 per l'anno 2018, entro il 30 aprile 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 8 ed il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dai commi 5 e 6, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui al presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal richiamato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo investimenti Legge di bilancio 2018".

9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 1.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante

Relazione illustrativa

Al fine di favorire il rilancio degli investimenti in opere pubbliche, si prevede di riconoscere ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 un contributo, per il triennio 2018-2020, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 400 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla messa in sicurezza di edifici e del territorio. Ciascun comune può presentare richiesta per una o più opere pubbliche, purché di importo complessivo non superiore a 5.225.000 euro. Nel caso di richieste maggiori delle risorse disponibili, i contributi sono assegnati ai comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio a quello di riferimento. Ciò al fine di assicurare prioritariamente le risorse agli enti che presentano una minore capacità di spesa, a valere su risorse proprie, per investimenti.

A tal fine, l'ente interessato è tenuto ad inviare al Ministero dell'interno la richiesta di contributo – che deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) - entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comune beneficiario del richiamato contributo è tenuto ad affidare i relativi lavori entro sei mesi decorrenti dalla data di emanazione del citato decreto; i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta possono essere utilizzati per ulteriori investimenti a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Il comma 6 disciplina, poi, le modalità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'interno, mentre il comma 7 prevede il recupero, da parte del medesimo Ministero, delle somme assegnate, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel caso di mancata aggiudicazione, mancato collaudo o assenza del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ovvero mancato utilizzo, per investimenti, degli eventuali risparmi derivanti dai ribassi d'asta.

Da ultimo, il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché attraverso controlli a campione effettuati dal Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Relazione tecnica

La norma dispone che, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, contributi per investimenti, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 400 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020.

La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare per 150 milioni di euro per l'anno 2018, 400 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020 ed in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri	38	147	242	232	144	42	5

La stima degli oneri è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 20 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della possibile incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) che possono essere conclusi nell'esercizio di acquisizione del contributo. Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Art.

Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista

1. "All'articolo 35, comma 8 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, già modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2021".

Relazione illustrativa

la proposta di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, che l'art. 35 del decreto legge n. 1 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 395, della legge 190 del 2014, ha fissato al 31 dicembre 2017, nasce dall'esigenza di evitare gli effetti finanziari negativi del ritorno al sistema di tesoreria unica mista, che riguarda gli enti territoriali, il comparto sanitario, le università e le autorità portuali.

Relazione tecnica

Nei tendenziali a legislazione vigente il ripristino del sistema di tesoreria unica mista dal 01.01.2018 era stato quantificato con un effetto negativo in termini esclusivamente di fabbisogno pari a 6.000 mln/€ nel 2018 e 3.000 mln/€ nel 2019. La proroga della sospensione della tesoreria unica mista neutralizza quegli effetti e li sposta agli anni 2022/2023, con un effetto peggiorativo sul fabbisogno stimabile rispettivamente in 6.000 mln/€ nel 2022 e 3.000 mln/€ nel 2023.

Art.

Proroga termini decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2019», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2020»;
- b) all'articolo 4:

- 1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2019» e le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;

- 2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;

- c) all'articolo 7:

- 1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
- 2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019»;
- d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

Relazione illustrativa

Il decreto legge n. 50 del 2017, articolo 24, comma 2-bis, ha rinviato all'anno 2019 l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal d.lgs. n. 68 del 2011, confermando per gli anni dal 2013 al 2018 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui al d.lgs. n. 56 del 2000.

Le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 68 del 2011, prevedono, tra l'altro:

- che dall'anno 2019 il gettito derivante dall'aliquota di compartecipazione IVA - determinata con le modalità previste dal successivo articolo 15 del medesimo decreto - sia attribuito alle Regioni a statuto ordinario in conformità con il principio di territorialità, tenendo conto del luogo di consumo, identificato come il luogo in cui avviene la cessione di beni;
- che dall'anno 2019 siano soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali;
- che la legge statale stabilisca le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità; che, per tali finalità, la Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni, debba effettuare una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi, da trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva comunicazione alle Camere;
- che con decorrenza dall'anno 2019, le modalità di finanziamento delle spese regionali, siano distinte tra spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e siano istituiti appositi fondi perequativi.

Tali provvedimenti, concernenti sostanzialmente la definizione della perequazione regionale, potranno essere definiti soltanto dopo aver individuato i livelli essenziali delle prestazioni e i correlati costi standard nelle materie diverse dalla sanità, nonché dopo aver dato attuazione al principio di territorialità nell'attribuzione del gettito IVA e alla fiscalizzazione dei trasferimenti aventi carattere di generalità e permanenza.

La norma in esame è finalizzata a rinviare all'anno 2020 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal d.lgs. n. 68 del 2011 (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).

Relazione tecnica

La norma in esame, confermando anche per l'anno 2019 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal d.lgs. n. 56 del 2000, non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Art.

Semplificazione limiti ricorso al debito enti locali

1. I commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.

Relazione illustrativa

La norma ha la finalità di abrogare le disposizioni inerenti i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 che prevedono sostanzialmente che le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore ad un percentuale la cui determinazione, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, era demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Infatti, tale norma non ha avuto attuazione. Peraltro, la finalità che la citata disposizione tendeva

a perseguire è attualmente assolta dai cogenti vincoli derivanti sia dal decreto legislativo n. 118/2011, sia dalla legge n. 243/2012.

Relazione tecnica

La norma non determina effetti sulla finanza pubblica

Art.

Incentivi per fusioni comuni

1. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018,»;
- b) dopo le parole: “in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario”, sono inserite le seguenti: “fino all'anno 2017 e in misura non superiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018”.

~~2. All'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:~~

- ~~a) al primo periodo le parole “per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa” sono soppresse;~~
- ~~b) è aggiunto infine il seguente periodo: “il contributo straordinario di cui al periodo precedente non spetta ai comuni che si sono fusi prima del 31 dicembre 2007.”.~~

~~2.3. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementata per gli anni 2018 e successivi di 20 10 milioni annui. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.~~

Relazione illustrativa

La norma, modificando l'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge n.95/2012 incrementa dal 50 al 60 per cento, a decorrere dal 2018, la quota del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione.

Inoltre, incrementa la dotazione finanziaria per l'erogazione dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 e elimina il limite temporale dei dieci anni per l'erogazione stessa, con effetti non solo sulle fusioni che interverranno dopo l'entrata in vigore della norma che si introduce, ma anche sui comuni che alla data del 01.01.2018 risultino ancora beneficiari del piano decennale di contribuzione.

Relazione tecnica

La norma comporta effetti finanziari di 20 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, che trovano compensazione mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art.

Recepimento Accordo Regione Sicilia

1. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3% annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri di 70 milioni a carico del bilancio della regione Sicilia destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla regione per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta a recepire il punto 4) dell'Accordo sottoscritto il 12 luglio 2017 tra Stato e Regione Siciliana. In particolare, sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri pari a 70 milioni di euro a carico del bilancio della Regione Siciliana destinati ai liberi consorzi (ex Province) del relativo territorio

e le spese sostenute dalla Regione medesima per l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale, non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato

Relazione tecnica

La norma non determina effetti negativa sulla finanza pubblica, in quanto per la Regione Siciliana restano fermi i vincoli di finanza pubblica.

Art.

Definitivo passaggio al pareggio di bilancio delle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. A decorrere dal 2018 alla Regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è abrogato.

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede per la regione Friuli Venezia Giulia il superamento del patto di stabilità interno e del regime di doppia applicazione dei vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità interno e Pareggio di bilancio). Il comma 2 abroga il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, determinando la piena applicazione della disciplina del pareggio di bilancio, comprese le norme riguardanti il regime sanzionatorio e premiale, per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano il superamento del patto di stabilità interno è previsto, a decorrere dal 2018, dall'articolo 1, comma 407, della legge n. 190 del 2014, che ha modificato l'articolo 79 dello Statuto speciale della Regione.

Relazione tecnica

Il comma 1 prevede per la Regione Friuli Venezia Giulia la disapplicazione della disciplina del patto di stabilità interno (tetto di spesa euro compatibile) ed il definitivo passaggio al pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali di competenza).

Sulla base dei dati del monitoraggio 2016 e 2017 del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio, tale passaggio non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica.

Il comma 2 determina l'applicazione alle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle sanzioni e dei premi previsti dalla disciplina del pareggio di bilancio; tale disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art.

Rimborso gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale Regione Sardegna

1. Il gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, spettante alla regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo "Statuto speciale per la Sardegna", per gli anni dal 2010 al 2016, è attribuito alla medesima regione nell'importo complessivo di euro 74 milioni, da corrispondere nell'importo di 43,5 milioni di euro nell'anno 2018 e di 30,5 milioni di euro nell'anno 2019.

Relazione illustrativa

La disposizione disciplina l'attribuzione alla Regione Sardegna delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale individuate dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, spettante alla medesima Regione per gli anni dal 2010 al 2016, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, primo comma, lett. m), della legge costituzionale n. 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo Statuto della Regione Sardegna.

Relazione tecnica

Il comma, prevedendo l'attribuzione alla Regione Sardegna delle ritenute e delle imposte sui redditi da capitale per gli anni dal 2010 al 2016, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno ed indebitamento netto pari a 43,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019.

Art.

Rimborso minor gettito comuni

1. Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

2. Ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a confermare per l'anno 2018, il fondo IMU/TASI di 300 milioni di euro per il ristoro ai comuni del minor gettito conseguente alla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Infatti, tale sostituzione presupponeva l'invarianza di gettito in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un'aliquota TASI all'1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tale invarianza non era però assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull'abitazione principale e, pertanto, la norma si prefigge, così come già avvenuto negli anni precedenti, di ristorare ai comuni interessati la perdita di gettito non compensata.

Relazione tecnica

La norma determina un onere di 300 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di saldo netto da finanziare.

Art.

Saldo comuni capofila Probabile inserimento in sede parlamentare

1. Al fine di sterilizzare gli effetti sul saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata, è definito, previo accordo tra le parti, il concorso dei comuni associati non capofila al rispetto del citato saldo non negativo del comune capofila. A tal fine, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> della Ragioneria generale dello Stato, gli importi degli spazi finanziari ceduti da ciascun comune associato non capofila e l'importo dello spazio finanziario acquisito dal comune capofila, sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 aprile di ciascun anno. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso dei comuni interessati dalla gestione di funzioni e servizi in forma associata.

Relazione Illustrativa

La gestione di funzioni e servizi in forma associata rappresenta un efficace strumento di razionalizzazione delle risorse economiche degli enti locali in quanto permette loro di assicurare funzioni e servizi più efficienti alla comunità, realizzando, al contempo, economie di scala derivanti dalla condivisione di strutture e infrastrutture con un minore sforzo economico e di risorse umane.

In tal senso, l'emendamento mira ad incentivare il ricorso dei comuni alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, sterilizzando gli effetti sul saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e che sostengono, contabilmente, in base ai vigenti vincoli di finanza pubblica, l'onere dell'intera gestione, mentre i restanti comuni beneficiano delle funzioni e dei servizi gestiti senza registrare alcuna partita finanziaria.

L'emendamento prevede, quindi, che, previo accordo, sia definito il concorso dei comuni associati non capofila al rispetto del saldo non negativo del comune capofila e che, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli importi degli spazi finanziari ceduti da ciascun comune associato non

capofila e l'importo dello spazio finanziario acquisito dal comune capofila, sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 aprile di ciascun anno. Resta fermo, comunque, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del complesso dei comuni interessati dalla gestione di funzioni e servizi in forma associata.

Relazione Tecnica

L'emendamento non determina oneri per la finanza pubblica in quanto l'acquisizione/cessione di spazi finanziari avviene nel rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, del complesso dei comuni interessati dalla gestione di funzioni e servizi in forma associata.

Art.

Investimenti Unioni di comuni Probabile inserimento in sede parlamentare

1. Dopo il comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente: "492 bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono richiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 490 e 491, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche. L'ammontare dello spazio finanziario è determinato tenendo conto dell'ordine prioritario di cui al comma 492."

Relazione Illustrativa

Al fine di migliorare l'efficacia dei patti nazionali per il rilancio degli investimenti locali, la disposizione introduce la possibilità per i comuni facenti parte di una unione di comuni, di poter richiedere spazi finanziari per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per investimenti. Gli spazi in questione sono assegnati nell'ambito dei patti nazionali previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, ossia attraverso il meccanismo di assegnazione di spazi finanziari che interviene per le operazioni di investimento non soddisfatte dalle intese regionali di assegnazione degli spazi finanziari.

Relazione tecnica

La disposizione non determina oneri per la finanza pubblica in quanto è meramente finalizzata ad estendere la possibilità di richiedere gli spazi finanziari per i trasferimenti alle unioni di comuni per investimenti in opere pubbliche, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 485 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art.

Aggiornamento Intesa con la regione Friuli Venezia Giulia

1. In relazione all'articolo 2, comma 5, dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, è preordinato l'importo di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018.

Relazione illustrativa

La disposizione in vista dell'aggiornamento del contenuto del protocollo d'intesa sottoscritto il 29 ottobre 2010 (Tremonti-Tondo), in relazione all'articolo 2, comma 5, dell'Accordo Stato Regione del 23 ottobre 2014, prevede un fondo di 100 milioni annui, a decorrere dall'anno 2018.

Relazione tecnica

Il comma comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno ed indebitamento netto pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Art.

Semplificazione vincoli finanza pubblica

- All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - al secondo periodo, sopprimere le parole: "non finanziati dall'avanzo di amministrazione";
 - sopprimere l'ultimo periodo.
- All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, sostituire le parole "30 aprile" con "30 maggio".

Relazione illustrativa

Il comma 468 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che al bilancio di previsione sia allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevedendo, altresì, che tale prospetto non consideri gli stanziamenti finanziati con risorse diverse dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Per ragioni di semplificazione e maggiore flessibilità in corso d'esercizio per gli enti, viene prevista, al comma 1, lettera b), la soppressione dell'ultimo periodo del richiamato comma 468 che dispone che, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del predetto saldo, il prospetto dimostrativo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a specifiche variazioni approvate dalla Giunta e/o dai responsabili di spesa.

La modifica apportata con il comma 1, lettera a), volta ad espungere le parole "non finanziati dall'avanzo di amministrazione", è correlata, anch'essa, alla decisione di superare l'obbligo della verifica dell'obiettivo del pareggio in occasione delle variazioni di bilancio. Si soggiunge, infatti, che, in sede di approvazione del bilancio di previsione, non è possibile applicare le quote dell'avanzo accantonate nei Fondi rischi e spese future, comprese le quote liberate del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto, non si rende più necessario prevedere il divieto di utilizzare le quote finanziate dall'avanzo.

Le modifiche apportate si rendono, pertanto, necessarie per assicurare la corretta rappresentazione ex ante delle voci di entrata e di spesa valide ai fini della verifica dei saldi di finanza pubblica.

La modifica di cui al comma 2 è volta a sostituire, con la data del 30 maggio, la data del 30 aprile - prevista quale termine ultimo dopo il quale il ritardato invio della certificazione attestante il conseguimento dell'obiettivo di saldo da parte di ciascun ente comporta l'applicazione, delle disposizioni di cui al comma 475, lettera e), dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato).

Relazione tecnica

Il comma 1 non determina oneri per la finanza pubblica atteso che resta invariato l'obbligo di rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016.

Il comma 2 non determina oneri per la finanza pubblica in quanto meramente finalizzata a precisare la data a decorrere dalla quale si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettera e), dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per il ritardato invio della certificazione attestante il conseguimento dell'obiettivo di saldo da parte di ciascun ente di cui al comma 466 del medesimo articolo 1.

Art.

Irap Calabria (IN ATTESA RISCrittURA IGB)

1. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'anno 2017 su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. La seguente norma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazione illustrativa

La disposizione in esame permette di ristorare con le risorse già iscritte in bilancio sul capitolo 2862, in conto residui, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 18 milioni di euro, per l'anno 2017, le regioni a statuto ordinario per la quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione tecnica

La disposizione prevede l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota, nei limiti di 18 milioni di euro, per l'anno 2017, a titolo di compensazione delle minori entrate per l'anno 2016 destinate al finanziamento del Fondo perequativo ex legge 28 dicembre 1995, n. 549, dovute alla minore base imponibile derivante dalle misure di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Le disponibilità in conto residui 2016 di euro 18 milioni sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nell'anno 2017 su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione.

Art.

Ripiano disavanzo 2014 Regioni

1. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre 20 esercizi per le Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla Giunta regionale.

2. Le regioni di cui al comma 1, per gli anni dal 2018 al 2025, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente risultanti dal consuntivo, o dal preconsuntivo, dell'anno precedente, al netto degli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Le Regioni di cui al comma 1, per gli anni dal 2018 al 2025, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 % per l'anno 2018, del 2, 5% per l'anno 2019, del 3% per l'anno 2020 e del 4% per ciascuno degli anni 2021-2025. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.

3. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 2 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. Le Regioni adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 1, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Nel caso in cui il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale, il piano di rientro di cui al periodo precedente è adeguato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014 da parte del Consiglio regionale.

Relazione illustrativa

La norma consente alle Regioni di ripianare in 20 esercizi la quota non ripianata del disavanzo al 31 dicembre 2014, secondo un nuovo piano di rientro, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge n. 78/2015, da adottare a decorrere dal 2018. In assenza di consuntivo 2014 approvato dal Consiglio regionale, si fa riferimento al consuntivo approvato dalla Giunta regionale.

Possono avvalersi di tale facoltà solo le Regioni che effettuano pagamenti crescenti per investimenti.

Il nuovo piano di rientro è adeguato alle nuove disposizioni; nel caso in cui il piano sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale, il nuovo piano di rientro è rideterminato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014 da parte del Consiglio regionale.

La norma prevede il monitoraggio statale del rispetto dell'impegno e sanzioni in caso di inadempimento.

Relazione tecnica

La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto le maggiori spese determinate dall'allungamento dei tempi di ripiano del disavanzo sono effettuate nel rispetto del vincolo del pareggio previsto dalla legge n. 243 del 2012.

Art.

Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile

1. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter della medesima legge n. 225 del 1992.
2. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 1 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.
3. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 2, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 3. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.
5. All'articolo 9-ter del decreto legge 20 giugno 2017, le parole “Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo e' ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo”. Sono sostituite dalle seguenti “Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243 in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati.

Relazione illustrativa

Al fine di assicurare la piena realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze, adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter della legge n. 225 del 1992, a valere sulle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di finanza pubblica, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. Negli esercizi successivi, e comunque non oltre al quinto esercizio, sono concessi spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale in misura pari agli investimenti programmati annualmente nei piani di superamento delle situazioni emergenziali.

Da ultimo, il comma 4, disciplina le modalità applicative.

Relazione tecnica

La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativa della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del d.lgs. 90 del 2016, la quale prevede che le risorse riversate agli enti territoriali a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dagli enti territoriali per il completamento

degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze".

Art.

Supporto metodologico per LEP e fabbisogni standard

1. Al fine di consolidare le attività di definizione dei livelli essenziali di prestazione, revisione e monitoraggio dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi degli enti territoriali e dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, il supporto metodologico per l'utilizzo degli stessi, nonché per svolgere attività di assistenza, consulenza e studio nei settori di interesse della finanza locale, ivi comprese le attività relative all'attuazione del federalismo fiscale, è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore di Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a..

Relazione illustrativa

La disposizione è volta ad assicurare le necessarie risorse nel medio-lungo periodo per il consolidamento delle attività di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, revisione e monitoraggio dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi degli enti territoriali e dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, il supporto metodologico per l'utilizzo degli stessi, nonché per svolgere attività di assistenza, consulenza e studio nei settori di interesse della finanza locale, ivi comprese le attività relative all'attuazione del federalismo fiscale.

Relazione tecnica

La disposizione comporta oneri a carico della finanza pubblica, per la cui copertura

Art.

Formazione istituzionale a favore degli enti locali

"1. Per l'anno **2017 2018**, lo stanziamento di bilancio destinato alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è incrementato di 1 milione per il finanziamento di una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato concernente la realizzazione di una iniziativa formativa in materia di riforma contabile degli enti territoriali di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, destinata al personale amministrativo contabile delle città metropolitane, province, comuni e altri enti locali. Alla convenzione possono partecipare anche l'ANCI e l'UPI.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno **2017 2018**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento(competenza IGB).

Relazione illustrativa

La norma consente di organizzare corsi di formazioni in materia di armonizzazione contabile destinati al personale degli enti locali, sulla base di una convenzione tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, cui possono aderire anche ANCI e UPI. La necessità dei corsi in materia di armonizzazione contabile è emersa nel corso del 2017, a seguito delle difficoltà rappresentate dall'ANCI, concernenti l'avvio della contabilità economico patrimoniale e la redazione del bilancio consolidato 2016, con la richiesta di rinvio dei termini di approvazione del rendiconto 2016.

La necessità di interventi formativi risulta particolare rilevante, considerato che nel corso del 2017 gli adempimenti concernenti la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato sono estesi ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Relazione tecnica...Veda igb

Art.

Anticipazione di liquidità alla Regione Sardegna

1. Per **l'anno ciascuno degli anni** 2018 e 2019 lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alla **R**egione Sardegna fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro annui, per l'estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 degli enti del servizio sanitario regionale, **come** verificati dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui

al presente comma, si provvede a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal **citato** Tavolo di verifica degli adempimenti e a seguito della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la **Regione Sardegna**, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia, nei termini ivi stabiliti, al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione

L'anticipazione è erogata in deroga all'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e all'articolo 1, comma 475, lettera d), **della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Dipartimento del Tesoro).**

2. All'atto delle erogazioni la Regione Sardegna provvede all'immediata estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 per l'intero importo erogato. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui al comma 1, rilasciata dal responsabile del bilancio regionale ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione.

3. L'anticipazione è contabilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 692- 697, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti, diretti e indiretti, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, per gli esercizi 2018 e 2019, sono assegnati alla **Regione Sardegna** spazi finanziari nell'importo di 150 milioni annui. La regione certifica l'avvenuta realizzazione degli investimenti, diretti e indiretti, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, diretti e indiretti, qualora la Regione non abbia conseguito per la differenza un valore positivo del saldo, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 150 milioni annui per gli anni 2018 e 2019, in termini di Saldo Netto da Finanziare e fabbisogno, si fa fronte,...(IGB).

6. Costituisce condizione per l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 la sottoscrizione di apposito Accordo tra la Regione Sardegna e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentito il Ministro per **il rapporto con le regioni gli Affari regionali**, contenente un Programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Gli interventi individuati dal Programma operativo sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Programma operativo. A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del Programma operativo, gli organi di attuazione del Programma operativo rinvenivano ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il citato Programma operativo. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga. La verifica dell'attuazione del Programma operativo avviene con periodicità trimestrale e annuale **da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005**. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del Programma operativo, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione del Programma operativo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 81, 83 ad eccezione della lettera b), 84, 84-bis e 85, della legge 23

dicembre 2009, n. 191. La sottoposizione della regione alle richiamate disposizioni è espressamente prevista dal citato Accordo.

7. Gli importi oggetto della restituzione da parte della Regione Sardegna delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi del comma 1, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede che per gli anni 2018 e 2019 lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alla regione Sardegna fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro annui, per l'estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 degli enti del servizio sanitario regionale, verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005. All'erogazione delle somme si provvede a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti e a seguito della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione Sardegna, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia, nei termini ivi stabiliti, al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori.

Il comma 2 prevede che, al momento dell'erogazione dell'anticipazione, la Regione Sardegna provveda all'immediata estinzione dei debiti sanitari al 31 dicembre 2016 per l'intero importo erogato. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti.

Il comma 3 sancisce le modalità di contabilizzazione dell'anticipazione.

Il comma 4 prevede, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio, al fine di favorire gli investimenti, diretti e indiretti, per gli esercizi 2018 e 2019, sono assegnati alla regione Sardegna spazi finanziari nell'importo di 150 milioni annui. La regione certifica l'avvenuta realizzazione degli investimenti, diretti e indiretti, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione dei predetti investimenti, qualora la Regione non abbia conseguito per la differenza un valore positivo del saldo, si applicano le sanzioni per il mancato rispetto del pareggio di bilancio.

Il comma 6 sancisce le condizioni per l'accesso all'anticipazione, ovvero la sottoscrizione di apposito Accordo tra la Regione Sardegna e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, contenente un Programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Il comma 7 prevede che gli importi oggetto della restituzione da parte della Regione Sardegna delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Relazione tecnica

Il comma 1 comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno per 150 milioni annui per gli esercizi 2018 e 2019, cui si fa fronte a valere delle risorse di cui al comma 5.

Relativamente al perimetro sanitario, non si hanno effetti sull'indebitamento netto in quanto le anticipazioni di liquidità sono finalizzate ad estinguere posizioni debitorie alimentate da spese di competenza di esercizi pregressi e, pertanto, già scontati in termini di indebitamento netto in tali anni e, in ogni caso, non alimenta nuova spesa sanitaria.

Il comma 3 prevede che l'anticipazione sia contabilizzata con le stesse modalità previste per le anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013, ovvero escludendo la possibilità che l'anticipazione possa costituire copertura per nuove spese.

Il comma 4 attribuisce alla Regione Sardegna spazi finanziari per 150 milioni annui negli esercizi 2018 e 2019, nell'ambito del patto nazionale verticale, destinati alla realizzazione di nuovi investimenti.

Gli effetti sull'indebitamento netto determinati dall'assegnazione di tali spazi sono compensati dalla compressione della spesa regionale, a seguito dell'estinzione delle posizioni debitorie riguardanti gli esercizi pregressi, già scontate in termini di indebitamento netto, sostenuta nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio.

In altre parole, negli esercizi 2018 e 2019, per un importo pari a 150 milioni, la spesa finale della regione soggetta al vincolo del pareggio comprende le spese destinate all'estinzione delle posizioni debitorie riguardanti gli esercizi pregressi che non determinano effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Pertanto, la copertura in termini di indebitamento prevista dal vincolo del pareggio non necessaria per l'estinzione delle posizioni debitorie riguardanti gli esercizi pregressi, è destinata alla spesa per gli investimenti realizzata a valere degli spazi di 150 milioni annui, assegnati alla Regione Sardegna nei medesimi esercizi.

Il comma 6 condiziona l'accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 alla sottoscrizione di apposito Accordo tra la Regione Sardegna e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentito il Ministro degli Affari Regionali, contenente un Programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Il comma disciplina altresì le regole che sovrintendono al monitoraggio del rispetto degli obiettivi contenuti nel citato Programma operativo.

PER LA RT VEDANO IGB, IGESPES E IGECOFIP.

Art.

Spese connesse a eventi calamitosi (Norma Lazio)

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. E' verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018 -2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n.388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle movimentazioni in uscita, registrate sulle medesime contabilità, nonché sulla base di informazioni relative al monitoraggio delle misure non finanziate a valere sulle predette contabilità speciali, trasmesse dalle amministrazioni responsabili delle stesse o dai soggetti attuatori degli interventi. Le rendicontazioni di cui al presente comma sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per ciascun anno, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartirsi tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."

RIPORTATA FORMULAZIONE IGECOFIP.

Rinvio a IGECOFIP e IGB per RI e RT

1. All'articolo 44, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«6 bis. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e, in sede di prima applicazione per l'anno 2017, entro il 30 novembre, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, è verificato

~~l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi non aventi impatto sull'indebitamento netto strutturale, con riferimento alle disposizioni vigenti. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n.388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle movimentazioni in uscita, registrate sulle medesime contabilità, nonché sulla base di informazioni relative al monitoraggio delle misure non finanziate a valere sulle predette contabilità speciali, trasmesse dalle amministrazioni responsabili delle stesse o dai soggetti attuatori degli interventi. Le rendicontazioni di cui al presente comma sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato entro 15 giorni dal termine di cui al primo periodo.~~

~~6 ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6 bis, con i medesimi decreti, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartirsi tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».~~

Art.

Spazi finanziari investimenti Regioni (Norma Piemonte)

1.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati alla regione Piemonte, ai sensi ~~e per gli effetti~~ dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 50 milioni di euro annui.

Relazione illustrativa

La norma assegna alla Regione Piemonte spazi finanziari per gli esercizi 2018 e 2019, per un importo pari a 50 milioni di euro annui da destinare alla realizzazione degli investimenti, nell'ambito del patto di solidarietà nazionale verticale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012.

Relazione tecnica

Le norme dispongono che, per gli anni 2018 e 2019, sono assegnati alla Regione Piemonte spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 50 milioni di euro annui.

Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno come da tabella sotto riportata:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri	17	31	27	18	6	1

La stima degli oneri per gli ulteriori spazi assegnati nel periodo 2018-2019 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

Titolo VI Disposizioni in materia di entrate

(DF/AE)

Capo I
Contrasto all'evasione

Art.

Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale (Fatturazione elettronica e Sogei)

1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 il secondo periodo è abrogato;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche trasmesse utilizzando il Sistema di Interscambio di cui al comma 2.”;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. I soggetti passivi cedenti o prestatori ovvero i soggetti passivi cessionari o committenti, stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni, che non hanno formato oggetto di formalità doganali, rispettivamente, effettuate nei confronti di ovvero effettuate da controparti non stabilite nel territorio dello Stato, salvo che per tali operazioni siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro il giorno 5 del mese successivo a quello dell'emissione della relativa fattura ovvero, rispettivamente, a quello della ricezione della medesima.”;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. In caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti) – 1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a euro 500.”;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti) – 1. Per i soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e per le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere all'Agenzia delle entrate di acquisire, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui valori delle operazioni attive e passive acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere nonché, per i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, sui dati dei corrispettivi acquisiti ai sensi di detto articolo:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.”.

2. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano ai soggetti passivi che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 11, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole “delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,” sono sostituite dalle seguenti: “delle operazioni transfrontaliere”; nello stesso comma, le parole “per ciascuna fattura” sono sostituite dalle seguenti:

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6, 6-bis, 6-ter e 7 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) l'articolo 5 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

7. Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria. NORMA SOGEI

Relazione Illustrativa

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo in questione si inseriscono nell'ambito delle misure volte ad aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, nonché ad incentivare l'adempimento spontaneo.

Si procede a razionalizzare ed estendere il procedimento di fatturazione elettronica la quale, come è noto, è inserita tra i principali obiettivi dell'Agenda Digitale Europea rappresentando una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione.

Sul punto si evidenzia che l'Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, al fine di introdurre nel proprio ordinamento un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti IVA diversi da quelli che applicano il regime delle piccole imprese e che rappresentano 1/5 dei soggetti IVA, a fini di lotta a frodi ed evasioni fiscali, di semplificazione degli adempimenti fiscali, di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del settore produttivo italiano con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese.

Il processo delineato prevede la veicolazione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione.

Più nel dettaglio, l'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di interscambio consente all'amministrazione di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli

operatori economici, offrendo così la possibilità di effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l'IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute.

Inoltre, con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tramite il suddetto sistema è possibile produrre anche una spinta al pagamento elettronico di tali fatture, aumentando ancor di più la trasparenza dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione fiscale e incrementando, quindi, la *tax compliance*.

Con la misura in commento si promuove, pertanto, una spinta alla digitalizzazione e alla semplificazione amministrativa, efficientando i processi gestionali delle imprese e rendendole più competitive e trasparenti.

Occorre ricordare, in tale contesto, il 16 aprile 2014 è stata approvata la "Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici", di cui è previsto il recepimento entro il prossimo 27 novembre 2018, che ha introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni dei Paesi UE di accettare fatture elettroniche trasmesse dai propri fornitori nel rispetto di modalità comuni per garantire l'interoperabilità dei sistemi di fatturazione elettronica in uso nell'Unione Europea, a partire dal settore degli appalti pubblici.

Sul piano della normativa nazionale, l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di tutte le pubbliche Amministrazioni è stato introdotto con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Successivamente, con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, è stato reso operativo quanto stabilito dalla legge e di fatto inibita l'accettazione delle fatture cartacee da parte della pubblica Amministrazione.

Conseguentemente, tali soggetti, destinatari del predetto obbligo sono già attrezzati per porre in essere gli adempimenti e le modalità connessi alla fatturazione elettronica.

In particolare, l'articolo in esame prevede, al comma 1, alcune modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Con il comma 1, lettera a), vengono apportate modifiche all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo n. 127/2015, finalizzate a superare il previgente regime di opzione in base al quale i soggetti passivi, secondo la disposizione in parola, possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. Il nuovo comma 3-bis prevede, infatti, che i soggetti passivi cedenti o prestatori ovvero i soggetti passivi cessionari o committenti, stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni, che non hanno formato oggetto di formalità doganali, rispettivamente, effettuate nei confronti di ovvero effettuate da controparti non stabilite nel territorio dello Stato salvo che per tali operazioni siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3;

Il nuovo comma 6, inoltre, prevede che in caso di emissione di fattura con modalità diverse da quelle previste dal comma 3 la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Con la lettera b) del comma 1 si sostituisce l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 127/2015, a seguito della introduzione di un meccanismo generalizzato di fatturazione elettronica. Nello specifico, il nuovo articolo conferma la riduzione di termini di decadenza per i soggetti passivi che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati (già prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 previgente) specificando che la tracciabilità in questione riguarda operazioni di ammontare superiore ad euro 500.

Inoltre, la lettera c) della disposizione in esame stabilisce la sostituzione dell'articolo 4 del citato decreto legislativo, mantenendo le disposizioni di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti anche nel nuovo sistema di fatturazione elettronica.

In particolare, si prevede per i soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e per le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, il venir meno dell'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Tali soggetti possono chiedere all'Agenzia delle entrate di acquisire gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA; una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati nonché le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso. Con il comma 2, si stabilisce che le disposizioni in materia di fatturazione elettronica non si applicano ai soggetti passivi sottoposti al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014.

Il successivo comma 3 della disposizione in esame prevede una modifica dell'articolo 11, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Più nel dettaglio, il suddetto decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, prevede all'articolo 11, comma 2-bis che, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applichi la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

Con l'allegato schema di decreto si provvede a sostituire il riferimento alle fatture emesse e ricevute con quello alle operazioni transfrontaliere.

In un'ottica di semplificazione del sistema, di coerenza del quadro normativo e di attuazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica obbligatoria con il successivo comma 4 è prevista l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di modelli INTRASTAT e del cosiddetto "spesometro" (articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

In merito alla decorrenza del decreto allegato, il comma 5 prevede che le disposizioni si applichino alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Infine, la disposizione di cui al comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto previsto al comma 5, le disposizioni in esame trovino applicazione per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; nonché a prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Il comma 7 prevede che al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla Società Sogei non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria.

Relazione tecnica

Art.

Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali

1. In relazione alle merci, consistenti in benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ovvero di altra tipologia individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotte a seguito di un acquisto intracomunitario in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la loro immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento amministrativo semplificato (DAS) di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, senza possibilità di compensazione; la base imponibile, che include anche l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

2. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore titolare del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione delle merci; ~~in caso di immissione in consumo o di estrazione delle merci~~ in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.

3. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di tali prodotti che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al comma 1 in questione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche qualora ~~nell'ipotesi in cui~~ il deposito fiscale previsto ~~di cui~~ dall'articolo 23 ~~del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al~~ decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia utilizzato anche come

deposito IVA ai sensi di cui dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'estrazione dai luoghi indicati al comma 1 sia effettuata da un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o che presti idonea garanzia con le modalità ed i termini stabiliti con il medesimo decreto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2017

Relazione illustrativa

La norma prevede che per taluni prodotti ad alto rischio di frode IVA introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato ai sensi decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico Accise), l'estrazione dal deposito e l'immissione in consumo sono subordinate al versamento dell'imposta da parte di colui che estrae il bene con modello F24, i cui riferimenti devono essere riportati sul Documento amministrativo semplificato (DAS), senza possibilità di compensazione; la base imponibile, **comprensiva dell'ammontare dell'accisa** è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata dell'importo, se non già compreso, relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione (art. 1). La ricevuta di versamento va consegnata dall'estrattore al gestore del deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell'IVA (comma. 2).

Il comma 3 prevede la non applicazione dell'IVA sulle cessioni dei prodotti di cui al comma 1 che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscali. Tale disposizione, benché non sia connaturale ad un deposito fiscale solo accise (in cui l'IVA dovrebbe applicarsi a tutti i passaggi o lavorazioni che avvengono all'interno), rappresenta un'eccezione necessaria al fine di non vanificare l'effetto anti frode che si vuole ottenere attraverso il versamento diretto dell'imposta una volta estratto il bene.

Il comma 4, il quale stabilisce che le medesime disposizioni si applicano, fatti salvi i casi di riconosciuta affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei **prodotti oppure di prestazione di idonea garanzia**, anche nell'ipotesi in cui il deposito fiscale è utilizzato come deposito IVA di cui all'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, mira ad evitare che gli operatori che intendano non versare l'IVA al momento dell'estrazione, precostituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all'atto dell'estrazione, l'imposta si applichi con l'inversione contabile; peraltro, sono esclusi dalla preclusione di utilizzo del regime "ordinario" del Deposito IVA quei soggetti che sono per legge affidabili, rispetto ai quali il rischio frode è molto limitato o escluso.

Relazione tecnica

Pacchetto oli minerali -Valutazioni finanziarie

Il pacchetto di misure ha l'obiettivo di recuperare l'evasione dovuta alle frodi IVA.

Sulla base dei dati forniti dalle associazioni di categoria, si stima che, nel 2016, dei circa 66 miliardi di litri di prodotti petroliferi immessi in consumo, un quota pari al 15% (quasi 10 miliardi di litri) sia stato distratto sul mercato parallelo in frode IVA. Considerando **un prezzo medio (dato dalla somma del prezzo industriale e dell'accisa)** di un euro a litro ed abbattendo la percentuale di frode dal 15% al 10% in via prudenziale, si calcola che il gettito IVA evaso ammonta a circa 1,45 miliardi (10% x 66 x 22%), che si attribuisce interamente al settore della benzina e del gasolio (in quanto maggiormente esposti al rischio di evasione).

Sottraendo alla stima del gettito IVA evaso per via delle frodi nel settore gasolio e benzina (1,45 miliardi di euro), l'ammontare che si stima di recuperare attraverso l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (242 milioni), si ottiene il valore residuo di 1,2 miliardi di evasione IVA.

Si stima prudenzialmente che, grazie all'introduzione di questo pacchetto misure di contrasto alle frodi IVA, sia possibile recuperare circa 1/6 del totale del gettito IVA evaso. Complessivamente quindi si stima che tali misure permettano un recupero di gettito IVA evaso pari a 200 milioni di euro.

A ciò occorre aggiungere gli effetti di queste misure sugli omessi versamenti. L'Agenzia delle entrate quantifica in 384 milioni l'ammontare degli omessi versamenti IVA nel settore dei carburanti. Alla stima si è pervenuti applicando l'incidenza dell'IVA evasa nel settore sull'IVA evasa in totale (1,45 / 32,1 mld di euro) all'ammontare complessivo degli omessi versamenti IVA (8,5 mld di euro). Si stima prudenzialmente che a

seguito dell'introduzione delle misure in oggetto sia possibile recuperare circa i 1/4 di questo ammontare, pari a 96 milioni di euro su base annua. Complessivamente si stima quindi che le misure comportino un recupero di gettito IVA pari a 296 milioni di euro annui a regime e **pari a 271,3 milioni di euro per l'anno 2018 (11 mesi)**.

La tabella riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi dell'introduzione delle misure di contrasto alle frodi IVA **a decorrere dal 1 febbraio 2018**, considerando anche gli effetti indotti sulle imposte dirette.

Tabella – Effetti finanziari complessivi

Cassa	Effetti finanziari in milioni di euro				
	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da contrasto alle frodi	271,3	296,0	296,0	296,0	296,0
Effetti sulle imposte dirette	0,0	138,3	91,0	85,5	85,5
Totale	271,3	434,3	387,0	381,5	381,5

Art.

Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi (Manca RI)

1. Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'esercizio di tale attività previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.
2. Per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui all'articolo 23 del testo unico n. 504 del 1995, l'autorizzazione di cui al comma 1 è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale da trasmettere, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l'attività di cui al comma 1; l'efficacia della medesima comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.
3. L'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2. Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal gestore del deposito fiscale depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all'Ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 1, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico n. 504 del 1995; la medesima autorizzazione è revocata allorché ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23.
5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione di cui al comma 1 allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 1, le condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, dell'articolo 23 del testo unico n. 504 del 1995. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23, qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del soggetto di cui al comma 1. L'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 1, sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.
6. Nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 4 e 5 ricorrano con riferimento alle persone che ne

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

7. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 1 sia sospesa o revocata ai sensi dei commi 4 e 5, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i ~~gestori dei depositi fiscali~~ **depositari autorizzati o i destinatari registrati** interessati.
8. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2, redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali **o presso i depositi dei destinatari registrati**, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito ~~fiscale~~. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di cui al presente comma e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.
9. L'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali **o presso i depositi di destinatari registrati** e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 1 o comunicazione di cui al comma 2 non sia più efficace, è consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
10. Per l'autorizzazione di cui al comma 1 è dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 63, comma 2, lett. a), del testo unico n. 504 del 1995 per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.
11. Sono fatte salve le disposizioni di cui al testo unico n. 504 del 1995 con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.
12. Ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. Il ~~gestore del deposito fiscale~~ **depositario autorizzato o il destinatario registrato** che consente lo stoccaggio ovvero procede alla estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell'IVA afferente ai medesimi prodotti.
13. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste le modalità attuative del presente articolo. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il necessario flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni.
14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento ~~semplificato~~ previsto **dall'articolo 12, comma 1, del testo unico n. 504 del 1995** per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a modifica delle disposizioni **in materia** contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1996, n. 210, nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati **e dei destinatari registrati**, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati ~~immessi in consumo~~ **estratti** e i destinatari finali dei prodotti stessi.
15. ~~Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14, 1~~ Le disposizioni di cui al presente articolo, **ad eccezione di quelle previste ai commi 13 e 14**, hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al **medesimo** comma 13.

Capo II

Misure di deflazione contenzioso tributario, di accelerazione del recupero dei crediti fiscali

Art.

Smaltimento contenzioso tributario di legittimità (ULF – Manca norma)

Art.

Disposizione per la piena funzionalità degli uffici dell’Agenzia delle entrate impegnati nelle attività svolte nei confronti delle imprese con attività internazionale (MAP)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell’Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, l’Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l’esame delle istanze, la connessa trattazione e atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi all’entrata in vigore della presente disposizione.
2. Ai fini di cui al comma 1, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga all’art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all’art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 3,5 milioni di euro per l’anno 2018, a 18,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 33,5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 45 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Relazione illustrativa

La disposizione è finalizzata a garantire la piena funzionalità degli uffici dell’Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, mediante la predisposizione di un piano operativo quinquennale, con riferimento alla trattazione delle procedure amichevoli internazionali.

A tal fine, la norma autorizza l’Agenzia, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, ad espletare procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa:

- a) per l’anno 2018, non superiore a 3,5 milioni di euro,
- b) per l’anno 2019 pari a 18,5 milioni di euro,
- c) per l’anno 2020 pari a 33,5 milioni di euro,
- d) a decorrere dall’anno 2012, pari a 45 milioni di euro.

Relazione tecnica

Ai fini della stima del maggior gettito derivante dal piano quinquennale di accelerazione della trattazione delle procedure amichevoli internazionali è stato considerato l’archivio dei casi al 31.12.2016

Sono stati considerati esclusivamente i casi di MAP derivanti da rettifiche effettuate dall’Amministrazione finanziaria italiana e risultanti da avvisi di accertamento notificati a società residenti, con esclusione delle procedure amichevoli originate da avvisi di accertamento per i quali è stata perfezionata l’adesione o la conciliazione giudiziale.

I casi di MAP analizzati sono stati distinti in 3 tipologie in relazione alle attività svolte ed al relativo livello di dettaglio delle informazioni disponibili:

1. Casi discussi e negoziati con le CA estere conclusi con un accordo

Le MAP discusse e concluse in negoziato si riferiscono a 11 soggetti, per un totale di 36 annualità discusse e per un ammontare di imponibile di euro 150.278.123.

In dettaglio, si rappresenta che per tali casi è stato ridefinito in negoziato l’ammontare delle rettifiche in Euro 48.178.769 (importo complessivo), corrispondente in termini percentuali ad un recupero del 32,06% dell’ammontare dell’imponibile riferibile ai casi conclusi nel corso dei negoziati.

2. Casi discussi nei negoziati con le CA estere (senza accordo).

Si tratta dei casi di MAP previsti nelle agende degli incontri con le autorità estere per i quali non è stato ancora raggiunto un accordo nel corso dei negoziati o che sono stati discussi nei suddetti incontri al fine di effettuare una ricognizione sullo stato della procedura nonché di condividere con le autorità estere le attività da svolgere.

Tale categoria di MAP comprende 32 soggetti, per un totale di 147 annualità da trattare e per un ammontare di imponibile di Euro 1.040.852.769.

3. Casi non ancora discussi e negoziati

Si è proceduto alla estrazione dei dati di accertamento riferibili ai soggetti per i quali risultano pendenti casi di MAP che non sono stati oggetto di discussione nel corso degli incontri finora tenuti con le autorità estere.

A seguito della predetta estrazione residuano 105 soggetti per un totale di 361 accertamenti e per un ammontare complessivo di maggior imponibile pari a euro 1.461.894.498.

Sono inoltre stati notificati ulteriori 116 avvisi di accertamento che avendo rettificato perdite determinano un importo complessivo di circa 601 milioni di euro, calcolato sulla base di un campione esaminato analiticamente ai fini della presente stima.

Riepilogando quanto sopra esposto si stima una giacenza di base imponibile pari a 3.103.747.267,00 euro (1.040.852.769 + 1.461.894.498 + 601.000.000) per la quale residuano imposte da riscuotere.

Posto che come indicato al punto 1 la percentuale di recupero è stata pari al **32,06%** ed ipotizzando che, in esito alla conclusione di tutte le procedure amichevoli pendenti si realizzi un'analogia percentuale di recupero, l'importo del maggior gettito è stimabile in circa 315 milioni di euro complessivi, di cui circa 42 milioni per Irap e circa 273 milioni per IRES.

La tabella A illustra quanto sopra rappresentato.

Tabella A

	IRES	IRAP
Base imponibile	3.103.747.267,00	3.103.747.267,00
Aliquota IRES + IRAP	27,5	4,25
Imposta teorica	853.530.498,42	131.909.258,84
% di definizione a seguito di MAP	32,06%	32,06%
Maggior gettito stimabile	273.641.877,79	42.290.108,38

Nella tabella B , è riportato l'impatto del maggior gettito stimato, nel quinquennio 2018-2022.

Tabella B

	IRES	IRAP
2018	75.000.000	11.500.000
2019	80.000.000	12.000.000
2020	90.000.000	14.000.000
2021	20.000.000	3.000.000
2022	8.000.000	1.500.000

La disposizione reca un'accelerazione delle procedure e produce, pertanto, effetti finanziari di anticipazione.

Occorre, conseguentemente, stimare anche l'effetto prodotto negli anni in cui, a legislazione vigente, si sarebbero manifestati gli effetti positivi in termini di gettito derivanti della chiusura delle procedure (dal 2018 in poi).

Se si considerano i casi discussi e negoziati con le CA estere conclusi con un accordo, pari, in via prudenziale (in quanto le rilevazioni attengono ai primi 9 mesi del 2017) a 11 soggetti, per un ammontare di imponibile pari a euro 150.278.123, si può stimare che l'**effetto finale dell'accelerazione** (vedi tabella B) sia da quantificare al netto di quello che si sarebbe comunque realizzato ogni anno (2018 – 2022) per un ammontare complessivo annuo di 15.000.000 di euro di cui 1.500.000 per IRAP e 13.500.000 per IRES (tabella B-bis).

Conseguentemente, l'importo del maggior gettito è stimabile in circa 246.000.000 complessivi, di cui circa 34.000.000 per Irap e circa 211.000.000 per IRES.

In assenza dell'accelerazione l'attività e, pertanto, a parità di risorse disponibili, si ritiene che la lavorazione possa ragionevolmente esaurirsi in un periodo superiore al quinquennio, quantificabile in circa ulteriori dieci anni.

Pertanto, l'effetto finanziario "negativo" derivante dall'anticipazione della riscossione ammonterebbe a **circa 15.000.000 annui** per tutti gli anni in cui a legislazione vigente si sarebbero manifestati gli stessi effetti prodotti, invece, nel quinquennio 2018 – 2022, in ragione dell'accelerazione delle attività e della riscossione.

L'onere finanziario derivante dalla disposizione di cui al **comma 2** è calcolato tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari a € 19.000, e per un neo assunto nella terza area, fascia retributiva F1, pari a € 50.000 compreso il trattamento accessorio.

La tabella che segue riporta la suddivisione degli oneri stimati per il triennio e a regime (in milioni di euro) che derivano dalla presente disposizione cui si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

TIPOLOGIA DI PERSONALE	ANNO			
	2018	2019	2020	2021
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi l'anno) ⁽¹⁾	360	360	360	0
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo indeterminato	0	300	300	300
Unità di personale da assumere (totale progressivo)	0	300	600	900
Spesa complessiva annua	3,42⁽²⁾	18,42⁽³⁾	33,42⁽⁴⁾	45,0⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 20% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.

⁽²⁾ Importo risultante dal costo di 360 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 360).

⁽³⁾ Importo risultante dalla somma del costo di 360 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 360) e del costo per un anno di n. 300 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 (€ 50.000 x 300).

⁽⁴⁾ Importo risultante dalla somma del costo di 360 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 360) e del costo per un anno di n. 600 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 300 dal 1° gennaio 2019 e 300 dal 1° gennaio 2020 (€ 50.000 x 600).

⁽⁵⁾ Importo risultante dal costo annuo di 900 funzionari di III area F1 assunti a tempo indeterminato, di cui 300 dal 1° gennaio 2019, 300 dal 1° gennaio 2020 e 300 dal 1° gennaio 2021 (€ 50.000 x 900).

Art.

Cessione di tutti i carichi 2000-2010 affidati all'agente della riscossione (Magazzino)

1. All'articolo 1, comma 16, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole "comma 3", sono inserite le seguenti: " , denominata anche AdER".

2. L'AdER, in nome e per conto degli enti creditori, provvede, con procedure di evidenza pubblica e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro **31 marzo 2018**, alla cessione pro-soluto, a titolo oneroso, dei crediti relativi alle quote affidate dal 1° gennaio 2000 al

31 dicembre 2010, ad eccezione di quelle che, alla data della cessione, sono interessate da procedure concorsuali pendenti ovvero da rateizzazioni in essere ovvero sono oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per la quale il debitore è in regola con i relativi pagamenti. A seguito della cessione, il ruolo e gli avvisi esecutivi previsti dalla legge costituiscono titolo per procedere alla riscossione dei crediti ceduti. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 1266, primo comma, del codice civile.

3. Il prezzo della cessione dei crediti prevista dal **comma 2**, da corrispondere nel triennio 2018-2020 in tre rate annuali di pari importo, non può in ogni caso essere inferiore all'importo complessivo di 4.086 milioni di euro. Con il decreto di cui al **comma 2** sono individuate le modalità di ripartizione tra i diversi enti creditori delle somme versate dal cessionario.

4. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i crediti oggetto di cessione ai sensi del comma 2, sono automaticamente scaricati con effetto dal momento di efficacia della cessione medesima.

5. I diritti di notifica e le spese di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, riguardanti crediti relativi alle quote di cui al **comma 2** sono rimborsati all'AdER, a decorrere dal 30 giugno 2019, in venti rate annuali, senza interessi. Ai fini del rimborso delle somme di cui al precedente periodo concernenti i crediti erariali e quelli dei comuni, l'AdER presenta entro il 31 dicembre 2018, sulla base delle risultanze del proprio bilancio al 31 dicembre 2017, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e il relativo onere è a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti crediti tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso a proprio carico.

6. Gli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che il diritto alla riscossione dei carichi affidati all'agente della riscossione si prescrive con il decorso di dieci anni, quando riguardo ad essi è stata notificata e non opposta nei termini la cartella di pagamento ovvero uno degli atti di cui agli articoli 29, comma 1, lettera a), e 30, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

7. Per i titoli resi esecutivi dal 1° gennaio 2018 il diritto alla riscossione di cui al **comma 6** si prescrive con il decorso del termine stabilito dalla legge per la prescrizione di ciascuno dei relativi diritti di credito.

Art.

Modifiche alle norme in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni art 48-bis

1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola "diecimila" è sostituita dalla seguente: "cinquemila".

2. Al regolamento approvato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "10.000" e "diecimila", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "5.000" e "cinquemila";

b) nell'articolo 3, comma 4, la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.

4. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo 48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Relazione illustrativa

Il comma 1 e il comma 2, lettera a), riducono da 10.000,00 a 5.000,00 euro la soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere ad un pagamento, devono verificare, attraverso l'Agenzia delle entrate – Riscossione, la presenza di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento nell'assolvimento di un obbligo di versamento, per un ammontare

complessivo almeno pari al medesimo importo, derivante, a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una o più cartelle.

Ciò, per aumentare la capacità di recupero delle somme iscritte a ruolo ed evitare che, anche nella fascia compresa tra 5.000,00 e 10.000,00 euro, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica debbano irragionevolmente eseguire pagamenti a favore di chi risulta debitore nei loro confronti.

Da tale previsione deriverà naturalmente un incremento degli adempimenti a carico sia dei soggetti pubblici, in termini di numero di operazioni di pagamento per le quali procedere alla predetta verifica, sia dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, con riguardo al volume di pignoramenti da effettuare.

Pertanto, il comma 2, lettera b), aumenta da 30 a 60 gg. il termine per il quale, in caso di esito positivo della verifica in parola, i soggetti pubblici dovranno sospendere il pagamento per consentire il pignoramento da parte dell’agente della riscossione.

Il comma 3 stabilisce che le nuove previsioni si applicheranno a decorrere dal 1° marzo 2018, in modo da consentire alle pubbliche Amministrazioni di approntare le idonee misure organizzative.

Il comma 4 chiarisce che, pur a seguito delle modifiche apportate al DM n. 40/2018 ad opera del precedente comma 2, resterà fermo il potere del Ministro dell’economia e delle finanze di dettare, con regolamento, le disposizioni di attuazione del citato art. 48-bis.

Art.

Sospensione deleghe di pagamento

All’ articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-bis, è inserito il seguente comma:

“49-ter. L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. L’attuazione delle disposizioni del presente comma avviene utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Relazione illustrativa

Al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, l’Agenzia delle entrate, sulla base del quadro normativo vigente, opera già controlli preventivi sui modelli F24 che presentino compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui. Analoghi controlli preventivi sono svolti sui crediti d’imposta di natura agevolativa riconosciuti alle imprese, ove previsto dalle relative disposizioni.

La proposta normativa completa l’attuale piano di controlli per indebite compensazioni, consentendo in via generale una verifica preventiva di tutte le ipotesi che presentino profili di rischio, ed evita, pertanto, in caso di irregolarità, la necessità di intraprendere successive azioni di recupero dall’esito incerto.

La previsione limita a trenta giorni il tempo di sospensione al fine di circoscrivere il periodo di non esecutività della delega. Nel caso in cui dall’esito del controllo il credito non risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali procedere al controllo del corretto utilizzo del credito

Relazione tecnica

In base al quadro normativo vigente, le compensazioni di crediti non soggette a controllo preventivo determinano oneri finanziari nell’esercizio in cui sono effettuate, corrispondenti all’importo dei crediti compensati. Il controllo del corretto utilizzo di tali crediti viene effettuato successivamente al perfezionamento della delega di pagamento F24 e quindi, nel caso in cui l’utilizzo si riveli non corretto, è necessario intraprendere azioni di recupero che in molti casi si rivelano infruttuose, in ragione della fraudolenza del comportamento posto in essere.

A titolo esemplificativo, le evidenze empiriche hanno rivelato che le seguenti tipologie di operazioni, all'attualità non soggette a controlli preventivi, presentano profili di rischio:

- a) l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
- b) le compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d'imposta molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- c) i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Gli effetti finanziari positivi dei controlli preventivi sulle compensazioni con profili di rischio sono quindi rapportati all'ammontare delle operazioni che potranno essere bloccate a monte e sono stati stimati in 239 milioni di euro annui. La stima è prudenziale e l'attuazione concreta della disposizione potrebbe far emergere ulteriori fattispecie con elevati profili di rischiosità, che ne amplirebbero la portata.

Capo III **Disposizioni ulteriori in materia di entrate**

Art.

Modifiche alla disciplina in materia di imposta di bollo

1. All'articolo 13, della Tariffa, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente comma: "2-quater. Comunicazioni alla clientela relative al valore delle polizze di assicurazioni rivalutabili di cui al ramo vita I, secondo la classificazione prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private, con esclusione della componente per la copertura del rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante: 2 per mille a decorrere dal 2018";
- b) dopo la nota 3-ter è aggiunta la seguente nota: "3-quater. Le comunicazioni relative a polizze di assicurazioni rivalutabili di cui al ramo vita I si considerano, in ogni caso, inviate almeno una volta nel corso dell'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è applicata con le modalità fissate dall'articolo 3, comma 7, decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012.».

Relazione Illustrativa

Come noto, l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo alle comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti relative a tutti i prodotti finanziari dagli stessi detenuti.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 48 del 21 dicembre 2012), con riferimento ai prodotti assicurativi, ha chiarito che rilevano, ai fini della predetta estensione dell'ambito oggettivo di applicazione del tributo, i contratti individuati dall'articolo 1, comma 1, lett. w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico in materia di intermediazione finanziaria, ossia le polizze unit e index linked e le operazioni di capitalizzazione, di cui ai rami vita III e V dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali richiamate dall'articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Inoltre, la disciplina attuativa della descritta norma, recata dal D.M. 24 maggio 2012, con riferimento a tali prodotti, ha precisato, all'articolo 3, comma 7, che l'imposta di bollo deve essere applicata al momento del rimborso o del riscatto della polizza.

Ciò posto, con la presente modifica si è inteso estendere l'ambito applicativo del tributo in parola anche alle assicurazioni rivalutabili appartenenti al Ramo vita I, secondo la classificazione fatta propria dal codice delle assicurazioni private di cui al predetto decreto legislativo; in tal modo, è stata corretta l'asimmetria che non garantiva la piena neutralità fiscale delle scelte degli assicurati, in quanto tali polizze non scontavano l'imposta di bollo.

Queste assicurazioni, infatti, presentano un evidente carattere finanziario in quanto prevedono una rivalutazione annuale del capitale assicurato o della rendita, attraverso il riconoscimento all'assicurato di una parte degli utili realizzati dalla "gestione separata". Tale patrimonio rappresenta una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della compagnia assicurativa, nella quale vengono investiti i premi, al netto dei costi, versati dai contraenti.

Relazione tecnica

La norma prevede che le polizze di assicurazione sulla vita (il cosiddetto ramo I del comparto vita del settore assicurativo) rientrino nel campo di applicazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972. L'imposta di bollo prevede un'aliquota dello 0,2 per cento sul valore del patrimonio investito in determinati titoli. A legislazione vigente, viene già applicata alle polizze di tipo finanziario riconducibili al ramo III e al ramo V del comparto vita.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati considerati i dati IVASS (Relazione Annuale 2016) e in particolare quelli relativi alle riserve tecniche per il solo ramo I, che potrebbero rappresentare una buona proxy degli importi investiti. Dagli ultimi dati disponibili, relativi al 2016, risulta un ammontare di riserve tecniche per il solo ramo I di 455.122 milioni di euro, circa i due terzi del totale delle riserve del comparto vita. A fini prudenziali, l'importo delle riserve tecniche sopra indicato è stato ridotto all'ottanta per cento, in considerazione di alcune specifiche esclusioni dall'ambito applicativo della nuova normativa, quali ad esempio l'esistenza di polizze vita eccessivamente datate, la presenza di fondi pensione riconducibili al settore assicurativo e di polizze legate al caso di morte. La percentuale di abbattimento consente anche di tener conto di un eventuale turn over tra le polizze dei diversi rami vita che potrebbe riflettere sostanziali diversità di scadenze e di elaborare una stima di gettito strutturale improntata a criteri di prudenzialità. A seguito dell'abbattimento, l'ammontare di riserve tecniche utilizzate ai fini della stima è quindi di 364.098 milioni di euro.

L'imposta di bollo viene calcolata con aliquota dello 0,2 per cento sul valore della polizza, ma viene pagata dal contribuente/beneficiario della polizza solo al momento del riscatto del capitale investito. Per tenere conto anche di queste modalità di versamento dell'imposta, è stata adottata la seguente metodologia::

- il rapporto fra le riserve tecniche dei rami III e V (già assoggettati ad imposta), e le riserve del ramo I, ridotte come sopra descritto, è circa il 40 per cento; il gettito attuale dell'imposta di bollo sui soli prodotti assicurativi, è di circa 200 milioni di euro. A fini prudenziali, è stata considerata il gettito medio riscosso negli ultimi cinque anni, pari a circa 120 milioni di euro;
- applicando al gettito medio dell'imposta di bollo derivante dalle polizze finanziarie il rapporto tra le riserve tecniche dei rami III e rami V e le riserve tecniche del ramo I ridotte all'ottanta per cento, si stima un maggior gettito di 292 milioni di euro su base annua.

Per effetto dell'applicazione del meccanismo del cosiddetto pro rata temporis, gli effetti finanziari saranno più contenuti nel primo anno (si manifesteranno infatti solo sui valori maturati a partire dal gennaio 2018). In particolare, sulla base dell'andamento del gettito dell'imposta di bollo per i prodotti assicurativi dei Rami III e V, si stima che circa i due terzi del maggior gettito potrebbero essere acquisiti nel primo anno, e che l'incremento sarebbe a regime a partire dal secondo anno di applicazione dell'imposta

In termini di competenza, il recupero di gettito sarebbe pari a 194 milioni di euro nel 2018 e 292 milioni di euro a partire dal 2019.

Considerando un acconto del 95%, gli effetti finanziari (in milioni di euro) sono riportati nella Tabella seguente:

	2018	2019	dal 2020	
Versamento 2018			162	32
Acconto 2019	185		-185	
Versamento 2019			243	49
Acconto 2020			278	-278
Versamento 2020				243
Acconto 2021				278
Totale	347	368	292	

in milioni di euro

Art.

Norma a favore dei clienti delle banche in materia di imposta di bollo

All'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 è sostituita dalla seguente:

“1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Relazione illustrativa

Il nuovo regime di dematerializzazione e di trattamento elettronico degli assegni (D.L. 13 maggio 2011, n. 70; Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 ottobre 2014, n. 205; Regolamento della Banca d'Italia 22 marzo 2016) è orientato a logiche di semplificazione e al contenimento dei costi del comparto e non comporta nuovi oneri per gli utenti finali (gli utilizzatori degli assegni). Tale innovazione, a favore della clientela bancaria, rischia però di trovare un ostacolo nell'attuale disciplina dell'imposta di bollo. Infatti, le nuove disposizioni prevedono, in caso di mancato pagamento, che il portatore di un assegno, ove ne faccia richiesta, riceva copia cartacea del titolo presentato al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento; ciò al fine di consentire – così come nell'attuale regime - l'esercizio dei diritti derivanti dal titolo (es. azioni esecutive, ecc.). A tal fine il negoziatore rilascia al portatore del titolo una sola volta copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo; su tali documenti è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi. È inoltre prevista la possibilità per il negoziatore di rilasciare copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell'assegno, dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento, del protesto/constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo. Restando immutata la disciplina dell'imposta di bollo, il richiedente sarebbe gravato su tali copie dell'imposta di bollo ordinariamente prevista per tutte le copie (pari a 16 euro), onere che non esiste nell'attuale sistema di circolazione degli assegni: ad oggi, infatti, tale soggetto riceve, ove ne faccia richiesta, l'originale dell'assegno cartaceo con le informazioni sul mancato pagamento ovvero, ove levato, il protesto/dichiarazione sostitutiva senza alcun ulteriore aggravio tributario (salvo quello legato alla levata del protesto, che comunque rimarrebbe anche nel nuovo regime). Si rende quindi necessario prevedere che le copie cartacee (provviste o meno di attestazione di conformità all'originale informatico) dei titoli dematerializzati e della documentazione attestante il mancato pagamento dei medesimi non risultino assoggettate all'imposta di bollo prevista per le copie.

Relazione tecnica

La disposizione esenta dall'imposta di bollo le copie degli assegni presentati all'incasso in forma elettronica e non andati a buon fine.

Al riguardo, considerato che da fonte Banca d'Italia è stato confermato che la procedura di dematerializzazione degli assegni e di presentazione degli stessi in formato elettronico ancora non è attuata, si stima che la disposizione in esame configuri una sorta di rinuncia a maggior gettito. Infatti la stessa disciplina fiscalmente una procedura non ancora attuata nella prassi bancaria vigente prevedendo uno sgravio di imposta su fattispecie che al momento non scontano alcun gettito.

Art.

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018»;
 - b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
 - c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

Relazione illustrativa

La disposizione al comma 1 prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2018 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2018 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 2 del presente articolo è stata stabilita, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017 dall'articolo 1, comma 555 della legge n. 232 del 2016, la misura dell'imposta sostitutiva all'8 per cento sul valore rideterminato delle partecipazioni non qualificate, delle partecipazioni qualificate e dei terreni.

Art.

Modifica del regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa

1. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 3 è abrogato;
 - b) al comma 5 le parole "Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)";
 - c) al comma 7, la lettera b) è abrogata.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al **comma 2**, primo periodo, le parole: "I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti: "I redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies)";
 - b) al **comma 2**, secondo periodo, le parole "non qualificati" sono soppresse;
 - c) al **comma 3**, il **primo periodo** è abrogato ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con uno o più decreti del **Ministero dell'economia e delle finanze** possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2.";
 - d) al **comma 4**, il secondo periodo è abrogato.
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1";
 - b) il comma 8 è abrogato.
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al **comma 1**, primo periodo, le parole "lettere da c-bis) a c-quinquies)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere da c) a c-quinquies)" e al secondo periodo, le parole "non qualificati" sono soppresse;
 - b) al comma 3, lettera d), le parole " , con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse;
 - c) il comma 14 è abrogato.
5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico.”;

b) al comma 4, primo periodo, le parole “non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67” sono sostituite dalle seguenti: “qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67”;

c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) è abrogata;

d) al comma 5, le parole “o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico” sono soppresse.

6. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.”.

7. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Relazione illustrativa

La disposizione uniforme e semplifica il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione. Il livello di tassazione sostenuto dal contribuente in caso di dividendi e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate è sempre stato (dalla riforma del 1998, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) più elevato rispetto a quello gravante sui medesimi redditi rivenienti da partecipazioni non qualificate.

Tuttavia, in seguito all'innalzamento dell'aliquota sostitutiva sulle partecipazioni qualificate susseguite nel corso degli anni e alla modifica alla aliquota I.R.E.S. con conseguente modifica della tassazione delle partecipazioni qualificate, si è giunti ad un sostanziale allineamento del livello di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi conseguiti con riferimento a entrambe le tipologie di partecipazioni. In particolare, dapprima il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha portato l'aliquota di imposizione dal 12,5 per cento al 20 per cento e da ultimo nel 2014, per mezzo del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, tale aliquota è stata ulteriormente incrementata al 26 per cento. Diversamente, la percentuale di concorso dei redditi da partecipazioni qualificate al reddito complessivo del contribuente è aumentata al fine di garantire un prelievo aggiuntivo I.R.P.E.F. tale da mantenere invariato il livello complessivo di tassazione società-socio (assumendo l'aliquota marginale I.R.P.E.F.) in considerazione della progressiva riduzione dell'aliquota I.R.E.S.. In particolare, la quota imponibile di tali redditi è passata dal 40%, in corrispondenza di un'aliquota I.R.E.S. del 33%, al 49,72% a seguito della riduzione dell'I.R.E.S. al 27,5% e, a partire dall'1 gennaio 2017, al 58,14% per effetto della riduzione dell'aliquota I.R.E.S. al 24 per cento. Tali modifiche hanno portato il livello di tassazione in capo al socio (nei casi di aliquota marginale massima) rispettivamente dal 18% al 21,38% ed attualmente al 25%.

Pertanto la disposizione estende l'imposizione sostitutiva anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiscono in un'unica ed indistinta massa all'interno della quale le plusvalenze possono essere compensate con le relative minusvalenze. Viene, quindi, eliminato l'obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate da quelle derivanti da partecipazioni non qualificate.

La modifica non interviene sulla definizione di partecipazione qualificata di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c) del T.U.I.R., così da non modificare l'ambito applicativo di altre disposizioni che rinviano specificatamente a tale definizione. Pertanto, le modifiche proposte non interferiscono con le disposizioni di cui all'articolo 10, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in materia di obblighi a carico dei notai e degli intermediari professionali che intervengono nella cessione e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c quinquies) del comma 1, dell'art. 68 del T.U.I.R. e nemmeno con la previsione di cui alla lettera f), del comma 1, dell'art. 23 del T.U.I.R. che disciplina, tra l'altro, la territorialità delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti. Restano escluse le plusvalenze da partecipazioni in società residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato che concorrono per intero alla formazione del reddito imponibile del contribuente (salva la dimostrazione tramite interpello che dalla partecipazione non si è conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori).

Il contribuente può optare per i cd. regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito anche per le partecipazioni qualificate, ivi incluse quelle in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata per le quali sia stata dimostrata, tramite apposito interpello, la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR.

La norma transitoria **di cui al comma 7** è volta a non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017. In particolare, viene disposto che, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017. Tali utili, pertanto, conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

Con riferimento all'entrata in vigore delle modifiche di cui alla presente proposta di legge, **il comma 8** dispone che le stesse si applichino con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Analogamente a quanto avvenuto in occasione delle precedenti modifiche alla tassazione dei redditi derivanti da partecipazioni qualificate, si è scelto di applicare le presenti modifiche alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019, a prescindere dal periodo di maturazione delle stesse.

Relazione tecnica

Le modifiche proposte all'articolo 68 del DPR n. 917/1986 e all'articolo 5 del D.lgs. n. 461/1997 prevedono che i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate sono soggetti a ritenuta d'imposta del 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

La proposta normativa, di fatto, semplifica e uniforma i regimi fiscali per i redditi percepiti in relazioni a partecipazioni prescindendo dalla quota di partecipazione.

Il nuovo regime fiscale previsto per i redditi di capitale avrebbe effetto a partire dal 2018 e si applicherebbe a utili che si sono generati successivamente al 31 dicembre 2017; per i redditi diversi il nuovo regime fiscale avrebbe invece effetto a partire dal 2019, indipendentemente dal periodo di maturazione dei redditi.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati considerati i dati che sono indicati nel quadro RL delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2015, da cui risultano i redditi di capitale percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate. La base imponibile fiscale è di 2.522 milioni di euro,

pari al 49,72 per cento degli importi lordi percepiti. Considerando che, sulla base della normativa proposta, per l'anno d'imposta 2017 i redditi derivanti da partecipazione qualificata saranno imponibili per la quota del 58,14 per cento, si stima che i redditi da partecipazione percepiti ammontano 5.073 milioni di euro.

Sulla base di una metodologia analoga a quella sopra descritta, e a partire dai redditi diversi dichiarati nel quadro RT delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2015, i redditi diversi lordi percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate sono stati stimati in circa 406 milioni di euro.

Ai fini della stima non sono stati considerati i redditi di capitale percepiti in relazione ad utili che si sono generati negli esercizi precedenti e fino al 31 dicembre 2017.

Applicando ai redditi diversi percepiti da persone fisiche in relazione a partecipazioni qualificate un'aliquota media marginale per i percettori dei redditi di capitale pari al 43 per cento, si stima un'imposta Irpef dovuta pari a 1.268 milioni di euro; ai fini delle addizionali regionali e comunali si stimano rispettivamente imposte pari a 44,2 e 16,8 milioni di euro.

L'imposta sostitutiva pari al 26 per cento sui proventi lordi percepiti, prevista dal nuovo regime fiscale, genera un maggior gettito pari a 1.319 milioni di euro a partire dal 2018.

Adottando la stessa metodologia utilizzata per la stima dei redditi diversi anche ai proventi lordi percepiti, si stima un'imposta Irpef dovuta pari a 101 milioni di euro, mentre ai fini delle addizionali regionali e comunali si stimano rispettivamente imposte pari a 3,5 e 1,3 milioni di euro. Nel complesso, l'applicazione di una imposta sostitutiva pari al 26 per cento, prevista dal nuovo regime fiscale, ai proventi lordi percepiti genera un maggior gettito pari a 105 milioni di euro a partire dal 2019.

Le stime sopra indicate non tengono conto degli eventuali crediti d'imposta, regolamentati dall'articolo 165 del TUIR, per le imposte pagate all'estero.

Di seguito si riportano gli effetti di cassa, considerando un acconto ai fini Irpef pari al 75 per cento. Inoltre, data la natura della modifica normativa è stato ipotizzato, prudenzialmente, che il contribuente opti per la determinazione dell'acconto secondo il metodo previsionale, generando, di conseguenza, effetti di gettito già a partire dal primo anno di applicazione delle modifiche normative.

Effetti finanziari della modifica proposta sui redditi di capitale dal 2018

	2018	2019	2020	2021
Irpef	-951,2	-1.268,3	-1.268,3	-1.268,3
Addizionale regionale	0,0	-44,2	-44,2	-44,2
Addizionale comunale	-5,0	-16,8	-16,8	-16,8
Imposta sostitutiva	1.209,1	1.319,0	1.319,0	1.319,0
Totale	252,8	-10,3	-10,3	-10,3

In milioni di euro

Effetti finanziari della modifica proposta sui redditi di capitale dal 2018 redditi di partecipazione dal 2019

	2018	2019	2020	2021
Irpef	0,0	-76,0	-101,4	-101,4
Addizionale regionale	0,0	0,0	-3,5	-3,5
Addizionale comunale	0,0	-0,4	-1,3	-1,3
Imposta sostitutiva	0,0	96,7	105,4	105,4
Totale	0,0	20,2	-0,8	-0,8

In milioni di euro

Effetti complessivi di cassa

	2018	2019	2020	2021
Irpef	-951,2	-1.344,3	-1.369,6	-1.369,6
Addizionale regionale	0,0	-44,2	-47,8	-47,8
Addizionale comunale	-5,0	-17,2	-18,2	-18,2
Imposta sostitutiva	1.209,1	1.415,6	1.424,4	1.424,4

Totale	252,8	9,9	-11,2	-11,2
---------------	--------------	------------	--------------	--------------

In milioni di euro

Art.

Regime fiscale delle opere d'arte (ipotesi 1) (???)

1. "L'articolo 67, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si intendono ricompresi anche i redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n.85, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative".
2. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
 - "2-ter. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione pagata alla casa d'asta o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto degli oggetti ed opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all'acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e conservazione degli oggetti e delle opere cedute. In alternativa i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione. In luogo del corrispettivo, in caso di perdita o di danneggiamento dei beni suindicati, si considerano le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente dagli oggetti e opere di cui alla lettera i) dell'articolo 67, comma 1, si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito. Il bene acquisito in cambio conserva lo stesso costo fiscale di quello dato in permuta.
 - 2-quater. Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Non concorrono a formare il reddito le cessioni degli oggetti e delle opere indicate alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 per un ammontare complessivo dei corrispettivi non superiore a 10.000 euro in ciascun periodo di imposta.
 - 2-quinquies. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67, determinati ai sensi del comma 2-ter sono costituiti dalla somma algebrica dei corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e dei costi inerenti alla loro produzione. Se l'ammontare complessivo dei suddetti costi è superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dei redditi realizzati dalla vendita degli oggetti e delle opere di cui alla predetta lettera i) nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di formazione.
 - 2-sexies. In mancanza della documentazione del costo di acquisizione degli oggetti e delle opere cedute, i redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione."
3. I soggetti per i quali trova applicazione l'articolo 67, comma 1, lettera i) secondo periodo, del TUIR, relativamente ai periodi d'imposta ancora accertabili ai sensi dell'articolo 43, commi primo e secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 12, comma 2 – bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono dichiarare i redditi conseguiti e versare le imposte dovute e i relativi interessi entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'I.R.P.E.F. per l'anno 2017. Le sanzioni dovute sono ridotte ad un ottavo del minimo se il relativo versamento è eseguito entro il termine di cui al periodo precedente.
4. In caso di emersione spontanea, i redditi di cui al comma precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma 2-quinquies, dell'articolo 71, del TUIR.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art.

Modifiche all'aliquota IVA degli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione (ipotesi 2) (???)

1. Alla tabella A, allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla parte II-bis, dopo il n. 1) è aggiunto il seguente:

“2) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della predetta tabella ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.”;

b) alla parte III, il n. 127-septiesdecies) è abrogato.

Relazione Illustrativa

La presente norma fornisce al comma 1 l'interpretazione autentica dell'art.67, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con riferimento all'ipotesi di cessione di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n.85, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

Il comma 2 indica in modo puntuale le modalità di terminazione del reddito, apportando integrazioni all'art 71.

La previsione normativa, di natura transitoria, di cui ai commi 3 e 4 al comma 3 è volta a promuovere l'emersione spontanea delle vendite di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione poste in essere dai contribuenti in anni ancora accertabili, effettuate non oltre il 31 dicembre 2016.

In caso di dichiarazione per gli anni pregressi spontanea dei redditi conseguiti tramite l’alienazione dei predetti beni, la norma prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in misura ridotta a un ottavo del minimo.

Va da sé che per coloro che non dichiarano spontaneamente i redditi in parola, troveranno applicazione le ordinarie regole del T.U.I.R..

L’introduzione di tale disposizione, unitamente all’introduzione di una norma interpretativa dell’art. 67, 1° comma, lettera i) del T.U.I.R., oltre a chiarire la portata dell’art. 67, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, potrebbe condurre ad un significativo gettito erariale relativamente alle dichiarazioni spontanee delle plusvalenze realizzate negli ultimi 5 anni, estendendo anche al passato, per il solo caso di ravvedimento, la possibilità di optare per il “regime forfetario”.

In particolare l’introduzione della norma transitoria consentirebbe di recuperare il gettito relativo alle plusvalenze connesse ai corrispettivi di vendite di opere d’arte (e oggetti d’antiquariato e da collezione), conseguiti da collezionisti privati italiani.

Relazione tecnica

Con la finalità di stimare ragionevolmente il possibile gettito derivante dall’introduzione della norma sulla tassazione dei capital gain sulle opere d’arte (e oggetti da collezione e d’antiquariato), si riportano di seguito alcuni valori relativi alle vendite avvenute negli anni dal 2012 al 2016 con riferimento al fatturato annuale delle principali case d’asta operanti in Italia (i dati sono tratti da quelli pubblicati da “Il sole 24 Ore - Plus 24” per gli anni dal 2010 al 2015, per il 2016 si considera prudenzialmente un ammontare pari a quello del 2015, nonostante il trend sia in continua crescita da un anno all’altro di oltre il 20%):

ANNO FATTURATO TOTALE

2013 € 151.509.055

2014 € 189.400.000

2015 € 235.674.472

2016 € 235.674.472

TOTALE € 812.257.999

Si assume inoltre che le opere d’arte e gli oggetti d’antiquariato e da collezione venduti tramite case d’asta operanti in Italia (Sotheby’s, Christie’s, Meeting Art, Cambi, ecc.) siano di proprietà di collezionisti privati residenti in Italia (assunzione che pare fondata in quanto è assai raro che collezionisti esteri mettano in vendita i propri beni sul mercato italiano, preferendo piazze internazionali come Londra e New York).

Il fatturato annuale relativo alle Italian sales delle case d’asta Sotheby’s e Christie’s organizzate a Londra nel periodo 2013-2016 (dati rinvenibili sui siti on-line):

ANNO FATTURATO TOTALE

2013 € 65.275.237

2014 € 104.377.529
2015 € 125.706.046
2016 € 125.706.046
TOTALE € 421.064.858

Si sottolinea che i dati sopra illustrati sono decisamente parziali in quanto sono state prese in considerazione solo le vendite più agevolmente riscontrabili da informazioni di mercato. In particolare:

– con riferimento al mercato italiano i dati sono parziali in quanto relativi solo ad una parte, seppur rilevante, delle case d'asta operanti in Italia;

– con riferimento alla piazza di Londra il valore sopra riportato si riferisce alle sole Italian sales (ossia alle aste che trattano solo artisti moderni e contemporanei italiani). Mancano, dunque, le vendite effettuate da collezionisti italiani aventi ad oggetto tutte le altre categorie di opere d'arte (old master, impressionisti, arte moderna e contemporanea internazionale, antiquariato, ecc.); per questo motivo si assume che le opere vendute a Londra, nelle aste dedicate all'arte moderna e contemporanea italiana (cd. italian sales), siano di proprietà di collezionisti privati italiani.

– mancano, inoltre, i corrispettivi delle vendite aventi ad oggetto specifiche collezioni appartenenti a soggetti italiani per le quali vengono spesso organizzate apposite aste in piazze internazionali (si pensi, ad esempio, alla "Bear Witness", condotta da Sotheby's Londra nel marzo 2015, che ha totalizzato 36 milioni di sterline);

– la parzialità delle cifre sopra indicate deriva, altresì, dalla non inclusione dei dati relativi alle vendite avvenute su altre importanti piazze internazionali, come New York, Singapore e Hong Kong (cfr. ad esempio la recente vendita record di un dipinto di Modigliani avvenuta a New York per 170 milioni di dollari);

– infine, i valori sopra indicati non includono le transazioni avvenute tra privati (su queste, ovviamente, è impossibile riscontrare dati ufficiali).

Sulla base di tutto quanto sopra, appare ragionevole stimare che negli ultimi cinque anni i corrispettivi delle vendite di opere d'arte (e oggetti d'antiquariato e da collezione) conseguiti da collezionisti privati italiani possano aver superato la cifra di 2 miliardi di euro.

Considerati i suddetti valori, l'introduzione della norma sulla tassazione dei capital gain realizzati con la vendita di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, potrebbe far emergere una base imponibile prudenzialmente stimata in circa 1 miliardo di euro ed un maggior gettito di circa 160 milioni di euro esclusi interessi e sanzioni:

(1 mld 40% = 400 milioni di base imponibile; aliquota per Irpef e addizionali del 40% imposta pari a 160 milioni).

Art.

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G – Banda larga

1. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione Europea, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2017/899, del 17 maggio 2017, entro il 31 marzo 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli indirizzi comunitari, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando copertura universale e accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, nell'intero territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d'uso concessi, del piano di attività degli operatori, e del relativo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, alla promozione dei servizi digitali innovativi e dei benefici socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del presente comma e seguenti.

2. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni di cui al comma 1. Il termine relativo alla disponibilità delle frequenze di cui al primo periodo è fissato tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.
3. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalità di cui al comma 1, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro e non oltre il 1 dicembre 2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5GHz, porzioni di spettro idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze liberate.
4. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree geografiche tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e le autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione 2017/899 del 17 maggio 2017 di cui al comma 1, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate.
5. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale e con la finalità della più efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego della tecnologia MPEG4 o altre più avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 6. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data dell'entrata in vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali sono equiparati ad un diritto d'uso di capacità trasmissiva pari al 50 per cento della capacità totale, anche denominato blocco, di un multiplex nazionale di nuova realizzazione e comunque non inferiore a 10 Mbit/s. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 4 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessità di assicurare il trasporto di tutti i blocchi, il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 6 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 4 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 8 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 6 e comunque sino e non oltre il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare sino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione

dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale.

6. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è stabilito, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della Decisione 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1, tenendo conto della necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri:
- a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i paesi radio-eletttricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
 - b) rilascio, alla scadenza di cui alla lett. f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;
 - c) rilascio, alla scadenza di cui alla lett. f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze in banda III UHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale di cui al comma 5;
 - d) rilascio, alla scadenza di cui alla lett. f), da parte degli operatori nazionali delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lett. b) e c), e contestuale attivazione di frequenze disponibili;
 - e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali;
 - f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i soggetti di cui alle lett. b) c) e d) da realizzarsi per successive aree geografiche come individuate alla lett. a), nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lett. e).
7. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico, avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso della capacità trasmissiva sulle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, sulla base dei seguenti criteri: a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. La procedura di cui al primo periodo si conclude entro il 30 giugno 2019.
8. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 7, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area geografica tecnica di cui al comma 4, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del [●], n. [●], recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive

e radiofoniche locali. La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma precedente, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non è raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 6, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.

9. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree geografiche tecniche, di cui al comma 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un nuovo piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in coordinamento con le aree geografiche tecniche di cui al comma 4 ed in coerenza con le procedure di cui ai commi 4, 5, 7 e 8, entro il 30 novembre 2018. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, entro il 30 novembre 2018, stabilisce le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi, secondo i criteri di cui all'articolo 32, comma 2, di cui al primo periodo, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 8, in linea con la sequenza temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 8.
10. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 6, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 3, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 1, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694 - 790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 6 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al comma 2 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivalde di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 6.
11. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti commi non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria.
12. In linea con la normativa europea, all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 5, 7 e 8 in conformità all'articolo 14-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

13. In relazione alle assegnazioni di diritti d'uso di frequenze nella banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, per l'anno 2018, la quota fino al 25 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze, è riassegnata, entro il mese successivo alla data di assegnazione delle frequenze ai sensi del comma 2, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le seguenti finalità:

- a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz;
- b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso;
- c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, ed i connessi costi di erogazione, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attività: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui comma 6; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 2, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui commi 5, 7 e 8, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 7 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini.

Con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative, le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al primo periodo e la parte della quota delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni di cui al primo periodo da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a d) del primo periodo.

14. Al fine di favorire lo sviluppo della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e di assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative, è autorizzata la spesa di euro 572.040 annui per il triennio 2018-2020 da parte del Ministero dello sviluppo economico.

15. Alle spese di cui al comma 14 si provvede a valere sulle economie derivanti dall'espletamento della procedura di gara di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disponibili sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

16. Per le finalità di cui ai commi 13 e 14 il Ministero può avvalersi della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni, in qualità di proprio soggetto in house.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

18. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

Relazione illustrativa

La presente proposta normativa è volta a dare attuazione agli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione dell'industria verso la tecnologia 5G sanciti a livello europeo, in considerazione della rilevante valenza strategica del 5G per lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali innovativi, quali l'*Internet* degli oggetti, il commercio elettronico, il *cloud computing*, per cogliere i vantaggi dell'industria 4.0 e, più in generale, per la crescita della competitività e produttività dell'economia europea. In

particolare al fine di realizzare i suddetti obiettivi, la proposta normativa in esame prevede l'utilizzo delle bande di spettro 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz come bande pioniere da assegnare ai sistemi terrestri di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per il lancio dei servizi digitali innovativi basati sulla tecnologia 5G, in conformità agli indirizzi definiti dal Piano di azione '5G per l'Europa', di cui alla Comunicazione della Commissione europea, del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*. Parallelamente, la proposta normativa stabilisce la ridestinazione delle frequenze in banda 694-790 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali, in linea con i regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito, ITU), adottati dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015, che prevedono per la regione 1, comprendente l'Unione europea, l'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di trasmissione e ai servizi mobili su base coprimaria e con la pertinente decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2017/899, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione. La citata decisione europea n. 2017/899 riconosce le opportunità di sviluppo connesse all'armonizzazione e coordinazione a livello mondiale dello spettro per la banda larga senza fili, nel campo dei servizi digitali innovativi nelle zone urbane e in quelle rurali e remote, consentendo elevate velocità di connessione secondo gli obiettivi preposti dall'Agenda digitale europea per il 2020 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 587 *final* "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" per il 2025. La decisione europea in discorso indica il 30 giugno 2020, come termine per l'adempimento di tale obbligo di ridestinazione delle frequenze, pur consentendo agli Stati Membri, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, di ritardare l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza per un periodo massimo di due anni in base a motivi debitamente giustificati. Gli Stati Membri sono inoltre tenuti a concludere, entro il 31 dicembre 2017, tutti gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione che si rendono necessari al fine di autorizzare l'uso della banda di frequenza, secondo l'articolo 1, paragrafo 2, della menzionata decisione. Viene, inoltre, previsto dalla menzionata decisione europea n. 2017/899 che gli Stati Membri assicurino la disponibilità della banda di frequenza al sotto dei 700 MHz (470-694 MHz) per i servizi di trasmissione terrestre, inclusi i servizi televisivi, in coerenza con gli accordi internazionali di coordinamento transfrontaliero. In coerenza con gli indirizzi formulati dalla Commissione nell'ambito del Piano di azione '5G per l'Europa', al 22 settembre 2017, il Ministero dello sviluppo economico ha concluso le procedure di selezione ed assegnato i diritti d'uso delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz, in via temporanea, per l'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G, nell'area metropolitana di Milano, nelle città di Prato, L'Aquila, Bari e Matera. Tale quadro di adempimenti definiti a livello comunitario e internazionale comporta una complessa attività esecutiva, tenuto conto dell'attuale configurazione frequenziale nazionale che è connotata dall'utilizzo delle bande di frequenza 694-790 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz prevalentemente per i servizi di trasmissione televisiva in ambito nazionale e locale e, al contempo, dell'assetto frequenziale prospettico risultante dagli accordi internazionali di coordinamento transfrontaliero delle frequenze che l'Italia è tenuta a concludere, entro la fine del 2017, al fine di escludere interferenze dannose nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti. Si rende necessario lo svolgimento, da un lato, dell'attività di assegnazione mediante procedura di selezione su base competitiva delle bande di frequenza 694-790 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz, agli operatori dei servizi di comunicazione elettronica in banda larga mobili – che costituisce l'obiettivo precipuo della proposta normativa – e, dall'altro, un'attività strumentale di rilascio graduale delle suddette frequenze da parte dei soggetti attualmente autorizzati all'uso per servizi televisivi in ambito nazionale e locale. Inoltre, in considerazione di tale liberazione di frequenze, occorre procedere all'attività di pianificazione e di assegnazione agli operatori di rete delle frequenze della banda al sotto dei 700 MHz (470-694 MHz) per la trasmissione di servizi televisivi, nel rispetto del quadro di frequenze coordinate risultante dai citati accordi internazionali, individuando in coerenza a tale assetto frequenziale le aree geografiche tecniche nelle quali procedere all'implementazione del piano. Infine, le predette procedure si completano con la messa a disposizione della capacità trasmissiva da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi di media audiovisivi. Tale attività di liberazione di frequenze richiede un arco temporale adeguato a consentire, in parallelo con l'esecuzione delle predette procedure di assegnazione agli operatori di rete, la migrazione tecnica degli utenti finali verso standard di trasmissione avanzati per la ricezione dei servizi televisivi. La complessità dell'attività esecutiva descritta anche con riguardo agli impatti sulla popolazione nazionale giustifica il ricorso all'estensione di due anni del termine fissato dalla decisione europea n. 2017/899, come previsto dalla decisione stessa in presenza di cause contemplate nel relativo Allegato. La proposta normativa prevede, al **comma 1**, in esecuzione degli obblighi stabiliti dalla decisione europea n. 2017/899 e degli indirizzi di cui alla

citata Comunicazione COM(2016) 588 *final*, l'adozione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, anche Autorità), entro il termine del 31 marzo 2018, delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali mediante l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, in conformità alle conferenti disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni. A tale fine, l'Autorità tiene conto delle assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz per le sperimentazioni in 5G e per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. Le procedure di selezione competitiva per l'assegnazione dei diritti d'uso delle citate frequenze sono stabilite dall'Autorità in coerenza con gli obiettivi, indicati dalla decisione europea n. 2017/899, di copertura universale e accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, nell'intero territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d'uso concessi, del piano di attività degli operatori, e del relativo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'adeguamento del piano nazionale di ripartizione delle frequenze in coerenza con la disciplina complessiva dettata dalla proposta normativa. Al **comma 2**, la proposta normativa dispone che, entro il termine del 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ai sensi del comma 1. Secondo quanto richiesto dalla decisione europea n. 2017/899, la previsione di fissare al 1° luglio 2022 il termine per la disponibilità delle frequenze in banda 700 agli operatori comunicazione elettronica a banda larga senza fili, è motivata in norma con riguardo alla necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, ricadendo in una delle fattispecie, tassativamente elencate dall'Allegato della citata decisione, che giustificano il ricorso all'estensione biennale del termine stabilito al 30 giugno 2020 consentita dal relativo articolo 1, paragrafo 1. Al fine di dare attuazione agli indirizzi comunitari definiti dal citato Piano di azione '5G per l'Europa', la proposta normativa stabilisce, al **comma 3**, che, ove risulti necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso deve avere luogo entro e non oltre il 1 dicembre 2018. L'obbligo di liberazione non riguarda le frequenze in banda 3,7-3,8 GHz temporaneamente assegnate ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G ed altresì le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, porzioni di spettro idonee a consentire l'esercizio dei servizi precedentemente assicurati dagli stessi mediante l'uso delle frequenze liberate. In considerazione della necessità di liberare le bande di frequenza 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz per la destinazione ai servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili, la proposta normativa prevede, al **comma 4**, l'adozione, entro il termine del 31 maggio 2018, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato 'PNAF 2018'. Al fine di assicurare l'obiettivo di un uso più efficiente dello spettro, il piano di assegnazione tiene conto delle codifiche o standard più avanzati e utilizza il criterio delle "aree geografiche tecniche" in ambito locale. In coerenza con la decisione europea n. 2017/899, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia, in ciascuna area di coordinamento, dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e le autorità degli Stati confinanti, al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-eletttricamente confinanti. In particolare, le frequenze in banda III VHF sono pianificate in conformità all'Accordo di Ginevra 2006. La proposta normativa dispone, al **comma 5**, che il rilascio di tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz si svolga in linea con le scadenze previste dal calendario adottato dal Ministero dello sviluppo economico, disciplinato al successivo comma 6, secondo gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale e in coerenza con la finalità della più efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego della tecnologia MPEG4 o di altra tecnologia più avanzata, tale da assicurare la medesima qualità di servizio percepita dall'utente per i programmi trasportati utilizzando il 50% della capacità trasmissiva necessaria con la vecchia codifica MPEG2. In particolare, la stessa disposizione stabilisce con riguardo agli operatori di rete nazionali, quale criterio cardine per l'assegnazione delle frequenze in parola coerente con i richiamati obiettivi

comunitari, l'equiparazione dei diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data dell'entrata in vigore della legge gli operatori di rete nazionali ad un diritto d'uso di capacità trasmissiva pari al 50 per cento della capacità totale, anche denominato 'blocco', di un multiplex nazionale di nuova realizzazione e comunque non inferiore a 10 Mbit/s. Viene quindi prevista dalla disposizione di cui al comma 5, quale attività prodromica per l'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze destinate al servizio televisivo digitale terrestre, l'adozione da parte dell'Autorità, entro il termine del 30 settembre 2018, dei criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali; a tal fine, la norma indica la necessità di assicurare il trasporto di tutti i blocchi, il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio previsto dall'apposito calendario disciplinato al successivo comma 6 della proposta normativa, e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali, in conformità con le prescrizioni della decisione europea n. 2017/899. Sulla base dei predetti criteri definiti dall'Autorità, il comma 5 dispone che il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro il 28 febbraio 2019, al rilascio agli operatori di rete nazionali dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate e all'assegnazione al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (in seguito, il concessionario) dei diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate per la realizzazione di un multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale. In particolare, la medesima disposizione stabilisce che la capacità trasmissiva del suddetto multiplex regionale assegnato al concessionario è destinata al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura disciplinata dal successivo comma 8, prevedendo di riservare il 20 per cento di tale capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. E' altresì prevista la facoltà del concessionario di utilizzare, in via transitoria secondo il citato calendario nazionale e comunque sino e non oltre il termine del 30 giugno 2022, sino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel multiplex del concessionario stesso contenente l'informazione a livello regionale. Al **comma 6**, la proposta normativa, in conformità alla conferente disposizione della decisione europea n. 2017/899 (articolo 5), prevede l'adozione, entro il termine del 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa consultazione pubblica, del calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della citata decisione. La disposizione detta i criteri per la definizione della predetta tabella di marcia, indicando la necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio graduale delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e, al contempo, la ristrutturazione da parte del concessionario del multiplex contenente l'informazione regionale. I criteri stabiliti dalla norma concernono, in particolare: l'individuazione delle aree geografiche, in cui va suddiviso il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettivamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia (**lettera a**); l'individuazione delle scadenze, nell'ambito del periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze da realizzarsi con riferimento alle predette aree geografiche, secondo i criteri e nei riguardi dei soggetti puntualmente indicati dalla norma stessa (**lettera f**), ossia il rilascio da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze, utilizzate alla data di entrata in vigore della legge e la contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale (**lettera b**); il rilascio da parte del concessionario delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex contenente l'informazione regionale e la contestuale attivazione delle frequenze in banda III UHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale (**lettera c**); il rilascio da parte degli operatori nazionali delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lett b) e c), e la contestuale attivazione di frequenze disponibili (**lettera d**); e, infine, l'individuazione delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e l'attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso in ambito nazionale (**lettera e**). Con riguardo agli operatori di rete in ambito locale, la proposta normativa stabilisce, al **comma 7**, l'avvio da parte del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018, con conclusione entro il 30 giugno 2019, delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso della capacità trasmissiva sulle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di

servizi media audiovisivi in ambito locale. La disposizione individua i relativi criteri di assegnazione, rappresentati dall' idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete nel rispetto del piano adottato dall' Autorità; dalla redazione di un piano tecnico dell' infrastruttura di rete in ambito locale; dalle esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche; dalla sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e dai tempi previsti per la realizzazione delle reti. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva messa a disposizione dagli operatori di rete assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure disciplinate dal precedente comma 7, la proposta normativa dispone, al **comma 8**, l' avvio da parte del Ministero dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2018, con conclusione nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021 in conformità al calendario nazionale, delle procedure per la predisposizione, per ciascuna area geografica tecnica, di una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che facciano richiesta di utilizzare la suddetta capacità trasmissiva, anche su base territoriale inferiore alla regione. Ai fini della definizione della graduatoria, la disposizione reca un rinvio ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del [●], n. [●], recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l' innovazione dell' informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. La stessa disposizione prevede che la fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti relativi d'uso, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale collocati in posizione utile nella predetta graduatoria, avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l' accordo non venga raggiunto, è previsto che il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori. In considerazione del nuovo assetto frequenziale risultante dalla complessiva attuazione degli obiettivi comunitari e delle modalità di definizione delle aree geografiche tecniche individuate nel rispetto degli accordi internazionali di coordinamento delle frequenze, si rende necessario un generale aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre. Al riguardo, la proposta normativa dispone, al **comma 9**, l' adozione, entro il 30 novembre 2018, da parte dell' Autorità di un nuovo piano di numerazione automatica dei suddetti canali, ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni, in coordinamento con le predette aree geografiche tecniche ed in coerenza con le procedure disciplinate ai sensi dei precedenti commi 4, 5, 7 e 8, relative all' adozione del piano e dei criteri di assegnazione delle frequenze destinate al servizio televisivo digitale terrestre, all' assegnazione dei relativi diritti d'uso agli operatori di rete nazionali, alla selezione degli operatori di rete in ambito locale per l' assegnazione dei diritti d'uso di capacità trasmissiva e alla messa a disposizione della capacità trasmissiva da parte di questi ultimi ai fornitori di servizi di media audiovisivi collocati in graduatoria. Inoltre, la medesima disposizione prevede che, entro lo stesso termine, l' Autorità disciplina, con proprio regolamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi, secondo i criteri di cui al citato articolo 32, comma 2, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all' interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all' articolo 29, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 177 del 2005. Viene infine disposto che, sulla base del predetto piano di numerazione e del regolamento stabilito dall' Autorità, il Ministero dello sviluppo economico attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, in linea con la sequenza temporale prevista dal precedente comma 8, con conclusione nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021 in conformità al calendario nazionale. La proposta normativa disciplina, al **comma 10**, le misure da adottare in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine fissato al comma 3, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi discendenti dalla decisione europea n. 2017/899. In particolare, viene previsto che gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell' articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. La medesima disposizione stabilisce che, in caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694 - 790 MHz conseguente al mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale e fino all' effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure disciplinate al precedente comma 2 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Viene altresì previsto che il Ministero

dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione. Al **comma 11**, la proposta normativa prevede altresì, in linea con la medesima *ratio* di salvaguardare l'attuazione degli obblighi comunitari, che i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, viene previsto dalla medesima disposizione che l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti commi non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente ed, infine, che la tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria. In linea con le conferenti previsioni della decisione europea n. 2017/899 (articolo 2), la proposta normativa dispone, al **comma 12**, che, all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei precedenti commi 5, 7 e 8, in conformità all'articolo 14-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche. Al **comma 13**, la proposta normativa stabilisce la riassegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico della quota fino al 25 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni di diritti d'uso di frequenze nella banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, per l'anno 2018, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze, da compiersi entro il mese successivo alla data di assegnazione delle frequenze stesse prevista al precedente comma 2, per la copertura degli oneri amministrativi e finanziari necessari all'assolvimento di un complesso di finalità connesse all'attuazione degli obblighi comunitari di cui alla decisione europea n. 2017/899. In particolare, sono individuate dalla medesima disposizione le seguenti finalità: l'erogazione di misure compensative a favore degli operatori di rete in ambito nazionale, a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli stessi a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz (**lettera a**); l'erogazione di un indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso (**lettera b**); contributo, da erogare in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-*quinqüies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, ed i connessi costi di erogazione (**lettera c**); l'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico di un insieme di attività a supporto dell'attuazione della decisione europea n. 2017/899, comprendenti la predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione; la definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; la gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; l'espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai precedenti commi 5, 7 e 8, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; la messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 7 e relativo monitoraggio; l'attività di informazione dei cittadini (**lettera d**). La disposizione di cui al comma 13 prevede che, con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative, le procedure per l'attuazione delle predette finalità e la parte della quota delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni di diritti d'uso di frequenze nella banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz da attribuire a ciascuna delle medesime finalità. La proposta normativa, al **comma 14**, nel quadro delle iniziative volte a favorire lo sviluppo della tecnologia 5G in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e al fine di assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico, autorizza la spesa di euro 572.040 annui per il triennio 2018-2020 da parte del Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici e lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative. Ai relativi oneri si provvede, ai sensi del **comma 15**, a valere sulle economie derivanti dall'espletamento della procedura di gara di cui all'articolo 1, comma 167, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, disponibili sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La proposta normativa prevede, al **comma 16**, la facoltà del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni, in qualità di proprio soggetto *in house* per l'assolvimento delle finalità individuate ai precedenti commi 13 e 14. Al **comma 17**, la proposta normativa prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e dispone, al **comma 18**, l'abrogazione dei commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). Le citate disposizioni della legge di stabilità 2016 attengono alla previsione di entrate derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz (frequenze di Banda C per usi *fixed wireless* e LTE), secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da riassegnare, con decreto interministeriale, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità individuate dalle stesse disposizioni. Tali disposizioni, rimaste inattuato, risultano superate dai nuovi indirizzi indicati dalla sopraggiunta Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*.

Relazione tecnica e finanziaria

In esecuzione degli obblighi stabiliti dalla decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2017/899, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione e degli indirizzi formulati dalla Comunicazione della Commissione europea, del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*, relativa al Piano di azione '5G per l'Europa', la proposta normativa prevede l'assegnazione, mediante procedura di selezione competitiva, agli operatori di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, entro il 30 settembre 2018. A tal fine, la proposta normativa dispone la liberazione delle bande di frequenza 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz attualmente utilizzate in prevalenza per i servizi di trasmissione televisiva in ambito nazionale e locale ed altresì il rilascio di tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz, al fine di procedere all'assegnazione ai servizi televisivi digitali terrestri delle predette frequenze in banda III VHF e 470-694 MHz, nel rispetto degli accordi internazionali di coordinamento transfrontaliero delle frequenze sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e le autorità degli Stati confinanti, al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti. Con riguardo ad una quantificazione dei possibili effetti finanziari derivanti dall'espletamento delle procedure di selezione su base competitiva per l'assegnazione dei diritti d'uso delle predette frequenze radioelettriche, è opportuno esaminare le bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz separatamente dalla banda 694-790 MHz, tenuto conto che nel primo caso il pagamento si considera effettuato immediatamente a seguito dell'aggiudicazione, mentre nel secondo il pagamento da parte degli operatori di rete aggiudicatari è rateizzato con una quota iniziale, pari al 20 per cento dell'importo complessivo, versata al momento dell'aggiudicazione e la rimanente parte in seguito alla disponibilità delle frequenze. Infatti, le bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz sono rese disponibili agli operatori di rete mobile a seguito dell'aggiudicazione e conclusione delle procedure di assegnazione dei relativi diritti d'uso, entro il termine del 30 settembre 2018 fissato dal comma 2 della proposta normativa. Laddove, la disponibilità delle frequenze in banda 694-790 MHz è prevista, dal medesimo comma 2, a far data dal 1° luglio 2022, ossia tre anni e sei mesi dopo la relativa aggiudicazione agli operatori di rete mobile. Con riguardo, in particolare, alla banda di spettro pioniera 3,6-3,8 GHz, è opportuno fare riferimento alla più recente gara già svoltasi in Irlanda nel marzo 2017 per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nella medesima porzione di spettro, considerato che i criteri seguiti in tale Paese appaiono adeguati a garantire una stima prudente e conservativa delle possibili entrate attese dalle procedure di selezione su base competitiva che saranno svolte in Italia. In Irlanda le frequenze sono state aggiudicate per un valore pari a 0,0488 euro per MHz e per abitante. Ciò ha consentito di realizzare un introito pari a 77,7 milioni di euro. Assumendo come riferimento l'esito della gara svoltasi in Irlanda, per i 200 MHz complessivamente disponibili nella banda 3,6-3,8 GHz si può stimare un valore delle entrate pari a 500 milioni di euro. La stima di tale valore complessivo consegue alla scelta di suddividere la porzione di spettro in blocchi non inferiori a 100 MHz (dimensione minima secondo le linee guida ITU per assicurare la realizzazione dei servizi in tecnologia 5G, cui sono destinate le frequenze in esame) e tiene conto dell'interesse crescente per il 5G. Con riguardo alla banda di spettro pioniera 26,5-27,5 GHz, risulta opportuno fare riferimento alle più recenti gare svolte da parte del Ministero dello sviluppo economico per l'assegnazione dei diritti d'uso di bande di spettro ad essa contigue (24,5-26,5 GHz e 27,5-29,5 GHz) con scadenza il 31 dicembre

2022. In tali gare, svoltesi su base regionale e per blocchi di spettro limitati, i valori di aggiudicazione si sono attestati in media a un valore pari a 0,0015 euro per MHz e per abitante. In base a tali considerazioni e tenuto conto di assegnazioni di lungo periodo (20 anni) e blocchi di dimensione adeguata (200-400 MHz), si può stimare un valore delle entrate pari a 250 milioni di Euro per 1 GHz di banda. In relazione ai 60 MHz accoppiati (30 MHz uplink e 30 MHz down link) della banda 694-790 MHz, il riferimento che risulta più adeguato per una stima delle entrate derivanti dalla procedura di selezione su base competitiva dei relativi diritti d'uso è costituito dall'asta francese, svoltasi nel 2015, delle medesime frequenze che erano, come in Italia, assegnate all'emittenti televisive e quindi soggette ad una necessaria procedura di liberazione ancora non realizzata al momento dell'assegnazione agli operatori di reti mobile. Ad esito dell'asta francese, le frequenze sono state aggiudicate per un valore pari a 0.696 euro (2.8 miliardi di euro per 60 MHz e 67 milioni di abitanti). Ciò consente di stimare un introito pari a 2,5 miliardi di euro derivante dall'assegnazione di diritti d'uso ventennali su 60 MHz della banda 694-790 MHz. A fronte delle entrate derivanti dall'espletamento delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche relative alla banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, sussistono oneri, previsti dal comma 13 della proposta normativa, necessari all'assolvimento di un complesso di finalità individuate dalla stessa disposizione (lettere a)-d)) connesse all'attuazione degli obblighi comunitari di cui alla citata decisione europea n. 2017/899, per far fronte ai quali viene stabilita l'assegnazione al Ministero dello sviluppo economico di una quota fino al 25 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle dette assegnazioni, per l'anno 2018, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze. In particolare, con riguardo alle misure compensative a favore degli operatori di rete in ambito nazionale di cui alla **lettera a)** del comma 13 della proposta normativa, si stima un valore fino a circa 276 milioni di euro, in base ai dati forniti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, considerata la necessità di un aggiornamento tecnologico delle reti alle nuove modalità trasmissive per tutti gli apparati in esercizio prima del 2012. Con riferimento all'indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso, previsto alla **lettera b)** del citato del comma 13, il valore totale è stimato fino a 291 milioni di euro, importo che corrisponde al valore del diritto d'uso delle frequenze in ambito locale, calcolato in base ai ricavi della vendita a terzi della capacità trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali, secondo i dati ponderati in base alla popolazione residente nelle regioni elaborati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Con riguardo al contributo, prevista dalla **lettera c)** del comma 13, ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-*quinquies*, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, e dei connessi costi di erogazione, si stima un valore complessivo sino a 100 milioni di euro, considerata la categoria degli utenti beneficiari limitata ai soggetti esonerati dall'obbligo del pagamento del canone radiotelevisivo (pari a circa 2 milioni di utenti) e stimando il valore unitario del contributo da erogare all'utente sino a 50 euro. In relazione, infine, all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'insieme di attività a supporto dell'attuazione della decisione europea n. 2017/899, individuate dalla **lettera d)** del comma 13, si stima un valore fino a 66 milioni di euro per il quinquennio 2018-2022; tale stima deriva dalla similare esperienza già svolta dall'Amministrazione per assicurare lo *switch off* da trasmissione televisiva analogica a digitale, richiedente un'attività di supporto tecnico-amministrativo, di monitoraggio, di comunicazione alle imprese e agli utenti (ivi compresa eventuale attività di call center). La proposta normativa autorizza inoltre la spesa di euro 572.040 annui per il triennio 2018-2020 da parte del Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici e lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative, nel quadro delle iniziative volte a favorire lo sviluppo della tecnologia 5G in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del citato Piano di azione per il 5G della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle economie derivanti dall'espletamento della procedura di gara di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disponibili sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. A tal fine era stato previsto uno stanziamento di euro 2.724.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016. La gara è stata invece aggiudicata per un importo annuo di € 2.151.960,00, iva compresa, per cui si è ottenuto una economia di € 572.040. Detta economia, presente sul capitolo 3130 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, viene pertanto interamente utilizzata per gli anni 2018-20 per le finalità indicate nel comma 14.

Parere DT

Da: Guerrera Ivana Inviato: venerdì 13 ottobre 2017 09.35

La proposta è volta a dare attuazione agli obiettivi, sanciti a livello europeo, di gestione efficiente dello spettro e di promozione della transizione dell'industria verso la tecnologia 5G. Come chiarito nella relazione illustrativa, la proposta normativa prevede "la ridestinazione delle frequenze in banda 694-790 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali, in linea con i regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito, ITU)... e con la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2017/899, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione".

Ciò rende necessario lo svolgimento di una procedura di selezione su base competitiva per l'assegnazione delle bande di frequenza 694-790 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz, agli operatori dei servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili. La relazione tecnica prevede una stima degli introiti realizzabili all'esito della procedura selettiva. Al riguardo, si rinvia alle competenti valutazioni di RGS per la verifica dell'opportunità di fissazione di un valore minimo della base d'asta, allo scopo di assicurare le finalità di bilancio.

Preliminarmente all'attività di riassegnazione delle frequenze, la proposta normativa (**comma 6**) prevede l'avvio dell'attività strumentale di progressivo rilascio delle stesse da parte dei soggetti attualmente autorizzati all'uso, contemplando, tra le altre, l'ipotesi di indisponibilità delle frequenze per mancato rispetto dei termini di rilascio previsti nella tabella di marcia nazionale.

In proposito (**comma 10**), si dispone che gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di selezione hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022, attribuendo al MEF il diritto di rivalsa per i medesimi importi sui soggetti che non hanno tempestivamente adempiuto all'obbligo di rilascio. Al riguardo, non sembra opportuno prevedere nella norma primaria l'ipotesi di un ritardo nel rilascio delle licenze che potrebbe invece essere disciplinata dal MISE nei provvedimenti di richiesta di rilascio; si esprimono inoltre perplessità sulla previsione che debba essere il MEF (e non il MISE) a dover esercitare una rivalsa sui ritardatari per gli oneri finanziari pagati in compensazione ai soggetti assegnatari delle frequenze. Si propone di stralciare il comma in esame anche in considerazione che il comma 13 prevede somme a copertura degli eventuali oneri anche finanziari derivanti dalla procedura. Si rinvia, inoltre, alle competenti valutazioni di RGS la verifica della neutralità finanziaria della previsione.

Al **comma 11**, la proposta normativa devolve le controversie in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, individuando la competenza funzionale del TAR del Lazio e disponendo che *"In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti commi non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente ed, infine, che la tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria"*. Al riguardo, il sacrificio dell'interesse del ricorrente alla tutela in forma specifica conseguente all'annullamento del provvedimento impugnato non sembrerebbe giustificato dall'esigenza di *"sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze"*, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini del perseguimento di tale interesse, l'attivazione delle procedure di assegnazione con un congruo anticipo rispetto alle scadenze fissate, in modo da consentire la celere e sollecita assegnazione anche all'esito di un'attenta valutazione delle ragioni sottostanti agli eventuali ricorsi proposti. Si propone lo stralcio dell'ultimo capoverso del comma 11.

Al **comma 13**, la proposta normativa stabilisce la riassegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione del MISE *"della quota fino al 25 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni di diritti d'uso di frequenze nella banda 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz"*. Al riguardo, non sembra sufficientemente chiaro rispetto a quale valore debba essere calcolata la percentuale indicata e se la nozione di *"maggiori entrate"* debba intendersi riferita alla base d'asta, ovvero al valore delle precedenti assegnazioni. Secondo quanto risulta anche dalla relazione illustrativa, tale quota del 25 per cento sarebbe destinata alla *"copertura degli oneri amministrativi e finanziari necessari all'assolvimento di un complesso di finalità connesse all'attuazione degli obblighi comunitari di cui alla decisione europea n. 2017/899"*, tra i quali figurerebbero, alla lettera d), oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico di diverse attività tra le quali: la predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione; la definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; la gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze messa a disposizione della capacità trasmissiva e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Al riguardo, si ritiene opportuno un puntuale chiarimento, quantomeno nella relazione illustrativa, della natura degli oneri cui si fa riferimento, con l'indicazione di una stima preliminare degli stessi a conferma della congruità dell'ammontare delle risorse destinate alla relativa copertura, e si propone di prevedere che un decreto MISE/MEF declini i criteri di destinazione e di utilizzo della parte di introiti prevista.

Al **comma 15**, si dispone che alla copertura della spesa autorizzata di euro 572.040 annui per il triennio 2018-2020, di cui al comma 14, *"si provvede a valere sulle economie derivanti dall'espletamento della procedura di gara di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disponibili sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico"*. In proposito e con particolare riguardo al concetto di *"economie"* si rinvia alle competenti valutazioni di RGS.

Infine, al **comma 16**, si attribuisce al MISE la facoltà di *"avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni, in qualità di proprio soggetto in house"* per l'espletamento delle attività di cui ai commi 13 e 14. Al riguardo, occorre verificare la sussistenza dei presupposti cui la normativa europea subordina la legittimità dell'affidamento *in house* alla Fondazione Ugo Bordoni. Qualora sussistessero i presupposti non sarebbe comunque necessaria una previsione di legge in proposito. Pertanto si propone l'eliminazione del comma 16.

Titolo VII Misure per il Sud

Art.

Rifinanziamento delle misure in materia di credito di imposta per il SUD - Prioritario

1.L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativa al credito di imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

Relazione illustrativa

La misura che prevede l'ampliamento del credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, si è dimostrata un proficuo strumento per la crescita delle imprese ubicate nel SUD, contribuendo positivamente all'apporto di quelle regioni alla crescita del PIL nazionale. È stimabile che a seguito dell'ampliamento della misura, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, 2.969 nuove unità produttive abbiano proposto piani di investimento agevolati. Pertanto si ritiene opportuno rifinanziare la norma per gli anni 2018 e 2019 per consentire una continuità di sviluppo degli investimenti con indubbi effetti anche a livello occupazionale.

Art.

Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno - Prioritario

1. I programmi operativi nazionali, cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i Programmi Operativi Complementari possono prevedere, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione, misure complementari a quanto previsto dal comma XXX della presente legge [*si intende la norma contenuta nel disegno di legge di bilancio relativa alla previsione di una decontribuzione per i neo assunti al 50% su tutto il territorio nazionale*] tali da prevedere l'estensione fino al 100 per cento dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2018, nel limite annuale di 8.060 euro per ogni neo assunto, entro i 29 anni di età, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente si applica anche ai neo assunti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

Relazione illustrativa

La proposta normativa prevede che i programmi operativi nazionali possano introdurre, compatibilmente con le finalità già previste nei programmi medesimi, misure complementari con quelle già previste dalla norma relativa alla decontribuzione per i neo assunti, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il comma 2 prevede che siano conseguentemente rimodulati i programmi interessati, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente per i singoli programmi.

Relazione tecnica

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.

Art.

Integrazione finanziamento aree interne

1.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.

2.Per effetto di quanto disposto dal comma precedente, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all'art. 1 c. 812 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni

di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.

Relazione illustrativa

La Strategia nazionale delle Aree interne (SNAI) compresa nel Piano Nazionale di Riforma e facente parte dell'Accordo di Partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, dispone a legislazione vigente di risorse pari a 190 milioni di euro. Tali disponibilità servono a coprire le necessità di 48 aree.

I finanziamenti nazionali assicurano un effetto leva sui corrispondenti finanziamenti comunitari appositamente messi a disposizione delle aree selezionate dalle regioni. A metà del periodo di programmazione emerge un fabbisogno complessivo di 281, 18 milioni di euro per concludere l'impegno assunto con le regioni e i sindaci del complesso delle 72 aree selezionate nella SNAI.

Pertanto la norma proposta intende rifinanziare la Strategia mediante una addizione di risorse di 91,18 milioni di euro per gli anni dal 2019, 2020 e 2021.

Art

Incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - Prioritario

1. Al fine di rafforzare le politiche di coesione, la dotazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'*articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, è incrementato di un importo di 3 miliardi di euro.

Relazione illustrativa

In relazione al ruolo strategico che le risorse allocate nel Fondo sviluppo e coesione, destinate per l'80 per cento all'impiego nelle regioni del mezzogiorno, si intende rifinanziare la programmazione 2014-2020 per tre miliardi di euro. Le risorse addizionali consentiranno quindi di poter finanziare interventi la cui completa attuazione, nell'ambito delle disponibilità esistenti del Fondo, non sarebbe possibile assentire, permettendo così una tempistica adeguata di realizzazione degli interventi finanziati.

Art.

Fondo imprese Sud - Prioritario

1. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è istituito un Fondo, denominato "Fondo imprese Sud" (di seguito, il Fondo), a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle predette Regioni. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, a valere sull'annualità 2017 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) programmazione 2014-2020. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia (di seguito, Agenzia) che a tale fine può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, ivi inclusi la Banca del Mezzogiorno, l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo per gli Investimenti, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente.
3. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 1, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 1 alle medesime condizioni.
4. Il Fondo, inoltre, può investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti in imprese con caratteristiche di cui al comma 1. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.

5. Con la convenzione di cui al comma 1 sono specificate le finalità e l'ambito di intervento, sono definite le modalità di selezione dei soggetti di cui ai commi 3 e 4, anche tenendo conto della presenza di professionalità esperte dedicate esplicitamente alle finalità di cui al comma 1, e i livelli minimi di investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di assicurare che vengano attivate risorse private in misura pari almeno a quelle dedicate dal fondo di cui al comma 1. La convenzione definisce altresì le modalità e i termini di operatività e la durata del Fondo, la misura delle commissioni riconosciute all'Agenzia, le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo, nonché le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi.
6. Le risorse di cui al comma 1 sono gestite, attraverso apposita contabilità separata, nel rispetto della normativa europea applicabile. Il trasferimento delle risorse di cui comma 1 nella contabilità speciale intestata a Invitalia è effettuato alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a creare uno strumento finanziario teso alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni del Mezzogiorno. Se, infatti, per un verso la realtà economico produttiva del Mezzogiorno ha dimostrato recentemente una dinamica positiva che ha contribuito al ciclo di ripresa del Prodotto interno lordo, per converso la crescita economico e produttiva delle regioni meridionali riscontra ancora dei limiti nello scarso apporto di capitale di rischio nelle imprese e nella facilità di accesso al credito. Si propone quindi l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro, finanziato a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione –Programmazione 2014- 2020. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia (Agenzia). Ad un'apposita convenzione tra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei ministri è demandata la puntuale definizione degli ambiti di intervento del Fondo e della misura dei diritti da riconoscere all'Agenzia, alla quale è data la possibilità di avvalersi, a sua volta, della Banca del Mezzogiorno per le modalità operative degli interventi posti in essere. La convenzione definisce inoltre le modalità e i termini di operatività e la durata del Fondo e le attività di monitoraggio e controllo. Il Fondo potrà inoltre avvalersi dell'apporto di capitale di investitori pubblici e privati, che l'Agenzia individua attraverso procedure aperte e trasparenti. La convenzione disciplina le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione. Obiettivo peculiare del Fondo è quello di creare una leva finanziaria almeno pari alle risorse impegnate dal Fondo stesso. La selezione delle imprese oggetto degli investimenti avverrà attraverso procedure di valutazione aperte e trasparenti.

La norma oltre l'apporto diretto di risorse del Fondo nel capitale delle imprese, prevede la possibilità di investimento in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle imprese territorialmente interessate. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi. La convenzione regola le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi.

Relazione tecnica

La norma prevede la costituzione di un Fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro, la cui copertura è disposta a valere sulle assegnazioni per l'anno 2017 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

Trattandosi di risorse disponibili, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.

Modifica articolo 1 del decreto-legge Mezzogiorno, in merito agli oneri di gestione della misura "Resto al Sud"

All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17».

Relazione illustrativa

L'articolo 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, disciplina una rilevante iniziativa per lo sviluppo occupazionale ed economico delle regioni meridionali, finanziando iniziative di auto imprenditorialità per i giovani, allo scopo di prevenire fenomeni di migrazione correlati alla carenza di opportunità di occupazione per i giovani fino a trentacinque anni residenti nelle regioni interessate.

L'applicazione e la gestione della norma è demandata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, nella qualità di soggetto gestore, prevedendo il comma 3 dell'articolo 1 la stipula di una apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia. I servizi resi dall'Agenzia nell'ambito della convenzione sono retribuiti nel limite massimo dell'1 per cento delle risorse destinate al finanziamento complessivo della misura.

A seguito della definizione del decreto attuativo della norma, previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del DL n. 91, ed in corso di emanazione, è possibile meglio dettagliare le attività imputate al soggetto gestore che, tra l'altro, prevedono sopralluoghi ed ispezioni presso le neo costituite imprese al fine di esercitare una puntuale verifica del corretto utilizzo degli incentivi previsti dalla norma, con conseguenti maggiori oneri rispetto a quelli inizialmente preventivati.

Si intende quindi demandare alla convenzione tra PdCM e Soggetto gestore la puntuale definizione degli oneri da riconoscere all'Agenzia per lo svolgimento delle attività previste dalla norma.

Relazione tecnica

La norma è intesa a demandare alla convenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del DL n. 91 del 2017, la quantificazione degli oneri da riconoscere al Soggetto gestore per la gestione della norma "Resto al Sud" modificando la percentuale attualmente prevista dell'1 per cento.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri derivanti dalla convenzione rimangono a carico degli stanziamenti di bilancio già allocati, nei commi 16 e 17 dell'articolo 1 del DL n. 91, con un trascurabile effetto complessivo sui risultati attesi dall'avvio delle procedure di erogazione dei benefici in termini di costituzione di nuove attività imprenditoriali.

Art.

Proposta per rendere cogente la programmazione ai sensi del D.lgs. n. 228/2011

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Gli interventi contenuti nel Documento redatto secondo le Linee Guida standardizzate di cui al successivo art. 8 beneficiano dell'accesso prioritario ad eventuali risorse volte a integrare la dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

4-bis. Il Nucleo di Analisi e Valutazione per la Programmazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri predisporre entro il 30 aprile 2018 delle Linee Guida Standardizzate del Governo, con una articolazione settoriale negli ambiti di investimento più rilevanti, ad esclusione di quelli per i quali le linee guida siano già state emanate, per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche e la predisposizione del Documento da parte dei Ministeri. In assenza di specifiche Linee Guida di cui al comma 1 del presente articolo, le suddette Linee Guida Standardizzate del Governo sono utilizzate dai Ministeri per la predisposizione del Documento.

4-ter. Il Nucleo di Analisi e Valutazione per la Programmazione svolge le attività di cui al precedente comma 4-bis raccordandosi, ove lo ritenga funzionale alla speditezza e all'efficacia dell'intervento sostitutivo, con i Nuclei di Valutazione e Verifica costituiti ai sensi dell'art. 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 presso le Amministrazioni centrali dello Stato.”

Relazione Illustrativa

Allo scopo di rendere cogente l'obbligo per le Amministrazioni Ministeriali di predisporre i Documenti Pluriennali di Pianificazione e le connesse operazioni di valutazione degli investimenti pubblici di cui al D.lgs. 228/2011, il comma 1 privilegia nell'assegnazione di risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 140 della legge

n. 232 del 2016, le opere che siano contenute nei suddetti Documenti e quindi siano state oggetto di valutazione ex-ante.

Allo stesso scopo esso richiede entro sei mesi la predisposizione di Linee Guida Standardizzate per la valutazione degli investimenti da parte del NUVAP- Presidenza del Consiglio dei Ministri, che siano sostitutive di quelle ministeriali, in caso di mancata predisposizione delle stesse. Il NUVAP può predisporre tali Linee Guida raccordandosi con i Nuclei di Valutazione e Verifica dei singoli Ministeri.

Relazione tecnica

Il comma 1 prevedendo l'inserimento del comma 6-bis all'art. 2 del d.lgs n. 228 del 2011, dispone l'accesso prioritario nell'assegnazione di eventuali risorse integrative del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016, per le opere previste nei documenti pluriennali di pianificazione del Ministeri. La disposizione non comporta effetti finanziari in quanto si limita a ad assegnare un ordine prioritario di allocazione di risorse già stanziato nel bilancio dello Stato.

Il comma 2, mediante l'inserimento di due commi aggiuntivi all'articolo 8 del D.lgs n. 228 del 2011, prevede la predisposizione, da parte del Nucleo di Analisi e Valutazione per la Programmazione, di linee guida standardizzate del Governo per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche da parte dei Ministeri, che sostituiscono quelle ministeriali nel caso di mancata predisposizione delle stesse da parte dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs n. 228 del 2011. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo di carattere ordinamentale ed operando unicamente su risorse già allocate nel bilancio dello Stato. L'attività, demandata al Nucleo di Analisi e Valutazione per la Programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, è svolta con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Titolo VIII

Fondi (RGS) e ulteriori disposizioni

Art.

Disciplina finanziaria e contabile applicabile alla RAI S.p.A.

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del sistema pubblico radiotelevisivo, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla RAI Radiotelevisione S.p.a.:

a) le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni; restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

b) la disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, limitatamente alle operazioni riferite ad opere cinematografiche e audiovisive ammesse al credito d'imposta ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Relazione tecnica e illustrativa

La norma è orientata a chiarire e consolidare il regime finanziario e contabile applicabile alla RAI S.p.a., al fine di consentire l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali e societari ad essa attribuiti in quanto società concessionaria del sistema pubblico radiotelevisivo

Comma 1, lettera a)

In particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), è volta a rendere permanente l'esclusione della RAI dall'ambito di applicazione della disciplina di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità finanziaria, finanza, investimenti e disinvestimenti, applicabile a tutte le

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tale esclusione era stata già temporaneamente disposta dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 2017, che aveva differito al 1° gennaio 2017 l'applicazione della suddetta disciplina, a fronte dell'avvenuta inclusione della RAI, per la prima volta, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato (v. comunicato 30 settembre 2016 dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)).

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 2009, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (cd. "Settore S13" nel Sistema europeo dei conti - SEC) è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre, annualmente aggiornato sulla base degli specifici regolamenti dell'Unione europea. Secondo il regolamento SEC 2010, il Settore S13 "è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori". Per stabilire se un'unità debba essere classificata nel settore S13, il SEC 2010 prevede di verificarne il comportamento economico attraverso l'analisi delle condizioni di concorrenzialità in cui essa opera e l'applicazione del *test market/non market* (o test del 50%), funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili alla vendita.

Anche a fronte di un'obiettiva e rilevante quota di beni e servizi prodotti e scambiati in regime di concorrenza, l'applicazione di tale *test* alla RAI ha comportato la sua classificazione statistica, ai fini del SEC 2010, come "produttore di servizi non di mercato", imponendone l'inserimento nel conto economico consolidato dello Stato.

Ne è derivato, in via inerziale, il conseguente assoggettamento della RAI alle norme di contenimento della spesa che l'ordinamento interno impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche, con effetti che devono ritenersi non solo incompatibili con l'efficace perseguimento degli obiettivi istituzionali e societari imposti alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ma anche - in conseguenza dell'incidenza di tale assoggettamento sulla capacità concorrenziale della società - sostanzialmente controproducenti rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica perseguiti dalla legge.

Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'art. 49, comma 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1, lettera b)

L'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 2017, ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione del cosiddetto *split payment* (scissione dei pagamenti) - fino ad allora limitato alle pubbliche amministrazioni - a tutti i soggetti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualunque veste giuridica rivestano, alle società controllate dalla pubblica amministrazione centrale e locale, nonché alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Quella disposizione ha pertanto imposto l'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti anche alla RAI S.p.a., in quanto società controllata dallo Stato, dal 2016 pure inclusa nel conto economico consolidato dello Stato (v. *supra*).

Tale vincolo ha determinato, in concreto, per la RAI una condizione di obiettivo svantaggio sul mercato radiotelevisivo, alterando gli equilibri di concorrenzialità in favore dei soggetti concorrenti per i quali esso non opera.

L'impatto del vincolo di scissione dei pagamenti è particolarmente negativo per le operazioni di acquisto o cessione di opere cinematografiche e audiovisive effettuate nell'ambito di un mercato in cui la società pubblica opera, a tutt'oggi, in condizioni di piena concorrenzialità.

Il meccanismo dello *split payment* non si applica, infatti, a nessun altro soggetto concorrente della RAI sul mercato della produzione cinematografica e audiovisiva, trattandosi a tutt'oggi di soggetti non quotati ovvero, se quotati, operanti sul mercato attraverso società non quotate.

L'impatto è negativo anche ai fini del rispetto degli obblighi di servizio pubblico imposti alla società concessionaria del servizio pubblico. Per le imprese di produzione cinematografica e televisiva operanti con

la RAI, lo *split payment* comporta una riduzione di liquidità tanto più penalizzante per le società più piccole e indipendenti che il nuovo contratto di servizio impone semmai di valorizzare.

Infine, in via generale, il meccanismo della scissione dei pagamenti ha l'effetto di attenuare - in alcuni casi di vanificare- il beneficio del cd *tax credit* riconosciuto ai produttori di *fiction* ai sensi della legge n. 220 del 2016, con l'effetto di rendere meno vantaggiose per gli stessi produttori le operazioni effettuate con RAI ovvero, in alcuni casi, di mettere fuori mercato i produttori più piccoli e indipendenti, cioè proprio quelli che la legge riconosce come i più meritevoli del sostegno e dell'investimento pubblico.

La norma pertanto esclude la RAI S.p.a. dall'ambito di applicazione della disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, limitatamente alle operazioni riferite ad opere cinematografiche e audiovisive ammesse al credito d'imposta ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Assumendo a riferimento i medesimi criteri adottati ai fini della stima di maggior gettito derivante dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 50, gli effetti finanziari della norma devono ritenersi di entità contenuta. Sulla base dei suddetti criteri, infatti, a fronte di un volume totale annuo di acquisti effettuati dalla RAI nell'anno 2016 per produzioni cinematografiche e audiovisive (ammesse al *tax credit*) pari a circa 260 milioni di euro, corrispondenti a un imponibile IVA pari a circa 60 milioni di euro, **il minor gettito stimato deve ritenersi di entità inferiore a 5 milioni di euro.**

Art.

Equo compenso

1. Le presenti disposizioni tutelano l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La presente legge si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.

2. Ai fini della presente legge, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salvo prova contraria. **(Oggetto).**

4. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni **di cui ai commi da 1 a 3** che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.

6. Le clausole di cui **al comma 5**, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa. **(Clausole vessatorie)**.

7. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei **commi da 4 a 6** sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

8. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. **Disciplina della nullità.**

9 Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola **vessatoria**, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e **può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della Cassa delle ammende (oppure al Fondo unico giustizia)⁵ di una somma da euro 258 a euro 2065 (1);**

oppure

e può condannare la parte soccombente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto **(2)**. **Determinazione giudiziale dell'equo compenso.**

10. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle convenzioni di cui ai **commi da 1 a 3** si applicano le disposizioni del codice civile. **Rinvio**

11. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Clausola di invarianza finanziaria**

Relazione illustrativa (Att INADEGUATA)

1. La presente proposta di inserimento delle norme sull'equo compenso nella legge di stabilità trova conforto nella previsione di cui all'art. 4, che prevede una entrata per il bilancio dello Stato (vedi oltre).

Il tema della **coesione sociale** è certamente tra quelli di cui la legge stabilità si può (anzi, in un certo senso, si deve) occupare. Le norme in materia di equo compenso degli avvocati mirano a riequilibrare situazioni di sfruttamento e di abuso di una posizione economica forte, e certamente accedono al più ampio impegno dello Stato in direzione del rafforzamento della coesione sociale, come tutte le altre disposizioni che, da tempo, mirano a tutelare la parte debole contraente, in diversi settori dell'ordinamento, dal diritto dei consumatori, al diritto del lavoro. Con l'inserimento di queste norme nella legge di stabilità, il legislatore si farebbe carico di proteggere il lavoro professionale degli avvocati, e favorirebbe una redistribuzione del reddito verso i ceti professionali, aumentandone la capacità di spesa e la propensione al consumo. L'impegno in direzione di una maggiore coesione sociale è peraltro pienamente coerente con l'indirizzo politico contingente, ed è condiviso da un ampio schieramento di forze parlamentari, anche oltre i limiti della maggioranza.

2. Giova peraltro ricordare come non sussistano ragioni ostative all'inserimento di norme in materia di regolazione e tutela delle professioni nella legge di stabilità. Anzi, l'ipotesi è abbastanza frequente. Basti pensare all'esperienza degli ultimi anni: si riportano qui di seguito i casi più significativi di inserimento di norme in materia di professioni nella legge di stabilità.

La **legge di stabilità per il 2012** (Legge n. 183/11) ha dedicato particolare attenzione ai professionisti. Accanto alle previsioni finalizzate all'incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata per notificazioni e comunicazioni (art. 25), all'aumento dei contributi per l'accesso alla giustizia (art. 28), alla previsione che consente di disporre lo scioglimento dell'ordine che non trasmetta l'elenco di indirizzi di posta elettronica dei propri iscritti (art. 25, comma 4), si colloca l'art. 10, frutto di un maxi emendamento governativo, con il quale il legislatore ha ripreso i principi generali di riforma degli ordinamenti professionali, dettati pochi mesi prima dall'art. 3, comma 5 della manovra economica di agosto (Decreto Legge n. 138/11), facendoli assurgere a norme regolatrici della materia, cui conseguono regolamenti

a) autorizzati, nel quadro di un processo di delegificazione. Con la stessa norma si introduce altresì la possibilità di costituire **società tra professionisti** per l'esercizio dell'attività professionale, attraverso società di capitali e cooperative, consentendo anche la partecipazione di soci non professionisti.

1) Il Fondo unico giustizia è stato istituito con DL 16 settembre 2008, n. 143 (art. 2): raccoglie, tra l'altro, i proventi derivanti da confisci e sequestri penali, e le somme non ritirate trascorsi cinque anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari. Le somme raccolte sono destinate almeno un terzo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica, almeno un terzo al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari, e la parte residua all'entrata del bilancio dello Stato.

- b) La **legge di stabilità per il 2014** (Legge n. 147/13) ha introdotto un contributo obbligatorio per la partecipazione all'esame di accesso alla professione forense, realizzato mediante modifica dell'art. 46 della legge professionale forense, e per la partecipazione all'esame di accesso all'Albo speciale (art. 1, comma 600).
- e) Anche nelle **leggi di stabilità per il 2016** (Legge n. 208/15) e **per il 2017** (Legge n. 232/16), infine, sono presenti previsioni relative, direttamente o indirettamente, a professionisti:
1. In primo luogo, si pensi ad esempio ai commi 2 e 11 della legge di stabilità per il 2017, che attribuiscono a professionisti iscritti in Albi ulteriori competenze certificatorie in tema di stabilità e prestazioni energetiche dei fabbricati.
 2. In secondo luogo, la legge di stabilità per il 2016, ai commi 618 e 778, prevede specifiche ipotesi in materia di attribuzione di crediti di imposta e compensazione con debiti fiscali in relazione alle spese sostenute per l'assistenza di avvocato in procedure di negoziazione assistita (comma 618) ed al compenso di avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
 3. Infine, il comma 4 della legge di stabilità per il 2016 dispone in materia di obblighi previdenziali degli esperti contabili, prevedendo la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Art.

Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (Manca RI e RT)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi che presentino rischi non assicurabili sul mercato, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (di seguito: Invitalia) può operare **quale istituzione finanziaria** – anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata **o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato** con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 25 comma 2, - ~~quale istituzione finanziaria~~ autorizzata anche al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche nazionali o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia, può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A.
2. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
3. Gli impegni assunti da Invitalia sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.
4. Entro il [30 giugno] di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato.
5. Per le finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero

aperto presso la tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui alla al decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, giacenti sull' apposito conto di tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Dette risorse. Il fondo è altresì alimentato dai premi corrisposti da **XXX**.

6. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economie e delle finanza potrà avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è definito l'ambito di applicazione della presente disposizione.

Manca RI e RT

PARTE II

SEZIONE II- Approvazione Stati di previsione